

Dipartimento di Impresa e Management

Cattedra di Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari

DAL BANCO AL FINTECH:
IL CASO INTESA SANPAOLO,
ISYBANK

Prof. Alfredo Pallini

RELATORE

Giulia Marzioli

CANDIDATO

ABSTRACT

Nell'elaborato si affronta la storia del sistema creditizio, a partire dalle civiltà più antiche, così da ricostruire la storia della banca, sia in Italia che in Europa. Particolare attenzione è stata data alle riforme che sono state attuate, a partire dall'unificazione italiana, fino a quelle dettate dall'Unione Europea, per poi focalizzarsi sull'evoluzione del modo di fare banca, che oggi comprende la digitalizzazione e la *customer experience*.

Per comprendere meglio la digitalizzazione e il suo funzionamento si è fornita una spiegazione di DLT, Blockchain e Smart Contract, rappresentando gli strumenti digitali che hanno consentito la nascita del Fintech, inducendo anche all'adozione del TechFin e RegTech.

Il mondo tecnologico, infatti, malgrado le numerose risorse che offre, deve essere in grado di affrontare il *risk management*, il *credit risk* e il *crimetech*, avvalendosi degli esperti informatici, per rendere i clienti sicuri di entrare in questo mondo virtuale.

L'elaborato analizza in particolar modo la nascita di Isybank, creata dal Gruppo Intesa Sanpaolo, primo istituto bancario in Italia, che ha intenzione di rendere la modalità tecnologica un asset strutturale, fornendo prodotti e servizi differenziati, in nome di una maggiore competitività e di un'economia sostenibile. Infine si è ripercorsa la recente vicenda che ha visto coinvolto l'Antitrust, chiamato in causa da alcuni clienti per la pratica commerciale attuata dai due Istituti, ritenuta ingannevole in merito ad una comunicazione poco chiara. Questo provvedimento ha, però, consentito ad Isybank di rivedere alcune scelte e di porsi in ascolto della clientela, innovando ancora di più il Fintech e promuovendo nuovi servizi ed opportunità di credito, così da incentivare ed alimentare l'economia italiana.

INDICE

Introduzione.....	1
CAPITOLO 1 IL SETTORE DEL CREDITO: UN’EVOLUZIONE STORICA IN NOME DEL CLIENTE	3
1.1 Dai primi intermediari finanziari alla nascita della banca.....	3
1.1.1 Il cambiamento degli equilibri economici e finanziari	9
1.2 1861: L’unificazione del sistema bancario italiano	12
1.2.1 Riforme strutturali e organizzative in età contemporanea	17
1.3 Il volto della banca nel XXI secolo	21
1.4 La crisi del 2007, nuove sfide.....	24
1.5 La customer experience	27
CAPITOLO 2 L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA BANCARIA	30
2.1 DLT, Blockchain e Smart Contract	30
2.1.1 Regolamentazione degli strumenti digitali	35
2.2 Fintech, banche e TechFin.....	38
2.2.1 Regolamentazione del sistema bancario-finanziario	44
2.3 Regtech	47
2.4 Risk management, credit risk, antiriciclaggio e crimetech.....	51
2.4.1 V direttiva antiriciclaggio e Decreto Fintech italiano.....	54
CAPITOLO 3 ISYBANK: IL CASO INTESA SANPAOLO.....	59
3.1 Intesa Sanpaolo: il progetto Isybank	59
3.2 Isybank: Mission e Vision	62
3.3 L’intervento dell’Antitrust. La risposta di Intesa Sanpaolo e Isybank.....	65
Conclusioni.....	70
Bibliografia	74
Sitografia	76

INTRODUZIONE

La presentazione di Isybank da parte di Intesa Sanpaolo, avvenuta a febbraio nella sede della Luiss, ha ispirato il presente lavoro di tesi, al fine di conoscere in modo più specifico il nuovo volto del sistema bancario, determinato dal Fintech.

In virtù di ciò si è ritenuto fondante ripercorrere nelle linee essenziali la storia del sistema creditizio, che si declina nei diversi paragrafi del primo capitolo, a partire dalle civiltà più antiche, con specifico focus sulla nascita della Banca, appannaggio totalmente italiano, che rimane tale fino al XV secolo, come ha sottolineato lo storico Bergier.

Si è passati poi ad un excursus sul cambiamento dell'equilibrio creditizio in Europa, per tornare all'Italia, dove l'unificazione del 1861 sancisce l'origine della Banca d'Italia; si è tracciato, dunque, un percorso storico, evidenziando le precipue riforme, figlie di un contesto storico e sociale in dinamico mutamento nel secolo scorso.

Si è ritenuto, altresì, determinante porre in primo piano gli effetti della nascita dell'Unione Europea e la crisi globale del 2007 che hanno determinato una nuova visione del mondo finanziario ed economico, favorendo l'evoluzione del modo di fare banca, privilegiando la digitalizzazione e la customer experience.

Il capitolo due affronta, invece, l'innovazione tecnologica al fine di esplicitare e comprendere il funzionamento di DLT, Blockchain e Smart Contract, gli strumenti digitali di riferimento a cui la normativa ha dovuto fornire risposte adeguate e mirate. Ciò ha implicato un approfondimento del mondo del Fintech, grimaldello che ha indotto le banche ad adottare TechFin e RegTech, per assicurare la propria continuità e stabilità competitiva.

Per quanto riguarda la regolamentazione, si sono prese in esame sia le Direttive dettate dall'Unione Europea sia i diversi recepimenti da parte della giurisprudenza italiana, scelte imprescindibili per fare sì che il mondo tecnologico sia in grado di affrontare il *risk management*, il *credit risk* e il *crimetech*, arginando così il riciclaggio.

Il trasparente funzionamento della tecnologia che richiede esperti informatici ed economici è, d'altra parte, il vettore per rendere fiduciosa la clientela, che può godere di vantaggi, ma anche di sicurezza e tutela.

La V direttiva antiriciclaggio e il Decreto Fintech italiano del 2023, rappresentano una vera pietra miliare per la gestione del controllo dei dati, il supporto dell'innovazione, garantendo un contesto più favorevole e responsabile per lo sviluppo delle tecnologie emergenti.

Il capitolo tre prende in esame il caso Intesa Sanpaolo, che ha lanciato sul mercato, il 15 giugno 2023, Isybank, l'evoluzione di una *best practice*, perseguita da tempo dall'Istituto, che

consentirà all'approccio tecnologico di divenire un asset strutturale. Il Gruppo ha dato vita, dal rapporto e il confronto con le Fintech, a un network globale che prevede prodotti e servizi differenziati in base alla clientela, rendendosi in tal senso competitiva in Europa, promuovendo un'economia sostenibile.

In seguito all'intervento dell'Antitrust, nel novembre del 2023, si è ritenuto importante prendere in esame quanto accaduto, dal momento che l'intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha posto in atto un provvedimento sicuramente favorevole ad uno sviluppo più umano del Fintech e di Isybank. Sulla base di numerosi articoli di diversi quotidiani, si è ricostruita la vicenda, ponendo in evidenza gli effetti positivi di tale provvedimento e presentando le scelte di risposta attuate dai due Istituti, che hanno affrontato la rilevata pratica ingannevole con un approccio resiliente e volto all'ascolto e alle esigenze dei clienti.

CAPITOLO 1

IL SETTORE DEL CREDITO: UN'EVOLUZIONE STORICA IN NOME DEL CLIENTE

1.1 Dai primi intermediari finanziari alla nascita della banca

Si può parlare di sistema finanziario e dell'esistenza di qualche sorta di banca già per la civiltà Mesopotamica, nel terzo millennio avanti Cristo, poi ereditati dai Romani, per quanto il termine tecnico *bancus*¹ appaia solo nel Medioevo.

I principali strumenti finanziari mesopotamici erano i metalli preziosi o le monete in oro e argento, per poi diffondersi i prestiti alle singole persone o i mutui al fine di finanziare i commerci con l'estero; chiaramente il mutuatario “forniva fondi per finanziare un viaggiatore”². Gli intermediari erano i cambiavalute e le banche, i primi nati quando si diffondono diversi tipi di valute, mentre le banche operano inizialmente ad Atene, alla fine del quinto secolo a.C., con l'accettazione di depositi ed offerta di prestiti. Dell'attività dei banchieri greco-romani non si hanno descrizioni sistematiche né tantomeno archivi, anche se Demostene in un'orazione adduce come prova “i registri di un *trapezita* ateniese”³, mentre Cicerone cita i *trapezitai*, che trasferivano denaro per suo conto.

Alcune fonti ufficiali romane e papiri privati presentano allusioni a *nummularii*, i distributori di monete, agli *argentarii*, argentieri e *collectarii*, raccoglitori, tutte figure che sono legate alle operazioni monetarie o di credito, preposte a svolgere quelle che poi saranno le funzioni dei banchieri nel Medioevo; sicuramente anche nel mondo greco-romano chi pratica le aperture al credito è anche dedito al commercio, per cui si può dedurre questo iniziale, poi perdurante, intreccio fra banca e *mercatura*.

Prima ancora che l'etica cristiana denunciasse il prestito ad interesse come immorale, i filosofi greci lo avevano già definito “«innaturale»”⁴ in quanto le monete non sono destinate a logorarsi con l'utilizzo. Stesso disprezzo si registra anche nel mondo romano, in cui la legge non proibisce l'imposizione di un interesse ragionevole, ma esclude “l'applicazione al deposito

¹ Cfr. R.S. Lopez, *Le origini della banca medievale*, in R.S. Lopez, J. Le Goff, Th. W. Blomquist et al. *L'alba della banca. Le origini del Sistema bancario tra Medioevo ed Età Moderna*, Dedalo, Bari, 1979

² F.S. Mishkin, S.G. Eakins, E. Beccalli, *Istituzioni e Mercati finanziari*, Pearson, Milano, 2019

³ R.S. Lopez, *Le origini della banca medievale*, in R.S. Lopez, J. Le Goff, Th. W. Blomquist et al. *L'alba della banca. Le origini del Sistema bancario tra Medioevo ed Età Moderna*, Dedalo, Bari, 1979

⁴ R.S. Lopez, *Le origini della banca medievale*, in R.S. Lopez, J. Le Goff, Th. W. Blomquist et al. *L'alba della banca. Le origini del Sistema bancario tra Medioevo ed Età Moderna*, Dedalo, Bari, 1979

regolare e al prestito ordinario, se non come clausola opzionale”⁵. Era pacifico, dunque, che i senatori non dovessero avere a che fare con chi viveva commerciando, essendo gente di bassa estrazione sociale.

Con la caduta dell’Impero Romano, nel 476, si assiste a un crollo totale sia a livello economico che militare, in quanto nessuno aveva pensato a coprire le necessità finanziarie con un prestito richiesto ai banchieri, dando a garanzia il patrimonio imperiale, per cui furono inevitabili la depressione economica, il rallentamento della circolazione della moneta e la conseguente discesa dei prezzi.

Nell’Alto Medioevo non si registrano “tracce chiaramente identificabili”⁶ di banchieri di professione, anche se nel 600 Papa Gregorio Magno si avvale dei servizi di un *argentarius*, pur condannando la Chiesa l’usura. In effetti a Roma continuano a svolgere il proprio lavoro i *trapezitai* vecchio stile, ereditati dalla civiltà bizantina, e comunemente disprezzati.

Tra la caduta di Roma e la nascita dell’Europa, in merito alla banca e al credito non si posseggono che testimonianze frammentarie ed ambigue per il fatto che l’arrivo e l’insediamento dei barbari dissecca “tutti i canali di attività bancaria eccetto lo strozzinaggio”⁷, quest’ultimo praticato da qualunque persona che avesse liquidità di denaro. Il sistema monetario, nell’Alto Medioevo, viene sostituito dai pagamenti in natura, mentre oro e argento sono destinati ai gioielli.

Ciò non significa che i ceti più bassi non si indebitino con dei prestiti rovinosi grazie ad usurai anonimi, condannati sia dai Concilii della Chiesa francese, spagnola e italiana, dalla legge longobarda e dai Capitolari carolingi. Il Papa Leone IX stabilisce ufficialmente nel Concilio di Reims, nel 1049, il divieto di praticare l’usura, mentre pochi anni prima, nel 1037, il Conte di Angiò ha riattivato la zecca di Saintes, invitando i *trapezetas* “a battere moneta e a condurre operazioni di cambio”⁸.

Nel XII secolo, in Italia torna a emergere la figura del banchiere, anche se di fattezze modeste, soprattutto a Genova, dove si registrano delle transazioni di cifre comunque molto piccole; l’attività bancaria gioca, però, ancora un ruolo marginale nell’economia, sostenendo i piccoli commercianti e gli artigiani.

⁵ R.S. Lopez, *Le origini della banca medievale*, in R.S. Lopez, J. Le Goff, Th. W. Blomquist et al. *L’alba della banca. Le origini del Sistema bancario tra Medioevo ed Età Moderna*, Dedalo, Bari, 1979

⁶ R.S. Lopez, *Le origini della banca medievale*, in R.S. Lopez, J. Le Goff, Th. W. Blomquist et al. *L’alba della banca. Le origini del Sistema bancario tra Medioevo ed Età Moderna*, Dedalo, Bari, 1979

⁷ R.S. Lopez, *Le origini della banca medievale*, in R.S. Lopez, J. Le Goff, Th. W. Blomquist et al. *L’alba della banca. Le origini del Sistema bancario tra Medioevo ed Età Moderna*, Dedalo, Bari, 1979

⁸ R.S. Lopez, *Le origini della banca medievale*, in R.S. Lopez, J. Le Goff, Th. W. Blomquist et al. *L’alba della banca. Le origini del Sistema bancario tra Medioevo ed Età Moderna*, Dedalo, Bari, 1979

La divisione tra banchieri e mercanti si colma in Europa, nel XIII secolo, grazie all'impulso proveniente dall'Italia, in particolare nel centro-nord dove si afferma una borghesia dinamica e la figura del mercante. Si assiste ad una rinascita della finanza in concomitanza con la ripresa dei commerci e lo sviluppo delle economie urbane, favorendo così il decollo dell'attività bancaria, stando alle testimonianze scritte dei libri di conto, della corrispondenza e delle memorie personali⁹. I banchieri allargano la portata delle proprie operazioni, introducendo il frazionamento dei depositi, che sarebbe stato terreno fertile per la nascita delle compagnie e delle corporazioni.

Non è solo Genova a imporsi in questo campo, ma anche le altre città marinare e i comuni del centro-nord, in quanto il boom economico che si registra a partire dal 1100 determina l'espansione del credito; se il credito commerciale, alquanto rischioso, non era spesso in grado di rispondere alla domanda, il credito concesso "tramite scoperti di conto o contratti secchi di cambio"¹⁰ diventa sicuramente più attraente. Il mercante poteva incaricare un banchiere di fornire cambio estero in una piazza estera, con l'accordo, palese o occulto, di rinunciare "al rimborso all'estero al fine di ottenere un pagamento sulla piazza e nella valuta d'origine"¹¹, per cui si creava un credito di ritorno. I banchi iniziano ad assolvere ad un ruolo di primo piano nello sviluppo economico, trasformandosi poi in compagnie di mercanti-banchieri.

Si avverte, dunque, la necessità di una nuova figura, quella del professionista del denaro che conceda prestiti e sappia ovviare all'ingombro delle monete e dei sacchetti di denaro; definiti usurai, siedono ad un banco connotato da un panno verde in cui ricevono i commercianti e "utilizzano una bilancia o scrivono cifre su un libro"¹².

Nel Basso Medioevo si stagliano due tipologie di banchieri, i banchieri di deposito che raccolgono il denaro dei piccoli e medi risparmiatori concedendo un relativo interesse, solitamente investito in attività a basso rischio, e i mercanti banchieri che si inseriscono nel circuito finanziario per reperire i finanziamenti utili per i propri progetti commerciali, salvo poi rendere l'attività bancaria un'attività fine a sé stessa, al servizio dell'impresa; le figure di minore rilevanza rimangono gli usurai ed i prestatori su pegno. Tutti coloro che, infatti, disponevano di una considerevole liquidità, come proprietari terrieri, mercanti o membri della Chiesa cattolica, compresi i Templari, oltre agli operatori di religione ebraica, erano in grado

⁹ *I fattori dello sviluppo economico: la finanza (parte prima: dal Medioevo al XVIII Secolo)*, Nuova Serie, n.7, febbraio 2012, https://www.senato.it/3182?newsletter_item=1447&newsletter_numero=136

¹⁰ R.S. Lopez, J. Le Goff, Th. W. Blomquist et al. *L'alba della banca. Le origini del Sistema bancario tra Medioevo ed Età Moderna*, Dedalo, Bari, 1979

¹¹ R.S. Lopez, J. Le Goff, Th. W. Blomquist et al. *L'alba della banca. Le origini del Sistema bancario tra Medioevo ed Età Moderna*, Dedalo, Bari, 1979

¹² F. Franceschi, *La nascita della banca*, *Storica*, National Geographic, 21 ottobre 2022, https://www.storicang.it/a/nascita-della-banca_15030

di effettuare prestiti a sostegno dei consumi, in cambio di un pegno e con la richiesta di interessi molto elevati; questi operatori del mercato sono stati definiti usurai¹³.

L'usuraio si può considerare un banchiere "che beneficia dei profitti più ignomignosi, poiché il prestito ad interesse gli frutta denaro senza lavorare"¹⁴, guadagnando anche mentre dorme, come afferma Pietro il Cantore. Ben presto l'usuraio viene accomunato ai peggiori malfattori, in qualità di attore delle peggiori attività, per cui paragonabile a qualsiasi rapinatore o ladro. In particolare l'usuraio appare come il ladro del tempo, "cioè di un bene divino e insieme comune"¹⁵.

Malgrado la massiccia presenza dei banchi ebraici, questi non sono certo quelli più rappresentativi, in quanto gli uomini di affari italiani che invadono effettivamente l'Europa sono i Lombardi, provenienti da città Piemontesi e solo marginalmente da alcuni centri della Lombardia e della Toscana. In particolare è Lucca a svolgere un ruolo di primo piano con mercanti che amano esplorare le vie europee, operando su scala internazionale e focalizzandosi sulle fiere dello Champagne; i mercanti lucchesi operano soprattutto nell'Europa Settentrionale, sfruttando le fiere, evitando i banchieri di commercio stranieri¹⁶.

I Lombardi praticano cambio monetario e operazioni creditizie, organizzati in piccole società che pagavano ai governi locali una tassa annua di esercizio; i loro prestiti venivano concessi per pochi mesi ad un tasso di interesse di due denari. Sono "ammirati per la loro superiorità economica e disprezzati per la loro spregiudicatezza"¹⁷, come si apprende da una protesta fiamminga della fine del Duecento in merito ai dazi da pagare. Forse più che banchieri si possono considerare dei banchi di pegno, certamente differenti dai cambiavalute, per lo più genovesi, in grado di incrementare la propria disponibilità di denaro, accettando anche i depositi.

Sono, però, i mercanti, fondatori di compagnie, a raccogliere importanti somme di denaro e a cercare i soci, anche estranei all'attività, a rendere la funzione bancaria imprescindibile per il progetto commerciale. Le più grandi famiglie nobili, d'altra parte, iniziano ad effettuare significativi versamenti tanto da rendere queste banche "molto capitalizzate"¹⁸ e quindi in grado

¹³ Cfr., F. Franceschi, *La nascita della banca*, Storica, National Geographic, 21 ottobre 2022, https://www.storicang.it/a/nascita-della-banca_15030

¹⁴ J. Le Goff, *Usurai e Purgatorio*, in R.S. Lopez, J. Le Goff, Th. W. Blomquist et al. *L'alba della banca. Le origini del Sistema bancario tra Medioevo ed Età Moderna*, Dedalo, Bari, 1979

¹⁵ J. Le Goff, *Usurai e Purgatorio*, in R.S. Lopez, J. Le Goff, Th. W. Blomquist et al. *L'alba della banca. Le origini del Sistema bancario tra Medioevo ed Età Moderna*, Dedalo, Bari, 1979

¹⁶ Cfr. Th. W. Blomquist, *Le origini della banca in un Comune italiano: Lucca nel XIII secolo*, in R.S. Lopez, J. Le Goff, Th. W. Blomquist et al. *L'alba della banca. Le origini del Sistema bancario tra Medioevo ed Età Moderna*, Dedalo, Bari, 1979

¹⁷ Cfr. Th. W. Blomquist, *Le origini della banca in un Comune italiano: Lucca nel XIII secolo*, in R.S. Lopez, J. Le Goff, Th. W. Blomquist et al. *L'alba della banca. Le origini del Sistema bancario tra Medioevo ed Età Moderna*, Dedalo, Bari, 1979

¹⁸ *I fattori dello sviluppo economico: la finanza (parte prima: dal Medioevo al XVIII Secolo)*, Nuova Serie, n.7, Febbraio 2012, https://www.senato.it/3182?newsletter_item=1447&newsletter_numero=136

di affrontare operazioni internazionali, prestare grosse somme di denaro e creare numerose filiali all'estero. Gli operatori italiani, creatori delle prime grandi banche, mantengono, però, un sostanziale monopolio in questo campo fino alla fine del Medioevo, per cui lo storico J.F. Bergier ha individuato propriamente in Italia la genesi della banca, affermando “La banca fu italiana per nascita e tale rimase sino alla fine del XV secolo”¹⁹.

Diverse forme finanziarie vengono individuate per facilitare i commerci, sempre molto pericolosi, come il credito commerciale, i Titoli di Stato, i titoli di emittenti privati ed i contratti assicurativi, ma fra tutti spicca la lettera di cambio: uno strumento di debito a nome di un acquirente che prometteva di pagare una somma specifica in una data futura prefissata, nella sua città. La lettera di cambio, assimilabile alla cambiale, apre effettivamente la strada alle moderne attività di gestione bancaria. Malgrado la Chiesa proibisca l'usura e di conseguenza lo sconto delle cambiali, di fatto viene aggirato tale vincolo attraverso la specificazione del tasso di cambio nella transazione, realizzando così uno sconto di fatto e attuando il “principio del valore temporale del denaro”²⁰.

È ormai acclarato che siano stati proprio gli Italiani ad introdurre in Inghilterra tecniche finanziarie e commerciali molto sofisticate in grado di fornire un significativo impulso all'economia inglese; i significativi prestiti forniti alla Corona, infatti, consentirono al governo di avere una maggiore forza ma anche “una nuova duttilità”²¹, malgrado per gli Inglesi fosse impossibile evitare dei fallimenti, essendo i governanti poco prudenti; è innegabile l'importanza degli Italiani nella finanza regia, anche se i Ricciardi, i Frescobaldi, i Bardi e i Peruzzi mettevano in guardia dalla cattiva gestione della Corona, volta a spendere essenzialmente per le guerre, evitando gli investimenti produttivi.

Il meccanismo di rimborso consisteva, infatti, nell'assicurare ai banchieri italiani i frutti dei dazi doganali, per cui le entrate potevano essere anticipate, ma le garanzie di rimborso erano sempre alquanto labili, per cui si registra la scelta di alcuni banchieri di non concedere più prestiti. Gli interessi, inoltre, non erano così alti e pertanto risultava difficile coprire le spese e le perdite, per cui alcuni banchieri erano fortunati se riuscivano a recuperare almeno il capitale investito, contando comunque che il cambio estero rimaneva uno strumento “per realizzare profitti al riparo dalla taccia di usura”²².

¹⁹ J.F. Bergier, *Dall'Italia del XV Secolo alla Germania del XVI: una nuova concezione della banca?*, in R.S. Lopez, J. Le Goff, Th. W. Blomquist et al. *L'alba della banca. Le origini del Sistema bancario tra Medioevo ed Età Moderna*, Dedalo, Bari, 1979

²⁰ F.S. Mishkin, S.G. Eakins, E. Beccalli, *Istituzioni e Mercati finanziari*, Pearson, Milano, 2019

²¹ Th. W. Blomquist, *Le origini della banca in un Comune italiano: Lucca nel XIII secolo*, in R.S. Lopez, J. Le Goff, Th. W. Blomquist et al. *L'alba della banca. Le origini del Sistema bancario tra Medioevo ed Età Moderna*, Dedalo, Bari, 1979

²² M. Prestwich, *Mercanti italiani in Inghilterra tra la fine del XIII Secolo e l'inizio del XIV*, in R.S. Lopez, J. Le Goff, Th. W. Blomquist et al. *L'alba della banca. Le origini del Sistema bancario tra Medioevo ed Età Moderna*, Dedalo, Bari, 1979

L'accettazione dei depositi è una delle attività che fanno parte delle operazioni bancarie delle compagnie italiane, fondi depositati presso le ditte madri in Italia; si registra che i mercanti italiani non accettavano depositi in Inghilterra, ma in Italia, contando sul cambio estero come “una delle voci più importanti dell'attività d'affari”²³, utilizzando logicamente la lettera di cambio, dal momento che la Corona inglese vietava l'esportazione di moneta.

Gran parte delle grandi compagnie fiorentine, genovesi ed anche veneziane estendono le proprie diramazioni in altre città italiane e all'estero, basti pensare ai Medici che possedevano banche a Roma, Venezia, Avignone, Catalogna, Ginevra ed in seguito a Lione, a Bruges e a Londra. Molti mercanti-banchieri decidono addirittura di stabilirsi all'estero, per curare i propri affari dove sono locate le filiali.

È però negli ultimi anni del XV secolo e poi nel 1500 che si annovera un nuovo fenomeno che vede l'avvicinarsi ed il trasferimento delle istituzioni bancarie; chiaramente gli Italiani non volevano rinunciare a quel monopolio egemonico che avevano sul commercio e sulle finanze, ma dovevano prendere atto dell'incipiente concorrenza sul mercato monetario internazionale. Già a partire dal 1520 le banche italiane ricoprono un ruolo secondario, essendosi forse determinato “un cedimento del dinamismo delle banche italiane”²⁴. I veri concorrenti sono i Francesi, i banchieri di Lione e anche i Fiamminghi, con i centri propulsori di Bruges e Anversa, in cui il boom economico è determinato da “una nuova distribuzione di carte nel gioco dei grandi affari”²⁵.

Il vero fattore destabilizzante per le banche italiane è l'emergere dei Fugger che vivono un'ascesa senza precedenti in Germania a partire dal 1490. Le banche italiane iniziano a perdere “il loro carattere esclusivo”²⁶, ma non scompaiono del tutto, quanto più che altro si assiste ad uno spostamento dal sud al nord delle Alpi, per cui la banca tedesca assume la stessa funzione della banca italiana, a causa dei mutamenti strutturali dell'economia europea.

Senza dubbio tale trasferimento si può anche inerire alle sollevazioni politiche dell'epoca, alle guerre borgognone e alle guerre in Italia, con la conseguente affermazione degli Asburgo.

²³ M. Prestwich, *Mercanti italiani in Inghilterra tra la fine del XIII Secolo e l'inizio del XIV*, in R.S. Lopez, J. Le Goff, Th. W. Blomquist et al. *L'alba della banca. Le origini del Sistema bancario tra Medioevo ed Età Moderna*, Dedalo, Bari, 1979

²⁴ J.F. Bergier, *Dall'Italia del XV Secolo alla Germania del XVI: una nuova concezione della banca?*, in R.S. Lopez, J. Le Goff, Th. W. Blomquist et al. *L'alba della banca. Le origini del Sistema bancario tra Medioevo ed Età Moderna*, Dedalo, Bari, 1979

²⁵ J.F. Bergier, *Dall'Italia del XV Secolo alla Germania del XVI: una nuova concezione della banca?*, in R.S. Lopez, J. Le Goff, Th. W. Blomquist et al. *L'alba della banca. Le origini del Sistema bancario tra Medioevo ed Età Moderna*, Dedalo, Bari, 1979

²⁶ J.F. Bergier, *Dall'Italia del XV Secolo alla Germania del XVI: una nuova concezione della banca?*, in R.S. Lopez, J. Le Goff, Th. W. Blomquist et al. *L'alba della banca. Le origini del Sistema bancario tra Medioevo ed Età Moderna*, Dedalo, Bari, 1979

È molto probabile che i mercanti-banchieri italiani, che avevano affinato la tecnica bancaria e avevano saputo cogliere numerose occasioni, “si fossero appiattiti in una comoda *routine*”²⁷, indebolendosi così lo spirito dinamico e competitivo. Contemporaneamente vi erano imprenditori al nord delle Alpi che “non ancora narcotizzati dal profitto cercavano di farsi strada”²⁸. Proprio a queste nuove figure, desiderose di conquistare il commercio e la finanza internazionali, si deve la nascita del capitalismo moderno, non più organizzato a sistema ma un vero e proprio “abito mentale”²⁹.

1.1.1 Il cambiamento degli equilibri economici e finanziari

La banca italiana dopo il 1500 vive, dunque, un forte rallentamento sia degli affari che dei profitti, dipendendo essenzialmente da Lione e da Ginevra, per cui malgrado nel XVI secolo si affermi una nuova generazione di banchieri toscani, si registra una mancanza di prospettiva e una sottovalutazione della città di Anversa che già aveva soppiantato Bruges.

I mercanti-banchieri italiani hanno denotato una forte cecità, continuando a puntare su Bruges, e non rendendosi conto che ad Anversa venivano convogliate le merci provenienti dalle Americhe; i banchieri italiani riescono a concludere qualche impresa prima del crollo definitivo, avendo perso il mercato di distribuzione e anche il servizio di cambio delle valute, ma il sistema di credito da solo ormai non poteva essere funzionale al mantenimento della loro antica posizione. Sicuramente sono i Genovesi a rendersi conto di questo cambiamento e molti si stabiliscono in Germania e nella Franca Contea, ritirandosi da Lione.

Gli uomini di affari tedeschi sono stati, senza dubbio, i primi a riconoscere le possibilità offerte dal mercato di Anversa e a fidarsi, tanto che accanto ai Fugger si affermano anche i Welser, prendendo il posto lasciato proprio dagli Italiani.

A partire dal 1500 la banca tedesca inizia la propria ascesa grazie al trasferimento di capitali con operazioni commerciali e finanziarie e con l’arrivo di metalli come argento e rame. Sotto il regno di Carlo V nasce e si sviluppa “una vera e propria classe di banchieri”³⁰, anche essi

²⁷ J.F. Bergier, *Dall’Italia del XV Secolo alla Germania del XVI: una nuova concezione della banca?*, in R.S. Lopez, J. Le Goff, Th. W. Blomquist et al. *L’alba della banca. Le origini del Sistema bancario tra Medioevo ed Età Moderna*, Dedalo, Bari, 1979

²⁸ J.F. Bergier, *Dall’Italia del XV Secolo alla Germania del XVI: una nuova concezione della banca?*, in R.S. Lopez, J. Le Goff, Th. W. Blomquist et al. *L’alba della banca. Le origini del Sistema bancario tra Medioevo ed Età Moderna*, Dedalo, Bari, 1979

²⁹ J.F. Bergier, *Dall’Italia del XV Secolo alla Germania del XVI: una nuova concezione della banca?*, in R.S. Lopez, J. Le Goff, Th. W. Blomquist et al. *L’alba della banca. Le origini del Sistema bancario tra Medioevo ed Età Moderna*, Dedalo, Bari, 1979

³⁰ J.F. Bergier, *Dall’Italia del XV Secolo alla Germania del XVI: una nuova concezione della banca?*, in R.S. Lopez, J. Le Goff, Th. W. Blomquist et al. *L’alba della banca. Le origini del Sistema bancario tra Medioevo ed Età Moderna*, Dedalo, Bari, 1979

mercanti-banchieri che già da generazioni operavano. Questa classe diviene indispensabile per gli Asburgo, a cui forniscono strumenti finanziari e monetari significativi.

Le banche tedesche, così come lo erano state quelle italiane, contavano di pochi soci, parenti stretti o membri dello stesso clan familiare, garanzia da sempre nella storia della banca. È pacifico, dunque, affermare che i Tedeschi hanno seguito la stessa linea di condotta degli Italiani sia nell'organizzazione che nella definizione della finalità della compagnia, unica differenza consisteva nel fatto che le banche italiane erano spesso suddivise in filiali, mentre quelle tedesche erano essenzialmente centralizzate.

Ciò che inoltre ha caratterizzato le banche tedesche è stata la formazione di cartelli e monopoli, questi ultimi già conosciuti dagli Italiani, ma che nelle mani dei Tedeschi, assurgono a strumento privilegiato, a salvaguardia degli interessi dell'Impero. Dove le compagnie tedesche mostrano delle criticità, sono senza dubbio le tecniche contabili e bancarie, per cui la contabilità a partita doppia sarà introdotta molto tardi, mentre era ben nota a qualsiasi contabile italiano.

È bene, dunque, sottolineare la diversa mentalità degli uomini d'affari tedeschi che non consideravano “il credito come fine a se stesso, o anche il guadagno per il piacere del guadagno”³¹, il loro punto di riferimento concreto era il traffico delle merci, lo sfruttamento delle miniere e la produzione industriale.

Per tutto il XVI secolo nascono, inoltre, le cosiddette banche pubbliche, una creazione originale che non aveva precedenti nei modelli mediterranei, volte a rispondere alle necessità locali e regionali; venivano offerti crediti ai clienti pubblici e privati, si effettuavano trasferimenti e si amministravano i complessi patrimoniali.

I Tedeschi, quindi, hanno rimodellato quella banca nata in Italia in base alla loro economia e al proprio spirito, annullando qualsiasi soluzione di continuità tra il Quattrocento italiano e il Cinquecento tedesco; per cui si può parlare di uno spostamento e di un mutamento “nella natura dell'istituzione”³², tanto che se gli Italiani si possono definire gli inventori della banca e dei suoi strumenti, i Tedeschi hanno conferito ad essa un posto nell'economia e nella società.

Nel Seicento è la volta dell'egemonia olandese, che vede Amsterdam come “la principale piazza finanziaria d'Europa”³³, destinata a mantenere tale egemonia fino al secolo successivo. La forza finanziaria dell'Olanda si basa sulla ricchezza dei commerci e sulla potenza finanziaria,

³¹ J.F. Bergier, *Dall'Italia del XV Secolo alla Germania del XVI: una nuova concezione della banca?*, in R.S. Lopez, J. Le Goff, Th. W. Blomquist et al. *L'alba della banca. Le origini del Sistema bancario tra Medioevo ed Età Moderna*, Dedalo, Bari, 1979

³² J.F. Bergier, *Dall'Italia del XV Secolo alla Germania del XVI: una nuova concezione della banca?*, in R.S. Lopez, J. Le Goff, Th. W. Blomquist et al. *L'alba della banca. Le origini del Sistema bancario tra Medioevo ed Età Moderna*, Dedalo, Bari, 1979

³³ *I fattori dello sviluppo economico: la finanza (parte prima: dal Medioevo al XVIII Secolo)*, Nuova Serie, n.7, febbraio 2012, https://www.senato.it/3182?newsletter_item=1447&newsletter_numero=136

quest'ultima figlia della favorevole posizione geografica, dell'ampia disponibilità di torba, della prosperità agricola, ma soprattutto dell'assenza dell'aristocrazia e di una Chiesa dal forte ascendente. La tolleranza religiosa, da sempre predicata dall'Olanda, aveva reso, inoltre, i Paesi Bassi un rifugio per chi era costretto a lasciare la terra d'origine per motivi religiosi.

L'elemento distintivo del sistema finanziario olandese è “la maggiore formalizzazione dei mercati finanziari”³⁴, tanto che nel 1608 nasce la prima borsa valori, la Borsa di Amsterdam, “come mercato per merci (principalmente) e titoli (con minore importanza)”³⁵.

La grande espansione della Borsa di Amsterdam determina la bolla dei tulipani, nel biennio 1636-1637, per cui i prezzi dei bulbi di tulipano aumentarono così da determinare il fallimento di molti speculatori.

Nascono anche le banche centrali, la prima proprio ad Amsterdam nel 1609, banche pubbliche create dai governi con lo scopo di facilitare i pagamenti.

Nella seconda metà del Settecento gli operatori commerciali olandesi iniziano a perdere le condizioni di prestigio acquisite, a causa dello sviluppo industriale negli Stati nazionali in cui ci si avvale dei propri mercati interni, come ad esempio nel Mar Baltico e in Inghilterra. Il declino commerciale dell'Olanda investe il settore finanziario con una conseguente fuoriuscita di capitali, in quanto gli affaristi olandesi “acquistarono una parte importante del debito pubblico emesso dalla Corona britannica, divennero azionisti delle principali società commerciali e finanziarie di quel Paese e compirono anche importanti investimenti nel settore manifatturiero”³⁶.

Stava, quindi, sorgendo una nuova potenza economica, l'Inghilterra, che, dopo aver beneficiato dell'espansione mercantile nelle Americhe e di una significativa rivoluzione agricola, vive un vero e proprio boom economico a metà del Settecento con la rivoluzione industriale. Dopo la Gloriosa rivoluzione e la nascita della Monarchia costituzionale, l'Inghilterra vive una stabilità politica che rende i cittadini fiduciosi in qualità di risparmiatori. Già alla fine del Seicento vengono creati nuovi strumenti finanziari, come le obbligazioni a breve termine, che prevedevano un rimborso dei buoni emessi dallo Stato regolare, sulla base degli introiti realizzati dal Tesoro³⁷. La crescita del numero degli investitori nei titoli pubblici ha alimentato l'economia inglese, fornendo ad essa delle risorse di ampio raggio impiegate nella realizzazione

³⁴ F.S. Mishkin, S.G. Eakins, E. Beccalli, *Istituzioni e Mercati finanziari*, Pearson, Milano, 2019

³⁵ F.S. Mishkin, S.G. Eakins, E. Beccalli, *Istituzioni e Mercati finanziari*, Pearson, Milano, 2019

³⁶ *I fattori dello sviluppo economico: la finanza (parte prima: dal Medioevo al XVIII Secolo)*, Nuova Serie, n.7, febbraio 2012, https://www.senato.it/3182?newsletter_item=1447&newsletter_numero=136

³⁷ Cfr. *I fattori dello sviluppo economico: la finanza (parte prima: dal Medioevo al XVIII Secolo)*, Nuova Serie, n.7, Febbraio 2012, https://www.senato.it/3182?newsletter_item=1447&newsletter_numero=136

di infrastrutture e nei finanziamenti per le nuove imprese che la rivoluzione industriale richiedeva.

1.2 1861: L'unificazione del sistema bancario italiano

Con l'unificazione italiana, prende forma il sistema creditizio italiano che si correla anche a un'espansione dell'economia, non più a carattere regionale, ma nazionale. Il primo riordino viene attuato nel 1863, mentre il secondo nel 1867, prendendo come riferimento i modelli d'Oltralpe, dal momento che il neo-Stato non aveva punti di riferimento propri. Il sistema bancario constava, infatti, di “segmenti operativi diversi³⁸: istituti di emissione, banche di credito ordinario, casse di risparmio, monti di pietà, monti frumentari”, senza tenere conto che al sud esistevano isolati Istituti come il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia.

In concomitanza con la creazione di società industriali e ferroviarie, le banche di credito ordinario aumentano le attività e gli strumenti, ampliando anche la sfera territoriale. Si crea, infatti, la Banca Nazionale, che svolge un ruolo fondamentale per la crescita aziendale.

Già negli anni Ottanta e poi in età giolittiana, si assiste però a delle crisi bancarie, figlie “della morfologia del capitalismo italiano”³⁹ e di un mercato finanziario alquanto debole, fiaccato dal sistema fiscale. Lo stesso mercato dei capitali, d'altra parte, era insufficiente per gli strumenti finanziari, per cui il rapporto tra banche e industrie resta di natura bancaria, comprendendo anche il vincolo partecipativo.

Nei primi anni dell'unificazione, il sistema creditizio si trova ad operare in una realtà in cui gli istituti di emissione svolgono operazioni elementari, tranne che per pochissime regioni come la Lombardia, in cui il sistema economico risulta più moderno. Perdurano, inoltre, tensioni e contrasti tra la Banca Nazionale del Regno d'Italia, la Banca Nazionale Toscana, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia.

È bene specificare che la Banca Nazionale, in questa fase storica, affianca continuamente il Tesoro nelle operazioni nazionali e internazionali e nel finanziamento del settore privato, rimanendo però poco coinvolta nelle attività economiche delle diverse zone del Paese.

³⁸ S. La Francesca, *Storia del sistema bancario italiano*, Il Mulino, Bologna, 2004

³⁹ S. La Francesca, *Storia del sistema bancario italiano*, Il Mulino, Bologna, 2004

Gli istituti che caratterizzano l'ossatura "del sistema monetario nazionale"⁴⁰ sono quelli di emissione, fondamentali per l'ammodernamento ma soprattutto per omogeneizzare il sistema dei pagamenti del Paese.

Nel primo cinquantennio, infatti, viene sottovalutato quello che doveva essere l'interesse primario, ovvero l'unificazione dell'emissione dei biglietti di banca, lasciando così che soprattutto al sud si seguisse un'attività complementare a quella nazionale.

Ne deriva che lo stato del sistema dei pagamenti resta primitivo per molto tempo e anche quando aumenta la circolazione delle monete, i biglietti emessi sono presentati "per un quintuplo rispetto al volume della circolazione"⁴¹.

Lo snodo fondamentale nell'economia italiana diviene, dunque, il corso forzoso, ovvero l'inconvertibilità in oro dei biglietti di banca, in quanto esso rappresenta il punto di partenza di una situazione monetaria e fiscale, che vede l'intervento statale con il ricorso al debito pubblico. Il ricorso al corso forzoso è una risposta al bisogno di coprire il bilancio pubblico, così da garantire la sopravvivenza finanziaria.

Solo dopo alcuni decenni, i flussi di risparmio diventano più consistenti, malgrado la produzione di reddito sia limitata e la pressione fiscale crescente, ma ciò è dovuto alle rendite derivanti dall'investimento in titoli pubblici.

Senza dubbio, grazie al corso forzoso, è possibile per l'Italia aumentare le esportazioni di seta, bestiame, granaglie, farine e paste, con una crescita costante, anche se lenta, a partire dal 1870. La dinamica degli scambi nelle attività economiche monetizza l'economia, cosa che modernizza il sistema dei pagamenti e permette di accreditare "il sistema bancario presso la generalità degli operatori economici"⁴². Nel 1874, con la legge Minghetti, si giunge al compromesso "triopolitico"⁴³, per regolare la circolazione durante il corso forzoso.

Per lo sviluppo industriale, entrano in gioco quasi in maniera esclusiva il Credito Mobiliare e la Banca Generale, istituti dalla vocazione tipicamente finanziaria, che ricorrevano al credito interbancario o estero; per quanto non riuscissero a mobilitare risorse adeguate, queste istituzioni restano il punto di riferimento per il mercato finanziario e dell'incipiente industria.

Senza dubbio è la realtà lombarda a denotare uno sviluppo virtuoso grazie a una "sinergia di successo tra un sistema bancario di solida e prudente tradizione come le casse di risparmio e le

⁴⁰ S. Cardarelli, V. Sannucci, E. Tuccimei, A. Gigliobianco, *Ricerche per la storia della Banca d'Italia*, Collana Storica della Banca d'Italia, vol.1, Laterza, Roma-Bari, 1990

⁴¹ S. La Francesca, *Storia del sistema bancario italiano*, Il Mulino, Bologna, 2004

⁴² G. Pittaluga, *La monetizzazione del regno d'Italia*, in P. Ciocca (a cura di) *Il progresso economico dell'Italia. Permanenze, discontinuità, limiti*, Il Mulino, Bologna, 1994

⁴³ P. Pecorari, *La fabbrica dei soldi, istituti di emissione e questione bancaria in Italia (1861-1913)*, Pàtron, Bologna, 1994

nuove realtà bancarie”⁴⁴, volte a favorire il piccolo risparmio; nel 1888 ottengono anche il riconoscimento della personalità giuridica e quindi assoggettate ad una disciplina. Allo stesso tempo, sempre in Lombardia, registrano un grande sviluppo le banche popolari, che nel Mezzogiorno, per quanto proliferino, sono arretrate dalla crisi agraria.

Tale assunto evidenzia come in Italia permanga una marcata “compartimentalizzazione dell’attività creditizia”⁴⁵, da inerire alla repentina unificazione politica.

Con la crescita economica che si registra tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900, la Banca d’Italia rafforza il suo ruolo di istituto di emissione e si rende imprescindibile una legge, emanata nel 1893, “una riforma bancaria per risanare la moneta”⁴⁶ che dà il via ad un’attività normativa conclusasi di fatto nel 1898 e definita con la pubblicazione dei Testi Unici nel 1900 e nel 1910. Nasce, dunque, la banca mista, come fonte di canalizzazione del risparmio e in funzione dell’intermediazione finanziaria, che sostiene il capitalismo di recente formazione in Italia; proprio la banca mista riesce, pertanto, a fungere da spinta sullo sviluppo, pur non dotata di meccanismi di stabilizzazione, contenendo i fidi quando discenderanno i depositi.

Il sistema economico dell’inizio del XX secolo si fonda, dunque, su un circuito virtuoso che consente “l’allocazione del risparmio in funzione delle utilità produttive a prescindere dalla tipologia sociale di formazione del risparmio stesso e dalla relativa area territoriale di formazione”⁴⁷.

Chiaramente, dopo la crisi di borsa del 1907, la funzione della banca mista diventa più difficile e sicuramente meno trasparente, per cui si determinano numerose tensioni in quelle banche che avevano finanziato il precedente boom. Tale situazione impone, inoltre, che l’economia reale si alimenti di quella finanziaria, prevedendo degli intermediari bancari, a somiglianza del modello tedesco.

Nel passaggio tra ‘800 e ‘900 il sistema bancario italiano, quindi, si avvicina, sia per dimensioni che per tipologie, a quello europeo, in modo da assicurare un sistema finanziario stabile e garantire un equilibrio monetario.

Con lo scoppio del primo conflitto mondiale, aumentano il debito statale e la circolazione, per cui raddoppia il rapporto tra l’emissione dei biglietti di banca e i depositi bancari, ma la risposta a tali problemi è finanziaria, malgrado la Banca d’Italia non possieda strumenti adeguati di intervento. Di fatto viene adottata la nominatività azionaria e il sistema fiscale a carico delle azioni, cosicché fosse necessario il soccorso delle banche rispetto al capitale di rischio.

⁴⁴ S. La Francesca, *Storia del sistema bancario italiano*, Il Mulino, Bologna, 2004

⁴⁵ S. La Francesca, *Storia del sistema bancario italiano*, Il Mulino, Bologna, 2004

⁴⁶ S. La Francesca, *Storia del sistema bancario italiano*, Il Mulino, Bologna, 2004

⁴⁷ S. La Francesca, *Storia del sistema bancario italiano*, Il Mulino, Bologna, 2004

In questo modo la situazione economica italiana si muove in modo caotico rispetto al ciclo internazionale, per cui nel triennio 1919-1921 si riducono la produzione industriale e gli investimenti, tornando ai valori prebellici solo nel 1924.

D'altra parte, dopo la Prima Guerra Mondiale, si ha la sostituzione del sistema del Gold Standard, con quello del Gold Exchange Standard, fondato sull'oro e sulle valute a base aurea, sistema che determina in Europa le variazioni del tasso di sconto, mentre l'Italia sceglie di difendere la stabilità del sistema finanziario; a partire dal 1922 industria e banca in Italia si affacciano verso la ripresa, anche se è l'economia reale a migliorare rispetto a quella finanziaria. Certo è, che gioca un ruolo fondamentale il salvataggio del Banco di Roma da parte della stessa Banca d'Italia, quest'ultima ormai investita della responsabilità "nella gestione di imprese manifatturiere e bancarie, contravvenendo all'esigenza di mantenere una neutralità allocativa"⁴⁸.

Nel triennio dal 1922 al 1925 si registra, altresì, una forte espansione economica e il sostegno del credito, sempre funzionale allo sviluppo economico, ma con la crescita del debito pubblico Mussolini sostituisce il Ministro delle Finanze De' Stefani con Volpi, che attua la conversione forzata dei BOT, ma determina forti preoccupazioni sul cambio. Solo nel 1926 il Regime abbandona la tendenza liberistica per attuare un'ideologia corporativa, con l'intento di riportare la lira a quota 90 rispetto alla sterlina.

In questi anni nasce anche l'associazionismo bancario, che comporta una revisione del piano organizzativo e una formazione del personale bancario, a cui si richiedeva assoluta fedeltà; tale associazionismo viene sancito dalla Carta del Lavoro e poi dalla riforma bancaria.

La legge bancaria del 1926 prevede un insieme di interventi legislativi riguardanti l'unificazione, presso la Banca d'Italia, del servizio di emissione dei biglietti di banca, per cui l'attività bancaria ora viene disciplinata dal punto di vista normativo. Viene fissata la misura minima del capitale versato per le banche da poco costituite e per tutte le aziende di credito si stabilisce il rapporto necessario tra capitale versato, riserve e depositi. La stessa Banca d'Italia avrebbe dovuto informare il Regime sulla situazione dei conti di tutte le aziende di credito, per cui si disegnava fattivamente l'accentramento "del servizio di emissione dei biglietti di banca"⁴⁹.

Una regolamentazione esplicita spetta anche alle Casse di Risparmio e ai Monti di Pietà, tanto che si impone una fusione obbligatoria per gli istituti di dimensione minore, assorbiti da quelli

⁴⁸ G. Toniolo, *Il profilo economico*, in G. Toniolo, G. Guarino (a cura di), *La Banca d'Italia e il sistema bancario 1919-36*, Collana Storica della Banca d'Italia, Laterza, Roma-Bari, 1993

⁴⁹ S. La Francesca, *Storia del sistema bancario italiano*, Il Mulino, Bologna, 2004

più forti. Si stabilisce, comunque, che le Casse di Risparmio rimangano al servizio della comunità locale, con l'obbligo di erogare equamente credito e utili, nelle zone di competenza. La stretta creditizia viene, però, imposta dalla crisi del 1929, per cui le banche perdono il controllo dei tassi attivi, anche se in realtà si erano spinte troppo negli impieghi in prestiti e partecipazioni, negli anni precedenti.

Con la crisi delle banche cattoliche, tra il 1928 e il 1930, si inizia l'unificazione di alcuni istituti, con la conseguente messa in discussione del sistema delle banche miste.

Nel 1931 viene costituito l'IMI, Istituto Mobiliare Italiano, che opera "in forma bancariamente ortodossa"⁵⁰ in quanto rifiutava qualsiasi intervento di salvataggio nei confronti delle imprese; il suo compito consisteva, pertanto, in interventi di ristrutturazione finanziaria, così da consolidare i debiti delle grandi imprese e dei grandi gruppi, senza tenere conto del finanziamento delle medie e piccole imprese, cosa che impedisce di tenere conto del ciclo economico.

Tale scelta implica la creazione nel 1933 dell'Iri, Istituto per la Ricostruzione Industriale, dal momento che le perdite delle banche non erano differenti da quelle dei gruppi industriali; la banca così si compone ora di due parti, "una che aveva di fronte a sé una clientela da gestire, ed un'altra componente industriale che con la raccolta della clientela finanziava interventi creditizi o azionari"⁵¹.

La legge bancaria del 1936 viene influenzata proprio da quanto esperito, per cui la norma detta divieti per le aziende di credito, mentre affida alla Banca Centrale il ruolo di valutare l'opportunità per le banche di ricorrere all'emissione di valori mobiliari. Tale legge si è fondata sulla responsabilità della Banca Centrale di indirizzare gli altri istituti e sul potere di vigilanza prima ministeriale e poi della Banca d'Italia. Il concetto di raccolta di risparmio, inoltre, si modifica poiché ora contempla il deposito e il conto corrente, ma anche l'emissione e il collocamento dei valori mobiliari; chiaramente l'economia subiva un'impostazione dirigistica in nome della realtà economica nazionale, a discapito del mercato che fino ad allora aveva assolto ad un ruolo di supremazia.

Con tale riforma il sistema bancario nazionale risulta differenziato nelle sue vocazioni funzionali, ma mostra un certo consolidamento utile nel dopoguerra, quando si rendono necessarie normative organiche e "assetti finanziari equilibrati per la ricostruzione"⁵².

⁵⁰ G. Lombardo, *L'istituto mobiliare italiano*, vol.1, *Modello istituzionale e indirizzi operativi 1931-1936*, Il Mulino, Bologna, 1998

⁵¹ S. La Francesca, *Storia del sistema bancario italiano*, Il Mulino, Bologna, 2004

⁵² S. La Francesca, *Storia del sistema bancario italiano*, Il Mulino, Bologna, 2004

Nel 1945 la Banca d'Italia evidenzia, però, che lo Stato regola la distribuzione di tre quarti del risparmio nazionale, mentre un decimo fa capo agli enti cooperativi e un sesto alle banche private, situazione che denota le criticità della nazionalizzazione del credito.

1.2.1 Riforme strutturali e organizzative in età contemporanea

Quando nel 1946 l'Italia viene ammessa nel Fondo Monetario e nella Banca Mondiale, viene istituito il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, che introduce la riserva obbligatoria sui depositi delle aziende di credito, così da avere effetti tangibili sulla liquidità bancaria e il conto dei depositi; in tal modo, infatti, si scoraggia il ricorso agli alti tassi sulla raccolta e si evitano politiche creditizie temerarie.

Negli anni Cinquanta, per l'Italia non è ancora tempo per le grandi aperture al mercato finanziario, mentre il *merchant banking*⁵³ è monopolizzato da Mediobanca, che opera a sostegno dei grandi gruppi del capitalismo industriale italiano. Con l'avvento del boom economico fra il 1958 e il 1963, il sistema bancario si adatta alle nuove funzioni di una società in cui si è innescata una trasformazione veloce e dinamica, per cui si registra un aumento ininterrotto dell'indebitamento pubblico, per cui la Banca d'Italia, nel 1960 introduce dei perfezionamenti formali che devono portare ad avere un quadro preciso del "bilancio monetario nazionale"⁵⁴, con il rispetto consequenziale per la stabilità monetaria e la bilancia dei pagamenti, scelta che rende la politica monetaria una vera e propria protagonista.

Nei difficili anni Settanta, a causa dello shock petrolifero, le autorità monetarie riducono i tassi a breve e medio termine, facilitando la riduzione dei tassi a lungo termine, con una conseguente stretta creditizia.

L'Italia si inoltra nel clima dell'inflazione e della deflazione, soprattutto perché viene favorito il ricorso al credito a lungo termine per le operazioni a medio termine, realizzando una specie di protezionismo finanziario. Queste scelte contraddittorie sono dovute, negli anni Settanta, all'inadeguatezza della legge bancaria "concepita per forme di intermediazione diversificate, rispetto ad una tendenza del risparmio a concentrarsi in forma liquida del sistema bancario"⁵⁵,

⁵³ S. La Francesca, *Storia del sistema bancario italiano*, Il Mulino, Bologna, 2004

⁵⁴ D. Bellei, *L'evoluzione funzionale del sistema bancario nel contesto dello sviluppo economico*, p.103, https://rosa.uniroma1.it/rosa04/moneta_e_credito/article/view/13014

⁵⁵ F. Bresolin, *Le banche popolari nell'età repubblicana*, in *Le banche popolari nella storia d'Italia*, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia, 1999

mentre lo Stato inizia ad appropriarsi “del meccanismo di accumulazione capitalistica in Italia”⁵⁶.

Le banche acquisiscono nei loro portafogli le operazioni di imprese e di istituti di credito speciale, quest’ultimo a rischio a causa dello scarso apporto di capitale.

Il significativo indebitamento da parte delle imprese e il carico improprio di servizi che impone l’area pubblica, comportano che si controlli meno la compressione dei costi e la massimizzazione dei ricavi.

Con la legge n.675 del 1976, maturano le direttive che convoglieranno nella legge n.787 del 5 dicembre 1978, in base alla quale le aziende di credito e gli istituti di credito, previa autorizzazione della Banca d’Italia, sono autorizzati a promuovere “società consortili per azioni aventi per oggetto esclusivamente la sottoscrizione ed il collocamento di azioni e obbligazioni convertibili in azioni emesse da imprese industriali in dipendenza di aumenti di capitale connessi al risanamento economico e finanziario delle imprese stesse”⁵⁷.

I primi anni Ottanta sono connotati dal “«divorzio» tra Tesoro e Banca d’Italia con effetti riduttivi sull’intermediazione bancaria”⁵⁸, in quanto si assiste a una trasformazione sia produttiva che finanziaria di imprese che sono diventate ormai competitive sul mercato. Ciò comporta un’evoluzione della domanda e dell’offerta di credito e di conseguenza una rivisitazione della politica monetaria, per cui le banche italiane cominciano ad inserirsi nel sistema bancario internazionale, malgrado la loro presenza non sia massiccia.

Alla metà degli anni Ottanta si avverte, dunque, la necessità di una revisione o “l’integrazione della legge bancaria mezzo secolo dopo l’emanazione”⁵⁹, tanto che già nel 1983 il governatore Ciampi propone l’avvio dell’attività di *merchant banking* al fine di favorire la quotazione in borsa delle medie imprese, rimettendo così in discussione il sistema bancario vigente dal dopoguerra; la banca risultava, infatti, da tempo, immobile e cristallizzata in relazione ai cambiamenti dei mercati nazionali e internazionali.

Se un’innovazione vi era stata, si poteva ravvisare solo a livello amministrativo e sotto la guida della Banca d’Italia; il passaggio da una situazione di immobilità ad un mercato meno regolamentato non poteva, però, avvenire in maniera repentina, soprattutto tenendo conto del debito pubblico e degli squilibri con l’estero; quello che andava riguardato ineriva le scadenze

⁵⁶ F. Bresolin, *Le banche popolari nell’età repubblicana*, in *Le banche popolari nella storia d’Italia*, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia, 1999

⁵⁷ E. Filippi, *Ristrutturazione industriale e risanamento finanziario delle imprese*, in R. Prodi, F. Gobbo (a cura di), *Per una ristrutturazione e riconversione dell’industria in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1980

⁵⁸ S. La Francesca, *Storia del sistema bancario italiano*, Il Mulino, Bologna, 2004

⁵⁹ S. La Francesca, *Storia del sistema bancario italiano*, Il Mulino, Bologna, 2004

e i rischi finanziari in merito all'allocazione delle risorse, la valutazione del merito creditizio e l'intermediazione dei servizi⁶⁰.

Tale impellenza dà l'avvio alla discussione sulle alternative possibili tra la specializzazione bancaria, la banca universale e il gruppo polifunzionale, che non comporta effetti concreti fino agli anni Novanta, per cui il profilo bancario rimane strutturato e differenziato tra le diverse tipologie operative “di cui si avvertono invece opportunità di convergenza”⁶¹. Le asimmetrie delle strutture bancarie, rispetto ai sistemi europei, permangono fino agli anni Novanta, anche se nella seconda parte degli anni Ottanta la Banca Centrale inizia a coordinare “rilevanti aree di attività e istituire processi di circolarità costituenti condizione essenziale dell'evoluzione del sistema dei pagamenti”⁶².

Sempre in questi anni, lo scenario dell'intermediazione finanziaria denota cambiamenti per il fatto che mercati e istituzioni diversificano il prodotto ed elevano i livelli di efficienza e di efficacia. L'intermediazione bancaria tradizionale viene, ormai, considerata “ un'area d'affari matura”⁶³ a cui si affianca un'ampia offerta di servizi finanziari, assolutamente diversificati soprattutto nel campo dei servizi non creditizi, che rappresenta un'area d'affari emergente. La legge n.218, 30 luglio 1990, di Amato, ridisegna l'architettura del sistema creditizio che assume, con la società per azioni, il carattere di impresa, in modo tale che le imprese bancarie e pubbliche possano operare con maggiore snellezza operativa, offrire trasparenza e soprattutto “fare appello per il capitale di rischio al risparmio del pubblico”⁶⁴. L'istituto della società per azioni conferisce alla banca il carattere di universalità atto a garantire omogeneità di disciplina a livello internazionale, con una conseguente significativa applicazione al mercato. La legge Amato investe tutto il sistema bancario e non soltanto il settore pubblico, cosicché i modelli organizzativi si basino sulle regole di efficienza e la banca sia come un'impresa “sempre più soggetta a valutazioni di economicità”⁶⁵.

Il nuovo scenario non comporta l'estinzione dell'ente originario, ma determina la cessazione della sua attività creditizia, pur avendo acquisito “in contropartita il pacchetto azionario della nuova società bancaria”⁶⁶.

⁶⁰ Cfr. M. Onado, *Introduzione alla parte III, La specializzazione nell'ambito del sistema bancario italiano nel decennio 1975-1986*, in *Banca e mercato*, ricerca promossa dalla Banca Commerciale Italiana, coordinata da F. Cesarini, M. Grillo, M. Monti, M. Onado, Il Mulino, Bologna, 1988

⁶¹ S. La Francesca, *Storia del sistema bancario italiano*, Il Mulino, Bologna, 2004

⁶² T. Padoa Schioppa, F. Passacantando, *Il sistema dei pagamenti*, in *La politica monetaria in Italia*, (a cura di) F. Cotula, Il Mulino, Bologna, 1989

⁶³ P. Mottura, *Problemi attuali di strategia dell'attività bancaria*, in *Strategie e politiche aziendali*, Accademia Italiana di Economia Aziendale, Clueb, Bologna, 1989

⁶⁴ S. La Francesca, *Storia del sistema bancario italiano*, Il Mulino, Bologna, 2004

⁶⁵ G. Amato, *Due anni al Tesoro*, Il Mulino, Bologna, 1990

⁶⁶ S. La Francesca, *Storia del sistema bancario italiano*, Il Mulino, Bologna, 2004

L'iter legislativo si conclude con la legge bancaria, decreto legislativo 1° settembre 1993, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, con l'attuazione delle direttive Cee e con l'organica strutturazione "delle norme aventi forza di legge gradualmente innestate nel corpo originario della legge bancaria del 1936 ed essenzialmente riferibili alle modificazioni, integrazioni e innovazioni gradualmente promosse dalla stessa Banca d'Italia"⁶⁷. Come osserva l'allora Ministro del Tesoro Barucci, la banca che assume una partecipazione in un'impresa industriale, assume anche la possibilità "patologica di rischio, visto che trasforma una parte del proprio capitale in capitale di rischio [...]. Questa trasformazione di rischio non può aver luogo se non entro i limiti del patrimonio delle aziende di credito, senza che in nessun caso e in un modo nuovo, il rischio possa avere come contropartita la raccolta bancaria"⁶⁸.

Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 1994 vengono, dunque, meno i principi di specializzazione, attenuandosi anche la "severità dei principi di separatezza"⁶⁹, ispiratori della precedente costituzione economica.

Le trasformazioni determinate dall'irrompere della globalizzazione dei mercati comportano un elevato grado di concorrenzialità che induce le strutture bancarie verso la concentrazione "in un mercato contrassegnato a livello nazionale da un oligopolio più marcato"⁷⁰, ma comunque nel contesto europeo.

Si assiste così a numerosi processi di privatizzazione e concentrazione, in primis dei più grandi gruppi bancari Intesa-Bci, Sanpaolo-Imi, Unicredito, Banca di Roma. L'obiettivo rimane, comunque, la tutela del risparmio, basata sulla tradizionale attività bancaria, ma anche sul controllo dell'*investment banking* e dell'*asset management*.

Il sistema finanziario italiano risulta, dunque, sviluppato "secondo un modello in prevalenza centrato sull'intermediazione creditizia"⁷¹, con una scarsa crescita dei mercati mobiliari e un mancato riconoscimento istituzionale e normativo dell'*investment banking*. In Italia, infatti, non esiste un'effettiva relazione univoca tra le attività di *investment banking* e una specifica figura istituzionale di intermediario, in quanto sono le banche a svolgere attività di intermediazione mobiliare, sia a livello di mercato primario che secondario, oltre alle operazioni di *merchant banking*.

Le SIM, Società di Intermediazione Mobiliare, disciplinate dalla legge del 1991 e successivamente dal decreto legislativo 385/1993, sono abilitate a svolgere la stessa funzione

⁶⁷ S. Cassese, *La nuova costituzione economica*, Laterza, Roma-Bari, 1998

⁶⁸ P. Barucci, *Il sistema finanziario italiano tra crisi economica e valutaria e nuove prospettive*, in *Bancaria*, n.7/8, 1993

⁶⁹ S. La Francesca, *Storia del sistema bancario italiano*, Il Mulino, Bologna, 2004

⁷⁰ S. La Francesca, *Storia del sistema bancario italiano*, Il Mulino, Bologna, 2004

⁷¹ F.S. Mishkin, S.G. Eakins, E. Beccalli, *Istituzioni e Mercati finanziari*, Pearson, Milano, 2019

delle banche, occupandosi anche di servizi di assunzione, di partecipazioni azionarie, di cash management, di intermediazione in cambi⁷². Ne deriva, dunque, che fra gli intermediari italiani non si può individuare un'istituzione corrispondente alla banca d'investimento, istituto che gli Stati Uniti hanno creato agli inizi del 1800.

1.3 Il volto della banca nel XXI secolo

Il 1° gennaio 1999 si prevede l'introduzione dell'euro come moneta unica e quindi il trasferimento delle competenze di politica monetaria alla Banca Centrale Europea, BCE; anche se la moneta unica inizia a circolare dal 2002, fin dal 1999 vengono stabiliti i tassi di conversione delle monete nazionali che impongono un percorso di convergenza nella politica economica a tutti i Paesi che adotteranno l'euro, dovendo essi possedere determinati requisiti come la stabilità dei prezzi, la solidità della finanza pubblica, il tasso di cambio stabile e i tassi di interesse a medio-lungo termine bassi e stabili⁷³.

Da questo momento la BCE, nata il 1 giugno 1998, rappresenta il soggetto fondamentale del sistema di Central Banking europeo, anche se i Paesi dell'UE continuano a mantenere le banche centrali e nazionali e i propri sistemi bancari.

Si è assistito a un consolidamento degli istituti bancari grazie al sistema della fusione, già iniziato alla fine degli anni Novanta, con un'organizzazione a rete, inoltre, con il venir meno dell'opposizione della Banca d'Italia in merito all'acquisizione di banche estere di banche italiane, si è registrato anche tale fenomeno, volto ad individuare il *cluster* migliore⁷⁴.

A seguito della crisi finanziaria ed economica che inizia a diffondersi dal 2007, l'Unione Europea e la BCE modificano il sistema di vigilanza, che in Italia va a soppiantare il Testo Unico Bancario del 1993, sancendo così il passaggio da una vigilanza strutturale ad una di tipo prudenziale. È emersa, infatti, l'esigenza di un'Unione Bancaria Europea, che prende le mosse nel 2012 per accrescere la stabilità del sistema bancario europeo e rafforzare “i meccanismi di trasmissione della politica monetaria nell'Eurozona”⁷⁵.

⁷² F.S. Mishkin, S.G. Eakins, E. Beccalli, *Istituzioni e Mercati finanziari*, Pearson, Milano, 2019

⁷³ F.S. Mishkin, S.G. Eakins, E. Beccalli, *Istituzioni e Mercati finanziari*, Pearson, Milano, 2019

⁷⁴ E. Montanaro, M. Tonveronachi, *I processi di concentrazione nella gestione delle crisi bancarie. Il caso italiano, 1992-2004*, Banca Impresa Società, Fascicolo 3, dicembre 2006, <file:///C:/Users/silvi/Downloads/1120-9453-11137-1.pdf>

⁷⁵ F.S. Mishkin, S.G. Eakins, E. Beccalli, *Istituzioni e Mercati finanziari*, Pearson, Milano, 2019

Il ruolo dell'UBE, Unione Bancaria Europea, consiste nell'applicazione coerente in tutti i Paesi membri della normativa bancaria cosicché lo stesso mercato risulti non solo unificato, ma più trasparente e sicuro.

L'UBE si fonda su tre pilastri, il Meccanismo di Vigilanza Unico, MVU, che dal 2014 promuove un *corpus* unico di norme per una vigilanza prudenziale e la stabilità del sistema, il Meccanismo di Risoluzione Unico, SRM, operativo dal 2016 per individuare una risoluzione efficiente per le banche in dissesto con una significativa minimizzazione dei costi, infine lo Schema Unico di Garanzia dei Depositi, ancora in fase di discussione.

Senza dubbio, l'UBE si è imposta due obiettivi complementari: “rompere l'interazione negativa tra rischio bancario e rischio sovrano”⁷⁶, evitando così la probabilità di *default* di una banca, e “favorire una maggiore integrazione finanziaria nell'Eurozona”⁷⁷, con l'intento di minimizzare le segmentazioni tra i mercati nazionali.

Dall'analisi del MEF⁷⁸ del luglio 2016, in relazione alla crisi che perdura fino al 2014, il sistema bancario denota capacità di resilienza e una buona solidità rispetto ad altri Paesi dell'Eurozona. Ciò è stato possibile grazie anche all'intervento del governo che, a partire dal 2015 introduce la riforma delle banche popolari, l'autoriforma delle fondazioni bancarie e la riforma delle banche di credito cooperativo, introducendo il meccanismo di Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze, GACS, prevedendo anche tempi più veloci per il recupero crediti.

Con il consolidamento del settore bancario, le banche più grandi e più forti hanno sostenuto la ripresa, potendo contare su un recupero crediti più dinamico e sull'apertura di canali di finanziamento alternativi alle banche, misura prevista dal governo. La riforma delle banche popolari, in particolare, ha dato vita ad una modernizzazione del sistema finanziario, modificando il decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, introducendo limiti dimensionali per l'adozione della forma di banca popolare, imponendo l'obbligo di trasformazione in società per azioni, se l'attivo è superiore a 8 miliardi di euro, e trasformazioni e fusioni. La stessa riforma delle banche di credito cooperativo ha consentito la riduzione della frammentazione del settore e quindi il superamento delle debolezze strutturali, mentre l'autoriforma delle fondazioni bancarie ha permesso di garantire trasparenza in tutte le attività. L'evoluzione del sistema bancario in quegli anni ha previsto anche la creazione del Fondo di Investimento Alternativo, denominato fondo Atlante, figlio del settore privato e costituito da una società di

⁷⁶ F.S. Mishkin, S.G. Eakins, E. Beccalli, *Istituzioni e Mercati finanziari*, Pearson, Milano, 2019

⁷⁷ F.S. Mishkin, S.G. Eakins, E. Beccalli, *Istituzioni e Mercati finanziari*, Pearson, Milano, 2019

⁷⁸ *Evoluzione e riforme del settore bancario italiano*, luglio 2016,

https://www.mef.gov.it/focus/sistema_bancario/Evoluzione_e_riforme_del_settore_bancario_italiano.pdf

gestione del risparmio indipendente “che raccoglie capitali di istituzioni finanziarie (banche, assicurazioni e fondazioni che partecipano su base volontaria)”⁷⁹.

Tali riforme hanno reso, senza dubbio, l’Italia molto più attrattiva, malgrado si sia registrato nel 2019 “un forte deterioramento della qualità del credito e una contrazione dei volumi rispetto ai livelli pre-crisi”⁸⁰. Molte banche italiane hanno, in virtù di ciò, modificato la fisionomia del settore, attivando piani di *deleveraging* di crediti deteriorati, rafforzando contemporaneamente il patrimonio, per prepararsi all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, sempre più richiesta.

Negli ultimi quattro anni, molte sono state le iniziative intraprese dal sistema bancario e dal sistema finanziario, che hanno visto il rafforzamento del *business model*, della sostenibilità dei presidi di *governance*, anche in riferimento ai livelli di patrimonializzazione. In convergenza con le metodologie del Meccanismo di Vigilanza Unico, le banche minori hanno ridotto il gap con quelle più significative e si è definita una maggiore interconnessione tra banche e intermediari non bancari, tra operatori finanziari e soggetti non finanziari⁸¹.

Il processo di digitalizzazione del sistema finanziario ha raggiunto, d’altra parte, un livello adeguatamente maturo che ha comportato una modifica totale del *business model*, con il conseguenziale intreccio della finanza tradizionale e digitale, quindi tra banche e comparto non bancario.

La sfida della supervisione è quella di mantenere un equilibrio “tra l’esigenza di facilitare l’innovazione del sistema e quella di assicurarne un presidio dei rischi adeguato”⁸².

A tal proposito la Banca d’Italia si è mossa in anticipo rispetto al MICAR, completamento della regolamentazione europea, e nel giugno del 2022 ha emanato una comunicazione che richiama ed evidenzia le aspettative nei confronti del sistema finanziario e degli operatori, determinando così una revisione dei progetti e una rimodulazione delle iniziative in base alle linee strategiche, fornendo innanzitutto “evidenze di dettagli sull’operatività in crypto-attività svolta o prevista per la clientela, sulle anomalie rilevate e sul relativo contributo al conto economico”⁸³.

⁷⁹ *Evoluzione e riforme del settore bancario italiano*, luglio 2016, https://www.mef.gov.it/focus/sistema_bancario/Evoluzione_e_riforme_del_settore_bancario_italiano.pdf

⁸⁰ G. Cicioni, *Analisi dei bilanci dei gruppi bancari*, KPMG, 2019, <https://kpmg.com/it/it/home/insights/2019/01/analisi-bilanci-gruppi-bancari.html>

⁸¹ Cfr. G. Siani, *Il sistema bancario e finanziario tra crisi ricorrenti e modifiche strutturali*, Convegno ABI ‘Supervision, Risks and Profitability, 2023’, Milano, 6 giugno 2023, <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2023/SIANI-06.06.2023.pdf>

⁸² Cfr. G. Siani, *Il sistema bancario e finanziario tra crisi ricorrenti e modifiche strutturali*, Convegno ABI ‘Supervision, Risks and Profitability, 2023’, Milano, 6 giugno 2023, <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2023/SIANI-06.06.2023.pdf>

⁸³ Cfr. G. Siani, *Il sistema bancario e finanziario tra crisi ricorrenti e modifiche strutturali*, Convegno ABI ‘Supervision, Risks and Profitability, 2023’, Milano, 6 giugno 2023, <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2023/SIANI-06.06.2023.pdf>

A seguito delle numerose e costanti iniziative, il sistema bancario italiano ha via via risanato gli attivi, riducendo i “*non performing loans* nel corso degli anni passati”⁸⁴, dal momento che i crediti deteriorati hanno inciso pesantemente; la cessione dei crediti deteriorati, grazie alle garanzie fornite dallo Stato nel 2016 con il GACS, ha aumentato la complessità operativa ma ha anche consentito il risanamento, processo continuamente monitorato e vigilato.

Le uniche carenze ravvisate nel 2022 risultano le verifiche sulla predisposizione dei piani di recupero, l’aggiornamento costante e il monitoraggio delle stesse strategie, per cui spesso si assiste al progressivo spostamento di alcuni rischi tra i diversi segmenti dell’ecosistema finanziario.

Le recenti innovazioni normative hanno previsto, altresì, per le Autorità di Vigilanza, nuovi compiti strettamente connessi al *crowdfunding* e all’emissione di *covered bonds*, confermando così “l’esigenza di mantenere un quadro quanto più possibile integrato del profilo di rischio complessivo degli intermediari vigilati e del sistema finanziario”⁸⁵.

Per quanto il sistema bancario si sia molto rafforzato, sia per quanto riguarda la solidità che la redditività, le sfide primarie riguardano il ruolo del Fintech e del Big Tech, ma soprattutto il rapporto con i clienti, che spesso hanno più di una banca, denotando una propensione al “«unbundling»”⁸⁶ che ha un impatto significativo sui modelli di business.

Il sistema bancario e finanziario può risultare vincente solo in base all’esperienza e “non sulla prossimità o sul prodotto”⁸⁷ individuando nuovi modelli di collaborazione o partnership con le realtà digitali così da rendere fattiva l’evoluzione della *customer experience*.

1.4 La crisi del 2007, nuove sfide

La crisi finanziaria del 2007 ha posto in discussione la redditività, che si è ridotta al di sotto del costo del capitale a causa del basso livello dei tassi di interesse, la concorrenza, il deterioramento del credito e la forte incidenza dei costi; tale depressione dell’economicità

⁸⁴ Cfr. G. Siani, *Il sistema bancario e finanziario tra crisi ricorrenti e modifiche strutturali*, Convegno ABI ‘Supervision, Risks and Profitability, 2023’, Milano, 6 giugno 2023, <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2023/SIANI-06.06.2023.pdf>

⁸⁵ Cfr. G. Siani, *Il sistema bancario e finanziario tra crisi ricorrenti e modifiche strutturali*, Convegno ABI ‘Supervision, Risks and Profitability, 2023’, Milano, 6 giugno 2023, <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2023/SIANI-06.06.2023.pdf>

⁸⁶ *Banche italiane: molte sfide davanti, ma sistema più solido di 15 anni fa*, maggio 23, 2023, <https://www.bain.com/it/about-bain/media-center/press-releases/italy/2023/Banche-italiane-molte-sfide-davanti-ma-sistema-piu-solido-di-15-anni-fa/>

⁸⁷ *Banche italiane: molte sfide davanti, ma sistema più solido di 15 anni fa*, maggio 23, 2023, <https://www.bain.com/it/about-bain/media-center/press-releases/italy/2023/Banche-italiane-molte-sfide-davanti-ma-sistema-piu-solido-di-15-anni-fa/>

dell'attività bancaria ha indotto ad un rinnovamento del modello di business, che ormai deve tenere conto dei fattori sociali e demografici e delle aspettative, oltre che del modello di consumo dei prodotti e dei servizi bancari.

L'innovazione nel sistema bancario ha riguardato essenzialmente quella tecnologica e il *retail banking*, tanto che l'attività bancaria commerciale è diventata un *business technology-driven*, che si è dovuta inserire e integrare nell'attività caratteristica.

Il settore bancario si è dovuto, altresì, adattare ad una tecnologia già esistente, per poi intervenire con l'adeguamento di essa "ai fabbisogni specifici di un business"⁸⁸; le diverse organizzazioni bancarie, dunque, hanno coordinato la nuova tecnologia in base ai servizi offerti sul mercato, integrandola con tecnologie e servizi già esistenti. Chiaramente tale integrazione ha coinvolto gli attori interni alla banca, che hanno dovuto acquisire conoscenze e capacità così da possedere le competenze necessarie. Senza la partecipazione di diversi soggetti interni ed esterni e una valida regolamentazione, l'innovazione non può, però, andare a modificare la precedente organizzazione aziendale, richiedendo una gestione e un coordinamento, che prima non era imprescindibile.

L'importanza dell'innovazione finanziaria è stata riconosciuta in letteratura per il suo ruolo di impatto nello sviluppo economico; l'introduzione di nuove tecnologie nel settore bancario ha, infatti, determinato alcuni profili di criticità rispetto a quanto avviene nelle imprese industriali⁸⁹, in primis "l'appropriabilità"⁹⁰, ovvero il rischio che tali cambiamenti dei prodotti finanziari siano replicati dai concorrenti, non essendo contemplata l'intangibilità e la brevettabilità. Il secondo elemento critico è determinato dalla regolamentazione, poiché i prodotti bancari sono già regolamentati in trasparenza e standardizzazione, che può risultare obsoleta e un ostacolo all'innovazione.

Il vero cambiamento dovrebbe focalizzarsi, sempre e comunque, sul rapporto tra banca e cliente, in relazione ai canali distributivi così da rendere tangibile la percezione del servizio da parte del cliente stesso. I consumatori di oggi, infatti, sono più informati, hanno maggiore opportunità di attuare comparazioni e spesso si indirizzano verso più banche, per cui ne deriva che il modello di business da adottare deve essere il *customer-centric*⁹¹, ribaltando il paradigma tradizionale produttore-consumatore.

⁸⁸ M. Comana, M. Modina, D. Previtali, *L'innovazione in banca. Banche regionali, modelli di business e strategie risolutive*, Bancaria Editrice, Roma, 2016

⁸⁹ J. Lerner, *The new new financial thing: The origins of financial innovations*, 2006,

<https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.01.004>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S03044405X05001340>)

⁹⁰ M. Comana, M. Modina, D. Previtali, *L'innovazione in banca. Banche regionali, modelli di business e strategie risolutive*, Bancaria Editrice, Roma, 2016

⁹¹ D. J. Teece, *Business Models, Business Strategy and Innovation*, in *Long range planning*, vol.43, 2010, <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.003>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002463010900051X>)

La letteratura accademica ha individuato come elemento chiave la centralità del consumatore, dal momento che i mercati sono altamente competitivi e di conseguenza l'attrazione e la fidelizzazione del cliente non può che giovare sulla qualità dei servizi e la relazione con gli utenti; non va revisionato il vecchio paradigma ma è necessario un *re-engineering* dei processi, con la relativa "capacità di interpretare il consumatore come parte integrante dello sviluppo dei prodotti e dei servizi"⁹².

Il fenomeno di digitalizzazione dell'economia finanziaria è naturalmente correlato ai numerosi canali virtuali e multimediali di comunicazione, come smartphone, tablet e relative piattaforme, attraverso le quali è praticabile l'*e-commerce*, per cui il rapporto tra banca e cliente si sta evolvendo rispetto all'approccio tradizionale, fondato sulla relazione fisica. Predomina, ora, una logica più impersonale che ha comportato una forte espansione della domanda di servizi bancari di massa, con relative innovazioni per gli strumenti di pagamento, anche se in Italia questo fenomeno è più recente e non diffuso ad ampio raggio.

Le banche non possono più immaginare il proprio futuro senza prevedere modelli operativi e distributivi fondati sulla tecnologia, dal momento che la trasformazione della domanda esercita una pressione continua sulla stessa riprogettazione. Non è sicuramente il trend economico ad avere influenza, poiché si alternano momenti di crescita e di contrazione temporanee, quanto il modello di consumo, che segue le logiche tecnologiche.

L'introduzione della tecnologia nella struttura del sistema bancario non necessariamente comporta un incentivo alla produttività e all'efficienza, così come non fa sì che gli investimenti siano più massicci; quando si parla di innovazione, si deve per forza tenere conto degli investimenti sul capitale umano e sull'organizzazione del lavoro, al fine di promuovere e condividere la cultura aziendale, proprio perché il progresso tecnologico è per sua natura competitivo e "si autoalimenta in modo endogeno dal confronto dei diversi soggetti che partecipano al processo di business"⁹³.

È pacifico che l'introduzione tecnologica abbia contribuito a distinguere tra "*transaction banking e relationship banking*"⁹⁴ facendo sì che la partecipazione all'informazione sia su ampia scala e veda il coinvolgimento nel processo decisionale di tutti i soggetti attivi; le grandi banche mireranno a conseguire economie di scala, con un approccio transazionale, mentre le

⁹² P. Oliveira, E. von Hippel, *Users as a service innovators: The case of banking services*, in *Research Policy* vol.40, 2011, <https://doi.org/10.1016/j.respol.2011.03.009>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733311000527>)

⁹³ J.P.J. de Jong, P.A.M. Vermeulen, *Organizing Successful New Service Development: A Literature Review*, Scales-paper, n.200307, 6 giugno, 2003, <https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/157347/1/157347.pdf>

⁹⁴ M. Comana, M. Modina, D. Previtali, *L'innovazione in banca. Banche regionali, modelli di business e strategie risolutive*, Bancaria Editrice, Roma, 2016

piccole banche localizzeranno l'obiettivo di rafforzare il rapporto con la clientela, con un approccio estensivo all'innovazione.

Il modo di fare banca, d'altra parte, era già cambiato alla fine degli anni Novanta, quando iniziano gli investimenti in *information e communication technology*, ma è stato il nuovo millennio a introdurre la multicanalità che ha permesso di classificare la clientela, individuando in tal modo i diversi segmenti serviti dalla banca, i canali di vendita, l'azione commerciale e la campagna di comunicazione. Di conseguenza la politica commerciale si è focalizzata sulla creazione di prodotti/servizi finanziari da promuovere ai diversi target di clienti, ricercando e individuando nuove fonti di ricavo. Questo processo non ha dato i risultati attesi, tanto che "la strategia commerciale e distributiva del sistema bancario italiano ha assunto le sembianze di un percorso divaricato"⁹⁵, dal momento che alle politiche commerciali e comunicative nuove, rimaneva affiancata l'acquisizione e lo sviluppo della clientela facendo leva sulla prossimità territoriale e l'apertura di nuovi sportelli. La contraddizione di queste due politiche ha indotto a riconsiderare la tecnologia come "infrastruttura abilitante all'operatività fisica, che semplifica i processi di lavoro e massimizza il contatto con il cliente"⁹⁶.

Il modo di fare banca deve fondarsi sulla concezione che quest'azienda è multi-business, multi-prodotto e multi-canale, per cui necessita di razionalizzazione della rete con la relativa chiusura degli sportelli a favore dei canali virtuali. La digitalizzazione, d'altra parte, consente una maggiore comodità al cliente e una più significativa conoscenza dello stesso da parte dell'azienda, sopperendo così alla mancanza di un dipartimento, nel settore bancario, dedicato all'attività di ricerca e sviluppo.

Proprio l'attività di ricerca e sviluppo deve essere assoluto appannaggio della banca, anche a livello regionale e locale, poiché solo così è possibile per esse mantenere il controllo delle proprie funzioni e del proprio destino, contando di fatto su team interni, vicini alla clientela e al territorio di competenza.

1.5 La customer experience

L'evoluzione del comportamento della clientela nei confronti della banca è stata determinata non soltanto dalle trasformazioni socio economiche, ma anche da quelle culturali, in quanto le

⁹⁵ M. Comana, M. Modina, D. Previtali, *L'innovazione in banca. Banche regionali, modelli di business e strategie risolutive*, Bancaria Editrice, Roma, 2016

⁹⁶ M. Comana, M. Modina, D. Previtali, *L'innovazione in banca. Banche regionali, modelli di business e strategie risolutive*, Bancaria Editrice, Roma, 2016

aspettative di vita della popolazione sono diventate esponenzialmente più alte, soprattutto in Italia, dando vita ad un fenomeno strutturale e non certo congiunturale. L'allungamento delle aspettative di vita implica anche una revisione degli schemi pensionistici, così da poter pianificare gli ultimi anni della propria esistenza con un'adeguata assistenza, usufruibile attraverso una gamma di prodotti/servizi come polizze assicurative e schemi pensionistici. A ciò si aggiunga che l'alto tasso di disoccupazione giovanile e la mobilità lavorativa hanno determinato formazione di reddito flessibile e di conseguenza una scarsa tendenza al risparmio; la fascia di età più remunerativa per la banca è quella oltre i 55 anni, mentre le famiglie con i redditi più bassi denotano una minore propensione agli investimenti.

Comprendere la fisionomia della nuova società è imprescindibile per formulare concetti di target *ad personam*, con la realizzazione di “profili personas”⁹⁷, che possano tracciare i tratti identitari di un soggetto in quello specifico momento.

In tale situazione la multicanalità è diventata il grimaldello dell'istituto bancario che spesso attua “un approccio ai canali a silos”⁹⁸, in cui le informazioni e le logiche di business vengono ridefinite per ogni singolo canale; in tal modo il cliente ha la possibilità di individuare itinerari scelti di volta in volta, vivendo una *customer experience* di più alto livello che genera fedeltà e affidamento alla banca.

L'ambiente digitale può consentire una vera esperienza di relazione e di acquisto senza barriere, con continuità tra i diversi canali, in modo che l'orientamento al mercato e al business sia chiaro e trasparente. Questi sviluppi sono destinati ad essere ancora più rilevanti con il diffondersi dell'*internet of things*, ovvero la presenza di sensori connessi alla rete che informano sui modelli di comportamento e di consumo, strategia che permette il superamento della parcellizzazione dei flussi informativi.

La *customer experience* deve essere favorita anche sul web, dove è possibile presentarla in tutta la sua multiformità, richiesta d'altra parte da una larga fetta della clientela bancaria, che è indotta ad agire in maniera immediata e libera.

Ormai è ampiamente diffuso l'*internet banking* o *home banking*, la banca online in grado di incrementare l'efficienza e la redditività, veicolando servizi più evoluti e vantaggi per i clienti.

⁹⁷ L. Bajetta, *La relazione banca-cliente ai tempi del 2.0*, MK, 6-2014, <https://www.bancariaeditrice.it/download/GetDownloadSfogliatore/2Cllr0dIJuMZvOkqIu2HbFrseMMvTwcZrXOSIGfIMVs jxvYkIxeS>

⁹⁸ L. Bajetta, *La relazione banca-cliente ai tempi del 2.0*, MK, 6-2014, <https://www.bancariaeditrice.it/download/GetDownloadSfogliatore/2Cllr0dIJuMZvOkqIu2HbFrseMMvTwcZrXOSIGfIMVs jxvYkIxeS>

Il report di Experian del 2021, *business and consumer report*⁹⁹, ha evidenziato il processo decisionale seguito dalle persone nel momento in cui viene loro richiesta la condivisione dei dati, denotando che in Italia uno su cinque non è d'accordo, per quanto poi si ha indotto a rivedere la propria posizione. Nello specifico il 37% degli italiani è indotto a ripensarci se il processo di richiesta diventa più veloce, mentre il 38% qualora si possa assicurare un tasso migliore o una maggiore possibilità di accedere al credito. Senza dubbio il 62% degli utenti italiani ha dichiarato di preferire il processo di richiesta online, utilizzando quotidianamente l'*home banking*, pur restando ferma la logica "*phygital*"¹⁰⁰, che consente al cliente l'opportunità di scegliere il canale di accesso preferito, la filiale, il mobile o il web, in base alle esigenze. Gran parte dei consumatori dei servizi bancari ha, altresì, affermato di fidarsi della banca nella gestione dei *Big Data*, anche se in effetti dai dati di Abi Lab¹⁰¹ è emerso che questi dati sono all'ultimo posto tra i primi quindici investimenti.

È pertanto indispensabile che il sistema bancario investa sulle risorse umane competenti nell'usare e interpretare questi strumenti, interagendo anche sui social media, come fanno i giganti del web che alimentano continuamente la relazione umana sulle piattaforme.

Una futura strategia delle banche sarà la *cloud readiness*¹⁰², con la graduale migrazione al *cloud* dei sistemi delle banche, volta a ridurre i costi e ad abilitare la flessibilità e scalabilità con un conseguente e rivoluzionario cambio di paradigma. Altro ambito prioritario è quello della gestione dei dati, al fine di garantire una *customer experience* personalizzata, sfruttando al massimo la potenzialità di queste informazioni e creando e implementando una *Data governance*, oltre a realizzare una *enterprise data platform*, su cui sarà possibile costruire analisi predittive e mirare sui clienti. Non meno impattante sarà l'intervento delle tecnologie di AI, per cui sarà fondante la *cyber-security*, che richiederà massicci investimenti; oggi si sta soprattutto investendo sullo sviluppo di sistemi di *predictive analytics* e di AI per anticipare attacchi cyber e frodi.

La capacità di trasformazione e di creazione di nuovi modelli di business non può che dipendere dalla cultura delle banche, da un cambio di mindset che coinvolga il top management, le aree organizzative e la *road map* di *digital transformation*.

⁹⁹ La relazione con il cliente nel settore bancario italiano: cosa è cambiato con la rivoluzione digitale, 2 maggio, 2022, <https://www.doxee.com/it/blog/customer-experience/relazione-cliente-nel-settore-bancario-italiano/>

¹⁰⁰ La relazione con il cliente nel settore bancario italiano: cosa è cambiato con la rivoluzione digitale, 2 maggio, 2022, <https://www.doxee.com/it/blog/customer-experience/relazione-cliente-nel-settore-bancario-italiano/>

¹⁰¹ C. Milani, *Il futuro della banca: tecnologia e rapporto col cliente*, in *Banche e finanza, Concorrenza e mercati*, 22 settembre, 2015, <https://lavoce.info/archives/37188/il-futuro-della-banca-tecnologia-e-rapporto-col-cliente/>

¹⁰² A. Monti, *Banking nel post-Covid: la banca è sempre più digitale*, 16 ottobre, 2020, <https://it.nttdata.com/insights/blog/banking-scenario>

CAPITOLO 2

L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA BANCARIA

2.1 DLT, Blockchain e Smart Contract

Le DLT, *Distributed Ledger Technologies*, sono strumenti tecnologici di fondamentale importanza per lo svolgimento di molte attività finanziarie in modo sicuro, agevole e trasparente. È bene analizzare il significato di *ledger*, ovvero libro mastro in italiano, alla base di ogni attività imprenditoriale che descrive sistematicamente le operazioni nell'esercizio e assolve quindi alla funzione di memoria storica.

In effetti già a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, i registri contabili iniziano ad essere redatti in modalità informatica in modo da agevolare la consultazione e la verifica delle scritture contabili, ma non viene mutata la logica centralizzata della gestione da parte di operatori amministrativi; nel terzo millennio, con la creazione di algoritmi crittografici sempre più sofisticati, si sono raggiunti livelli di sicurezza eccezionali per lo scambio online di archivi dematerializzati.

Le DLT consistono in apparati di dispositivi informatici che sono connessi in una rete *peer-to-peer*, indicati con il nome di nodi; ogni nodo è indipendente da tutti gli altri, disponendo “di un esemplare completo del registro condiviso e, quindi, di tutte le informazioni in quest'ultimo contenute”¹⁰³. L'autonomia di ciascun nodo presenta una limitazione, dal momento che si basa su un algoritmo di consenso che consente ad ogni partecipante di validare l'operazione; ne deriva che l'attività di *accounting* è democraticamente subordinata al consenso della maggioranza, esulando dall'autorizzazione di un'Autorità centralizzata.

Le tipologie DLT si diversificano per le caratteristiche di apertura, ovvero in base alla possibilità degli utenti digitali di accedere a tali reti informatiche, entrando a far parte della comunità, per cui si distingue tra *unpermissioned DLT* e *permissioned DLT*. La prima categoria comprende le reti digitali di gestione di registri distribuiti dalla natura pubblica e senza limitazioni di accesso, per cui la comunità gestionale non subisce alcuna possibilità di censura o limitazione delle operazioni. La seconda categoria, invece, comprende sistemi tecnologici di natura privata, di cui fanno parte solo gli utenti che hanno credenziali di sicurezza, per cui ognuno di essi ha a disposizione il registro, che dovrà conservare e curare; il consenso alla

¹⁰³ P. Bonizzoni, *Nuove tecniche applicate al mondo finanziario: dalle DLT agli smart contract*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

validazione delle operazioni di aggiornamento non è, però, subordinato all'approvazione della maggioranza degli altri nodi, ma "all'avallo della maggioranza dei nodi facenti parte di un gruppo elitario di utenti qualificati del sistema tecnologico (i cosiddetti "trusted nodes")"¹⁰⁴, che possono ampiamente consultare il registro.

Le DLT prevedono un meccanismo di formazione del consenso tra i nodi, *proof-of-work*, PoW, conosciuto come *mining*, in base al quale il nodo che intende ottenere un'autorizzazione per validare un'operazione deve risolvere complesse equazioni o altre operazioni matematiche, su richiesta degli altri nodi; se tali operazioni sono giudicate corrette, la registrazione dei dati viene resa definitiva. I PoW sono, dunque, caratterizzati da una modalità di funzionamento asimmetrica e meritocratica, per cui sono preferiti tali programmi nelle reti *permissionless*.

Molto diffusi sono anche gli algoritmi di *proof-of-stake*, PoS, in base ai quali la validazione delle operazioni è riconosciuta ai nodi che denotano risorse informatiche, dette *token*, la cui esibizione attesta l'interesse del nodo all'immissione dei dati. Esiste anche una variante per cui il diritto di validazione è riconosciuto ai nodi "che, disponendo di un numero predeterminato di *token* e avendo ottenuto, tramite votazione, la previa autorizzazione degli altri nodi, fanno parte di una sorta di consiglio di autorizzazione del registro informatico condiviso"¹⁰⁵.

Di recente ideazione è la tipologia di algoritmo *proof-of-authority*, PoA, caratterizzata dall'attribuzione ai nodi del diritto di validazione delle operazioni informatiche, in base all'identità degli stessi o della posizione che hanno all'interno della scala gerarchica; questa tipologia di algoritmo è particolarmente indicata per le *permissioned* DLT di natura privata.

L'avvento delle DLT ha consentito la nascita e la diffusione internazionale dei sistemi di pagamento virtuali "basati su algoritmi crittografici che consentono scambi anonimi, sicuri ed esenti dalla vigilanza di Autorità centrali, dall'evoluzione dei quali hanno avuto origine le ben note criptovalute"¹⁰⁶.

È grazie alle DLT che gradualmente si è affermata ed intensificata la digitalizzazione delle attività finanziarie classiche, rese anche più efficienti e sicure, oltre che semplificate.

Comunemente come sinonimo di DLT viene utilizzato il termine Blockchain, una particolare tipologia di DLT nata nel 2008 grazie all'ideazione di Satoshi Nakamoto¹⁰⁷; annunciata da

¹⁰⁴ P. Bonizzoni, *Nuove tecniche applicate al mondo finanziario: dalle DLT agli smart contract*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

¹⁰⁵ P. Bonizzoni, *Nuove tecniche applicate al mondo finanziario: dalle DLT agli smart contract*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

¹⁰⁶ P. Bonizzoni, *Nuove tecniche applicate al mondo finanziario: dalle DLT agli smart contract*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

¹⁰⁷ Satoshi Nakamoto è uno pseudonimo di un individuo o di un gruppo di sviluppatori, per cui la vera identità non è nota. M. Bellezza, *Blockchain*, in M.T. Paracampo, *Fintech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari*, Giappichelli Editore, Milano, 2017

Bitcoin, considerata la criptovaluta più diffusa, una valuta virtuale che rappresenta digitalmente un valore e non è emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, per cui non necessariamente collegata ad una valuta che abbia corso legale, ma utilizzata per l'acquisto di beni e servizi.

Chi ha creato la Blockchain si è posto l'obiettivo di consentire uno scambio sicuro e in tempo reale tra i diversi soggetti, senza che la transazione sia validata da un'autorità centrale; l'eliminazione della validazione di determinate transazioni e scambi è stata proprio la promessa di questa tecnologia. Lo stesso inventore, infatti, ha dichiarato che la Blockchain è stata sviluppata con l'assemblaggio e il coordinamento di numerose tecnologie di DLT preesistenti, così da costituire una catena di firme digitali che consente ad un gruppo variegato di utenti informatici di effettuare pagamenti con strumenti dematerializzati, senza le inefficienze dei pagamenti elettronici tradizionali. In base a quanto dichiarato da Nakamoto, i sistemi di pagamento elettronico convenzionali sono incapaci di garantire l'immodificabilità delle transazioni finanziarie, generando un sentimento di sfiducia che attiverebbe meccanismi difensivi come la richiesta di garanzie o informazioni sulla solvibilità.

La Blockchain è un sottoinsieme delle DLT e, pertanto, presenta la stessa struttura di base, caratterizzata da una rete di nodi informatici interconnessi in modalità *peer-to-peer*; il suo sistema è aperto e pubblico, quindi rientra nella categoria delle *unpermissioned* DLT, in cui i partecipanti non hanno limitazioni di accesso.

La Blockchain, però, si differenzia dagli altri sistemi DLT perché la condivisione tra i nodi dei dati digitali, la loro validazione e l'inserimento nel *database* condiviso avviene non “voce per voce”, ma mediante la formazione degli utenti validatori di blocchi, ovvero gruppi di dati digitali, ciascuno dei quali contiene un preciso riferimento crittografico alla particolare transazione.

I blocchi validati dagli utenti sono singolarmente collegati a quello antecedente grazie al *trait d'union* informatico e questa catena, collegando “inestricabilmente i blocchi di informazione digitali contenuti nel *ledger* distribuito”¹⁰⁸, il cuore della Blockchain, fornisce agli utenti numerosi vantaggi.

Nella Blockchain infatti è possibile individuare con precisione i dati inseriti, il soggetto che li ha validati, i nodi che hanno avallato l'operazione e anche il momento in cui questa è stata iscritta nel *ledger*; ne consegue, dunque, che è impossibile qualsiasi duplicazione o riproduzione, essendo tutelata la titolarità.

¹⁰⁸ P. Bonizzoni, *Nuove tecniche applicate al mondo finanziario: dalle DLT agli smart contract*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

Una transazione, pertanto, può essere validata attraverso un meccanismo di consenso, *proof-of-work*, il quale necessita di diversi computer che all'interno della rete risolvano tali quesiti matematici, mentre altri nodi vanno a verificare che la soluzione presentata non possa essere inerente a una precedente transazione.

La firma elettronica valida ogni operazione ed è un sistema che racchiude le transazioni contenute in un blocco “in una stringa di dati unica e immutabile”¹⁰⁹; una copia di tutta la Blockchain è conservata in ciascun computer.

Nel periodo iniziale di sviluppo di tale tecnologia i *miners*, ovvero i computer all'interno della rete, erano singoli sviluppatori che si sono dovuti misurare con una esponenziale complessità dei quesiti matematici; oggi, grazie alla massiccia diffusione, tale operazione si può conseguire attraverso gruppi di sviluppatori o società che sono costituite per tale obiettivo.

Al fine di aumentare la sicurezza delle transazioni, accanto al *proof-of-work* è stato sviluppato il *proof-of-stake*, non più basato sulla risoluzione dei quesiti matematici, ma su diversi meccanismi poco credibili però rispetto al meccanismo di consenso oggi utilizzato. Attualmente un nodo può scrivere sulla Blockchain solo previo consenso degli altri nodi, per cui solo chi ha dei permessi può scrivere dati, consentendo una flessibile gestione del consenso.

Quando si parla di questa tecnologia, è bene distinguere fra Blockchain privata e pubblica, la prima fondata su un sistema centralizzato e protetto da verifiche crittografiche, per cui applicabile ai modelli di business tradizionali, nei quali la privacy e la gestione dei dati è imprescindibile. La Blockchain pubblica consente, invece, l'accesso alle informazioni a chiunque e non si richiede alcuna autorizzazione per il coinvolgimento nel processo di validazione, per cui questa tipologia ricorre in quei contesti in cui non si accetta che una o poche entità svolgano il ruolo di intermediari.

È pacifico, dunque, che la Blockchain privata assolva la funzione di un registro in cui l'aggiunta di blocchi alla catena prevede necessariamente l'intervento di un'autorità centrale.

Per superare la dicotomia tra Blockchain pubblica e privata, si stanno sviluppando dei modelli ibridi che basano il meccanismo di consenso “sull'adesione di specifici soggetti partecipanti alla rete di computer”¹¹⁰.

Le caratteristiche fondanti della Blockchain sono *in primis* l'affidabilità, in quanto ogni componente può esercitare un certo controllo sulle informazioni e sui valori custoditi, non essendo nessun altro in grado di modificarli o corromperli; qualsiasi eventuale attacco a uno

¹⁰⁹ M. Bellezza, *Blockchain*, in M.T. Paracampo (a cura di), *Fintech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari*, Giappichelli Editore, Milano, 2017

¹¹⁰ M. Bellezza, *Blockchain*, in M.T. Paracampo (a cura di), *Fintech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari*, Giappichelli Editore, Milano, 2017

dei blocchi non incide sull'operatività di tutti gli altri blocchi. La trasparenza è sua prerogativa perché tutte le transazioni sono visibili ai partecipanti, di cui è comunque assicurato l'anonimato, per cui si ha il rispetto delle regole e allo stesso tempo la tutela della privacy, fattori imprescindibili per i servizi finanziari. La solidità e l'irrevocabilità sono ulteriori peculiarità dal momento che le informazioni non possono essere modificate e sono irrevocabili, strumenti essenziali per stipulare accordi o negozi che di fatto hanno preso forma altrove.

Infine, spicca il carattere "integralmente digitale e dematerializzato"¹¹¹, che incentiva la velocità degli scambi e "una naturale transnazionalità degli stessi"¹¹².

Il 27 settembre 2018 l'Italia ha aderito alla partnership europea in merito alle tecnologie di registro distribuito e Blockchain, promossa dalla Commissione Europea, per cui si è incoraggiato l'uso delle DLT per la certificazione di documenti pubblici o privati.

L'applicazione più rilevante delle DLT è quella che ha consentito l'ideazione e lo sviluppo degli Smart Contract, contratti intelligenti, la cui denominazione è stata ideata nel 1996 dal programmatore informatico, Nick Szabo, che ha sfruttato la sicurezza, l'irreversibilità e la trasparenza della Blockchain.

Lo Smart Contract è un software informatico in grado di dare esecuzione, una volta prestabilite le condizioni dalle parti stesse, a una o più pattuizioni "con modalità del tutto automatiche ed indipendenti dall'intervento di terzi, in modo da prevenire eventuali inadempimenti contrattuali"¹¹³. All'interno della categoria degli Smart Contract si possono individuare due diversi sottosistemi, in base alla modalità di stipulazione dell'accordo, gli *ancillary smart contract*, definiti ibridi in italiano, prevedono il perfezionamento dell'accordo in forma tradizionale per poi tradurre questo regolamento in una serie di codici digitali; gli *smart contract on-chain*, ovvero puri, consentono di concludere il contratto in formato digitale sulla Blockchain.

Quest'ultima tipologia è poco diffusa e per lo più utilizzata per adempiere ad obblighi molto semplici o di portata economica ridotta, mentre la prima tipologia si sta diffondendo in numerosi ambiti, trasporti, assicurazioni, logistica e servizi bancari, essendo uno strumento di esecuzione delle clausole di garanzia di quelli comunemente definiti contratti di massa, stipulati con l'impiego di formulari unilateralmente prestabiliti da una delle parti.

¹¹¹ M. Bellezza, *Blockchain*, in M.T. Paracampo, *Fintech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari*, Giappichelli Editore, Milano, 2017

¹¹² M. Bellezza, *Blockchain*, in M.T. Paracampo, *Fintech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari*, Giappichelli Editore, Milano, 2017

¹¹³ P. Bonizzoni, *Nuove tecniche applicate al mondo finanziario: dalle DLT agli smart contract*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

Il codice che regola lo Smart Contract legge, dunque, le clausole concordate e anche le condizioni operative, per poi auto-eseguirsi automaticamente; ne deriva, dunque, che è imprescindibile il supporto legale per la stesura, ma non per la verifica e l'attivazione.

I dati archiviati nella Blockchain sono alla base delle condizioni essenziali degli Smart Contract, per cui è necessario fare affidamento su servizi esterni, ricavati dal mondo reale, anche se chi consente l'accesso ai dati, ponendo in atto il sistema, è il cosiddetto “*oracolo*”¹¹⁴, una macchina o un umano, che funge da entità terza.

Gli oracoli possono essere distinti in due tipologie, *software* e *hardware*, il primo atto a reperire le fonti web e il secondo veicolo dei dati tratti dal mondo reale, e *inbound* e *outbound*, la cui funzione consiste rispettivamente nell'inserire informazioni nella Blockchain e nel fare in modo che gli Smart Contract le inviino al mondo esterno¹¹⁵.

Uno Smart Contract che opera su una Blockchain presenta come peculiarità la certezza dell'esecuzione, degli obblighi contrattuali, già visionati dai partecipanti alla rete e non solo dai soggetti coinvolti; la trasparenza, dal momento che gli obblighi contrattuali e i risultati sono stati preimpostati, visionati e compresi dai partecipanti della Blockchain, ed infine l'immutabilità di qualsiasi transazione, poiché non si possono modificare i contratti e la fiducia deve essere riposta esclusivamente nel codice e nella rete della Blockchain.

Chiaramente gli Smart Contract presentano anche delle criticità, soprattutto in relazione alla gestione dei contratti complessi, essendo difficile l'interpretazione, soprattutto nelle transazioni finanziarie, di accordi che possono essere ambigui o vaghi.

2.1.1 Regolamentazione degli strumenti digitali

Il legislatore italiano è stato uno dei primi a riconoscere giuridicamente le DLT, fornendo una definizione di tali sistemi, tecnologie basate su registri distribuiti, nell'ordinamento giuridico nazionale. L'art. 8-ter, primo comma, d.l. 14 dicembre 2018, n.135, convertito con la legge 11 febbraio 2019, n.12, conosciuto come “Decreto Semplificazioni”, prevede di ricomprendere nella suddetta denominazione tutte le tecnologie e i protocolli informatici che utilizzano “un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturealmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida,

¹¹⁴ M. Maugeri, *Smart contract e disciplina dei contratti*, Il Mulino, Bologna, 2021

¹¹⁵ Cfr. V. Gatteschi, F. Lamberti, C. Demartini, C. Pranteda, V. Santamaria, *Blockchain and Smart Contract for Insurance: Is the Technology Mature Enough?*, 20 Febbraio 2018, 10(2), 20, <https://www.mdpi.com/1999-5903/10/2/20>

l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia, verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili”¹¹⁶.

In effetti, tale norma presenta delle inesattezze, derivanti dalla difficoltà dei giuristi e degli esperti di informatica di delimitare in maniera esaustiva il perimetro di questi sistemi informatici, in quanto non si fa cenno all'indispensabile presenza di algoritmi di consenso alla validazione dei dati; né tantomeno viene indicato come si forma il consenso stesso da parte della maggioranza della comunità virtuale.

La scelta di definizioni come “non alterabili” e “non modificabili” in relazione alle informazioni validate e registrate nei *ledgers*, non può essere intesa in senso assoluto, perché la DLT deve garantire solo la possibilità che non possa esserci una manomissione dei dati registrati.

Malgrado ciò, il Decreto Semplificazioni denota la grande sensibilità dell'Italia nei confronti delle problematiche giuridiche che tali tecnologie comportano, necessitando di essere disciplinate giuridicamente.

Nel Decreto Semplificazioni rientra anche la Blockchain, il cui utilizzo è disciplinato dall'art. 20, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, noto come Codice dell'Amministrazione Digitale; tale disposto riconosce al documento informatico l'efficacia novellata agli artt. 2702 ss. del Codice Civile, qualora “quest'ultimo sia stato formato con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore”¹¹⁷.

Chiaramente l'Agenzia per l'Italia Digitale, AgID, ha il compito di individuare gli *standard* tecnici che le tecnologie devono possedere per definire la Blockchain idonea a collegare i dati in forma elettronica; la validazione dei documenti informatici, attraverso la Blockchain, come emerge dalle pronunzie dei Giudici di Merito, si definisce “un fatto idoneo a stabilire con certezza, *ex art. 2704 c.c.*, la data di formazione dei documenti stessi”¹¹⁸.

In merito alla Blockchain, sarebbe auspicabile evitare di percorrere strade nazionali per favorire un livello di *governance* transnazionale del fenomeno, per cui il Parlamento Europeo ha previsto, in sede di *Internet Governance Forum*, una “*dynamic coalition* sulla Blockchain invitando la Commissione Europea a promuovere una *governance* condivisa e inclusiva delle DLT, in modo da evitare le criticità incontrate nello sviluppo della rete internet”¹¹⁹.

¹¹⁶ P. Bonizzoni, *Nuove tecniche applicate al mondo finanziario: dalle DLT agli smart contract*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

¹¹⁷ P. Bonizzoni, *Nuove tecniche applicate al mondo finanziario: dalle DLT agli smart contract*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

¹¹⁸ P. Bonizzoni, *Nuove tecniche applicate al mondo finanziario: dalle DLT agli smart contract*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

¹¹⁹ M. Bellezza, *Blockchain*, in M.T. Paracampo, *Fintech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari*, Giappichelli Editore, Milano, 2017

In merito agli Smart Contract è necessario un ulteriore mutamento del ruolo del giurista specializzato in contrattualistica, che dovrà avere nozioni informatiche e competenze tecnico-giuridiche.

Una problematica relativa a questa tipologia di contratto riguarda le caratteristiche operative, soprattutto nel caso di contratti ibridi, dove le clausole contrattuali devono essere digitalizzate correttamente affinché si verifichino le condizioni previste; in tal caso è pacifico presupporre l'affidabilità e la riservatezza dei programmatori che collaborano con il giurista, criticità che si è pensato di superare istituendo apposite certificazioni degli Smart Contract rilasciate da soggetti autorizzati rispetto alle parti dei contratti. Queste figure sarebbero tenute a verificare la corretta configurazione digitale e a codificare i principi giuridici, secondo i parametri stabiliti per legge.

Altra criticità si è rilevata per il fatto che sulla Blockchain ogni dato è immutabile, “motivo per cui lo Smart Contract potrebbe rimanere indefinitamente efficace, all'interno del blocco nel quale è stato registrato, anche dopo la completa esecuzione di quanto pattuito”¹²⁰, per cui resta un vincolo tra contraenti che non dovrebbe sussistere.

Infine, si è discusso sulla possibilità che l'efficacia dei contratti inseriti nella Blockchain subisca alterazioni o impedimenti per attacchi informatici, per cui dovrebbero essere presenti delle clausole che regolino le eventuali responsabilità derivanti dalla mancata esecuzione o dall'incompleto adempimento delle prestazioni pattuite.

Nell'ordinamento italiano, la questione degli Smart Contract è soprattutto a livello dottrinale, ovvero se essi possano essere considerati veri e propri contratti, soggetti all'art.1321 ss c.c., oppure se si debba fare riferimento “alla normativa avente ad oggetto altre tipologie di atti giuridici”¹²¹.

L'Italia ha aderito all'orientamento già appannaggio di alcuni Stati degli Usa, della Repubblica di Malta e nel solco della Risoluzione del Parlamento Europeo n.2017/2772, accordando agli Smart Contract, come alle DLT “un importante (e innovativo) riconoscimento nell'alveo delle modalità tipiche di perfezionamento del vincolo contrattuale”¹²².

L'art.8-ter, primo comma, del Decreto Semplificazioni, d'altra parte definisce lo Smart Contract come un programma per elaboratore che si fonda su registri distribuiti e la cui

¹²⁰ P. Bonizzoni, *Nuove tecniche applicate al mondo finanziario: dalle DLT agli smart contract*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

¹²¹ P. Bonizzoni, *Nuove tecniche applicate al mondo finanziario: dalle DLT agli smart contract*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

¹²² P. Bonizzoni, *Nuove tecniche applicate al mondo finanziario: dalle DLT agli smart contract*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

esecuzione vincola le due o più parti, soddisfacendo così il requisito della forma scritta, previa identificazione informatica delle parti interessate.

Tale assunto ben evidenzia come il legislatore italiano abbia scelto di menzionare il requisito della forma scritta, per cui gli Smart Contract assumono la forma di programmi per elaboratore ma sono assimilati alle opere letterarie e per cui soggetti alla normativa sul diritto d'autore.

In relazione ai requisiti contrattuali previsti dalla norma del Codice, il legislatore ha fatto esplicito richiamo “agli effetti predefiniti dalle parti”, riferendosi all'accordo tra le parti stesse; autorevole dottrina, inoltre, ha evidenziato in merito alla causa e all'oggetto che l'incorporazione in uno Smart Contract delle complessive prestazioni concordate dalle parti e della ragione giustificatrice, non comporta né difficoltà tecniche particolari, né alcun contrasto con il Decreto Semplificazioni.

Ciò che suscita significativi problemi interpretativi è che non è stata inclusa tra i requisiti dello Smart Contract una qualche forma di sottoscrizione dello stesso, ma la maggioranza degli interpreti ritiene applicabile, per interpretazione estensiva, la disciplina dettata dagli artt.20-21, C.A.D., che prevede che un documento informatico soddisfi il requisito della forma scritta e sia provvisto di efficacia, *ex art.2702 c.c.*, quando è stata apposta una firma digitale.

Sebbene l'art. 8 del Decreto Semplificazioni abbia stabilito un termine per fissare i requisiti che deve possedere il processo di identificazione informatica delle parti degli Smart Contract, l'AgID non li ha ancora fissati, per cui questa rimane ancora una sfida per il diritto italiano, per cui si dovrà tenere conto della Carta Nazionale dei Servizi, la Carta di Identità Elettronica e il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consentono la consultazione dei Pubblici Registri.

2.2 Fintech, banche e TechFin

L'espressione Fintech si riferisce “*ellitticamente* all'applicazione delle nuove tecnologie alla prestazione di servizi finanziari intesi in senso ampio”¹²³, assunto che assurge a paradigma della relazione tra innovazione tecnologica e mercato finanziario. Senza dubbio Fintech non può essere considerata una formula riassuntiva del rapporto con i servizi finanziari, essendo esso sempre esistito, l'unica variante consiste nel fatto che la tecnologia non è più strumentale all'attività tradizionale ma è volta alla riconfigurazione del mercato, i suoi attori, le regole e le modalità.

¹²³ F. Fimmanò, G. Falcone, *Introduzione. “Fintech”: scenari, soggetti, temi*, in F. Fimmanò, G. Falcone (a cura di), *FinTech*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019

Quando si utilizza questa terminologia si fa riferimento all'evoluzione del mercato finanziario ma anche al laboratorio giuridico che si viene a determinare, in cui entrano in stretta relazione il diritto dell'economia e la tecnologia.

Il mondo del Fintech si declina, dunque, attraverso il *social crowdfunding*, il *robo-advisor*, criptovalute, Blockchain e Smart Contract.

Malgrado il Fintech sia definito dai media come “dirompente e rivoluzionario”¹²⁴, esso semplicemente accomuna nuovi processi e prodotti finanziari e si spiega esplicitamente attraverso le parole del *Financial Stability Board* “un’innovazione finanziaria tecnologicamente attiva che potrebbe portare a nuovi modelli di business, applicazioni, processi o prodotti con un effetto rilevante sui mercati, sulle istituzioni e sulla fornitura di servizi finanziari”¹²⁵.

L’effettiva potenzialità del Fintech può esprimersi nell’esecuzione delle transazioni, nella gestione dei fondi e nelle assicurazioni, incidendo in particolare sui servizi che le istituzioni finanziarie tradizionali, come appunto le banche, offrono.

La tecnologia finanziaria si può anche identificare con un ecosistema molto articolato che, irrompendo sul mercato, trasforma un sistema già da tempo codificato.

La sua irruzione ha generato un dibattito, continuamente alimentato, in merito alle opportunità o alle minacce che possono esserci per il sistema di intermediazione finanziaria. Ponendo la tutela del consumatore come obiettivo primario, gli sviluppi in materia di Fintech dovrebbero sviluppare e incentivare la competitività del sistema finanziario e l’economia europea, garantendo la stabilità finanziaria; i benefici per i consumatori e le imprese sono sicuramente incisivi, poiché la tecnologia rende i servizi finanziari più rapidi, più personalizzati e trasparenti, anche nell’ambito dei servizi finanziari al dettaglio. Logicamente, alcuni detrattori evidenziano che l’impatto rivoluzionario del Fintech spinge “verso la disintermediazione o, a seconda dei casi, re-intermediazione di alcune attività regolate”¹²⁶. L’ingresso sul mercato di *start-up* e imprese Fintech, senza regolamentazione e controllo, può alterare, infatti, gli assetti del mercato che si basano su *players* tradizionali, determinando così una concorrenza tra operatori.

Il mondo del Fintech si presenta, quindi, estremamente eterogeneo perché inerisce anche le imprese esclusivamente finanziarie e tecnologiche, che comportano necessariamente una serie di servizi non convergenti verso una soluzione unitaria; sono differenti i trattamenti normativi,

¹²⁴ F. Fimmanò, G. Falcone, *Introduzione. “Fintech”: scenari, soggetti, temi*, in F. Fimmanò, G. Falcone (a cura di), *FinTech*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019

¹²⁵ F. Fimmanò, G. Falcone, *Introduzione. “Fintech”: scenari, soggetti, temi*, in F. Fimmanò, G. Falcone (a cura di), *FinTech*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019

¹²⁶ M.T. Paracampo, *Fintech e mercato unico tecnologico dei servizi finanziari*, in M.T. Paracampo, *Fintech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari*, Giappichelli Editore, Milano, 2017

si determinano sfide diversificate, con la necessaria creazione di partenariati ed esternalizzazione degli operatori stessi.

Tale cambiamento ha fatto sì che si determinasse una incisiva concorrenza nei mercati finanziari tra gli operatori Fintech e le banche, dal momento che i primi sono in grado di offrire servizi in maniera più efficiente, ampliando anche gli utenti fruitori di tali servizi; in gran parte dei casi, le imprese Fintech non fanno altro che proporre esattamente quanto hanno sempre proposto le banche, che comunque occupano una posizione di privilegio nell'adottare le innovazioni tecnologiche, sviluppando le proprie competenze.

Senza dubbio le piattaforme consentono di accogliere finanziamenti, trasformare i risparmi in prestiti o in investimenti, utilizzando una grande quantità di informazioni, ma allo stesso tempo non costruendo relazioni a lungo termine con i fruitori, a causa dell'accesso decentralizzato. Queste attività tipiche del Fintech hanno, però, ambiti di applicazione limitati, in quanto ai clienti non sono fornite diversificate opportunità di investimento e non sono in grado di "cartolarizzare il portafoglio dei prestiti"¹²⁷. Quando tali imprese consentono di pagare attraverso il telefono cellulare invece che con le carte di credito, non fanno altro che appoggiarsi ai conti correnti bancari.

Il grande valore della banca consiste, dunque, ancora nell'interfaccia con i propri clienti e nelle offerte "a pacchetto"¹²⁸, raggruppando servizi come depositi, pagamenti o prestiti, mentre le imprese Fintech propongono queste attività in maniera separata.

Ne deriva, quindi, che il modello di business Fintech, potrebbe assimilarsi a quello delle banche, perdendo quei vantaggi che ad ora annovera, ma allo stesso tempo le banche devono introdurre la tecnologia finanziaria e potenziarla, proprio per sfruttare le proprie risorse di competitività.

La competizione determinata dal Fintech, oltre a favorire la nascita di nuove imprese, può rafforzare quelle già esistenti a patto che sappiano adattarsi alle nuove regole del gioco, per cui è bene distinguere la duplice finalità della tecnologia, che va a creare due profili distinti, il Fintech e il TechFin.

Se nel Fintech la tecnologia è posta a monte del processo finanziario, in grado di ridisegnare i processi dei mercati, TechFin è la tecnologia "a valle"¹²⁹, costituendo il "driver"¹³⁰, che aggiorna o adatta i processi tradizionali.

¹²⁷ F. Fimmanò, G. Falcone, *Introduzione. "Fintech": scenari, soggetti, temi*, in F. Fimmanò, G. Falcone (a cura di), *FinTech*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019

¹²⁸ F. Fimmanò, G. Falcone, *Introduzione. "Fintech": scenari, soggetti, temi*, in F. Fimmanò, G. Falcone (a cura di), *FinTech*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019

¹²⁹ M.T. Paracampo, *Fintech e mercato unico tecnologico dei servizi finanziari*, in M.T. Paracampo, *Fintech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari*, Giappichelli Editore, Milano 2017

¹³⁰ M.T. Paracampo, *Fintech e mercato unico tecnologico dei servizi finanziari*, in M.T. Paracampo, *Fintech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari*, Giappichelli Editore, Milano, 2017

Le operazioni correnti di una banca si fondano sul ricevere depositi e concedere prestiti, per cui vengono eseguite simultaneamente tre attività, la modificazione delle caratteristiche delle attività e delle passività finanziarie, la fornitura di servizi di pagamento, la raccolta e l'elaborazione delle informazioni.

Quando si parla di modificazione delle caratteristiche delle attività e delle passività, ci si riferisce all'uso di finanziamenti a breve termine per poter concedere prestiti a lungo termine, promuovendo così la produttività. Nel fornire liquidità, le banche offrono servizi di pagamento, a monte dei quali è prevista una valutazione *ex ante* e un controllo *ex post*. Una singola istituzione, dunque, riesce ad aggregare tutti questi servizi, internalizzati, che sono alla base della motivazione economica per l'esistenza delle banche.

Nel momento in cui si ha l'ingresso del Fintech e del TechFin, il compito primario di un istituto bancario è quello di modificare le caratteristiche delle attività e delle passività finanziarie, cambiando soprattutto le scadenze così da avere sempre una cospicua liquidità. È bene precisare, però, che è proprio questa la forza di una banca, che non è certo appannaggio di una società Fintech, a cui non è consentito utilizzare i fondi raccolti “per concedere prestiti illiquidi o acquisire attività meno liquide”¹³¹, senza autorizzazione.

Le banche, d'altra parte, guadagnano proprio dal differenziale tra il rendimento ottenuto dai prestiti e quello pagato sui depositi, riservandosi così il margine di interesse, pur soggette ai requisiti di riserva frazionaria; un'impresa Fintech può erogare lo stesso servizio pur non dovendo rispettare i requisiti di riserva frazionaria, ma è bene evidenziare che i suoi conti non sono affidabili come quelli di un istituto bancario, non essendo soggetta a normativa di vigilanza rigida. Non a caso la società Fintech lascia il rischio di credito agli investitori, limitandosi ad agire come intermediario.

Oltre alla trasformazione delle scadenze, le banche sono anche in grado di concedere un portafoglio diversificato al proprio cliente, separando i prestiti concessi dal finanziamento, attività che non è possibile ottenere dalle società di *venture capital* e di *private equity*, dovendo in tal caso iscrivere “una parte delle attività nei loro bilanci, assumendosene i rischi, e in questo caso sarebbero soggetti alla regolamentazione bancaria, oppure dovrebbero agire come emittenti di titoli, e quindi sarebbero soggetti alla normativa sulle emissioni di attività finanziarie”¹³².

¹³¹ F. Fimmanò, G. Falcone, *Introduzione. “Fintech”: scenari, soggetti, temi*, in F. Fimmanò, G. Falcone (a cura di), *FinTech*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019

¹³² F. Fimmanò, G. Falcone, *Introduzione. “Fintech”: scenari, soggetti, temi*, in F. Fimmanò, G. Falcone (a cura di), *FinTech*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019

Le piattaforme di *peer-to-peer lending* adottano per lo più il modello di agenzia e sono indotte a raccogliere portafogli di attività più rischiose rispetto a quelle delle banche, avendo a disposizione i Big Data; se le banche adotteranno le nuove tecnologie di gestione delle informazioni, assumeranno lo stesso modello di agenzia, mentre le imprese Fintech rischiano di diventare come delle banche. Per quanto riguarda i sistemi di pagamento, i clienti delle banche possono beneficiare della possibilità di fronteggiare il bisogno di liquidità, effettuando pagamenti con trasferimento di fondi tra conti diversi e tra banche. Di recente, però, sono emersi intermediari finanziari non bancari in grado di fornire moneta elettronica, addirittura anche società non finanziarie come quelle delle telecomunicazioni, soprattutto in Cina; nella maggior parte dei Paesi industrializzati, le società non finanziarie non sono autorizzate a pagare interessi sui loro conti, per cui quanto è avvenuto in Cina risulta difficile.

Ne deriva, dunque, che le società non finanziarie o finanziarie non bancarie non possono competere con le banche, che nel lungo periodo godono di maggiori vantaggi rispetto alle imprese Fintech. Chiaramente bisogna annoverare anche la presenza di economie di scopo tra servizi di pagamento e altre attività commerciali che le banche non hanno la possibilità di replicare, in quanto queste economie si realizzano tra fornitori di servizi di pagamento, come Amazon, Apple e Google, in grado di offrire finanziamenti agli acquirenti; questi giganti del settore tecnologico stanno iniziando ad offrire pagamenti e il credito al consumo, dove prevalgono le economie di scopo per il possesso di una ragguardevole quantità di informazioni; qualsiasi acquisto, pagamento o ricerche su internet consentono a queste società di valutare anche meglio delle banche il rischio di credito dei loro clienti.

La gestione delle informazioni è un altro ambito di fondamentale importanza, perché è imprescindibile per tutte le operazioni finanziarie e essa impatta su tre diverse dimensioni, la memorizzazione e l'elaborazione dei dati, il trasferimento dei dati, la raccolta di informazioni. In questo ambito il Fintech ha avuto un forte vantaggio, funzionando sui Big Data e sulla standardizzazione delle informazioni, mentre le banche si sono basate su informazioni non codificate.

Il TechFin consente, però, alle banche di potenziare questo settore, logicamente a patto di ingenti investimenti tecnologici e alla formazione del personale; resta comunque la necessità di saper fare uno *screening* di tutti i Big Data ottenuti, spesso molto complessi, in modo così da realizzare abbinamenti tra domanda e offerta più vantaggiosi.

Le banche tradizionali dispongono, naturalmente, di un vantaggio informativo del territorio, ma non è ancora ben chiaro come dispongano di tali dati e se questi siano già stati digitalizzati, sempre tenendo conto delle implicazioni legali e sociali.

Altro elemento di discussione consiste nello stabilire fino a che punto le informazioni standardizzate possano sostituire quelle personali, quest'ultime imprescindibili nella concessione del credito alle piccole e medie imprese, o per grandi investimenti o prestiti, soprattutto perché le operazioni bancarie si basano sulle interazioni umane tra il cliente e il responsabile dell'ufficio prestiti. È pur vero, però, che i sistemi di valutazione attraverso i sistemi dell'Intelligenza Artificiale, qualora vengano migliorati, potranno comportare un'analisi più vantaggiosa della comunicazione verbale e integrare le attività umane. Senza dubbio, le banche, svolgono attività di *screening* e *monitoring* sempre nell'interesse dei depositanti, gestendo il rischio di portafogli e controllando *ex post* le prestazioni, mentre le imprese Fintech si focalizzano di meno sullo *screening* e il *monitoring*, beneficiando dunque di un ampio numero di affidati, non sempre di alta qualità.

Altra differenza tra imprese Fintech e banche riguarda la struttura delle entrate e non solo la tolleranza del rischio di prestito, proprio perché le banche agiscono sia sui rendimenti dal lato del passivo che dal lato dell'attivo, mentre le piattaforme guadagnano dalle commissioni, abbinando i due lati del mercato, chi offre e chi riceve il prestito. La stessa selezione dei clienti distanzia le due diverse imprese finanziarie, in quanto le piattaforme sono dei mercati che hanno bisogno di un ampio numero di venditori e acquirenti, per poter contare su una fonte stabile, rischiando spesso di attuare una selezione avversa che spinge alcune piattaforme come quella britannica Zopa, ad aprire una propria banca. Infine, vi è lo spacchettamento delle attività a poter generare effetti negativi sulle banche tradizionali, in quanto alcune aziende Fintech “stanno entrando in segmenti specifici dell'industria finanziaria, tipicamente multiprodotto, con modelli di business che, in una certa misura, sono l'opposto di quelli della banca universale”¹³³; tale situazione potrebbe restringere lo spazio d'azione delle banche tradizionali, ridotto ai servizi essenziali e di base, ma questo scenario è destinato a realizzarsi dove le economie di scopo si sono maggiormente affermate, soprattutto perché le Autorità di Vigilanza hanno iniziato a prestare più attenzione al Fintech, tentando di imporre oneri normativi. C'è da dire, altresì, che le banche tradizionali, soprattutto quelle più grandi, hanno già iniziato ad adottare le nuove tecnologie, modificando i modelli di business, a discapito di quelle più piccole che rischiano l'acquisizione, spesso da parte di banche estere, più efficienti nello *screening* e *monitoring*.

Le banche tradizionali hanno, dunque, diverse opzioni per affrontare tale competizione, selezionando una clientela migliore, attuando lo spacchettamento dell'offerta dei servizi ed

¹³³ F. Fimmanò, G. Falcone, *Introduzione. “Fintech”: scenari, soggetti, temi*, in F. Fimmanò, G. Falcone (a cura di), *FinTech*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019

elaborando in maniera più efficiente le informazioni; ciò, chiaramente, implica che vengano apprese rapidamente le nuove tecnologie per ampliare l'offerta ai clienti, così da coesistere accanto al settore del Fintech.

La diffusione dell'*open banking* ha sicuramente svolto un ruolo innovativo e prospettico, caratterizzandosi “per la *magnitude* più dirompente”¹³⁴. Tale locuzione identifica un nuovo modello operativo che prevede la gestibilità dei sistemi bancari da parte di fornitori terzi di specifici servizi; modello operativo che si è imposto grazie alle collaborazioni tra i diversi operatori con una prevalenza di logiche di *sharing* nel business model delle diverse *entity*. Con l'apertura dei dati bancari, si determina l'*unbundling* tra ideazione e creazione di prodotti e la loro distribuzione, per cui potranno poi essere seguiti diversi modelli operativi che si declinano in *utility*, per i servizi standard, il *product factory*, per prodotti e servizi di valore aggiunto, l'*aggregator*, vantaggio competitivo dato dalla relazione con la clientela, e infine il *platform*, che “capitalizza la relazione primaria con il cliente offrendo un mix di prodotti/servizi proprietari e di terzi, privilegiando la parte di *engagement* a quella di *processing*, attraverso la creazione di modelli di *market-placement*”¹³⁵.

2.2.1 Regolamentazione del sistema bancario-finanziario

La regolamentazione bancaria e finanziaria si è chiaramente adattata al contesto mutato dall'ingresso del Fintech, prevedendo il coinvolgimento dell'Autorità di Vigilanza, così da sviluppare innovazioni adeguate. La prima innovazione è l'*innovation hub*, un canale attraverso cui le imprese chiedono e ottengono dalle Autorità chiarimenti in merito al Fintech inerenti le prospettive regolamentari; il *regulatory sandbox* è, invece, un insieme di sistemi che consente alle imprese di fornire prodotti e servizi innovativi sotto il controllo delle Autorità competenti, usufruendo di deroghe normative transitorie e per un periodo limitato; infine ci sono gli *incubators* che prevedono un coinvolgimento diretto dell'Autorità di Vigilanza, sia nello sviluppo che nella sperimentazione di nuovi progetti.

Il Regno Unito, il resto d'Europa e in particolare l'Italia, si sono mosse in questa direzione, per cui la Banca d'Italia ha istituito il Canale Fintech, un'*innovation hub* per adeguare il sistema

¹³⁴ G. Potenza, *La digitalizzazione dei servizi finanziari: gli scenari competitivi*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

¹³⁵ G. Potenza, *La digitalizzazione dei servizi finanziari: gli scenari competitivi*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

regolamentare così da favorire l'innovazione tecnologica, con la garanzia della tutela degli investitori, dei risparmiatori e della stabilità complessiva del mercato¹³⁶.

Dal punto di vista legislativo, l'Europa ha mosso i primi passi a partire dal 2017 per implementare la normativa inerente l'attività di *lending* e alle nuove forme di ricerca di fonti di capitale, con l'*investment-based crowdfunding*.

L'Unione Europea ha emanato il nuovo regolamento, 2020/1503 in relazione ai fornitori europei dei servizi di *crowdfunding* per le imprese, applicabile dal 10 novembre 2021, introducendo importanti novità per lo sviluppo di sistemi di finanziamento dell'economia reale. Tale regolamento prevede l'inclusione in un unico *framework* del *lending* e dell'*investment-based crowdfunding*, fissando un tetto massimo di 5 milioni di euro alle offerte e prevedendo un'autorizzazione alle prestazioni; è stata introdotta la gestione individuale di portafogli di prestiti, con la conseguente previsione di categorie di investitori, sia sofisticati che non sofisticati, prevedendo anche la redazione di una scheda a cura del titolare del progetto, che contiene le informazioni chiave sull'investimento, detto *Key Investment Information Sheet*.

Il gestore della piattaforma dovrà, inoltre, includere per la gestione di suddetti portafogli, gli elementi fondamentali della metodologia interna per la valutazione di rischio, le procedure e i criteri per la selezione dei progetti.

Sempre a partire dal 2017, la Commissione Europea ha intrapreso iniziative per favorire un mercato di servizi Fintech sicuro, previa consultazione pubblica per ottenere commenti sull'impatto di tali servizi finanziari. Sulla base di tale consultazione, nel marzo 2018, la Commissione ha presentato un piano di azione per consentire al settore finanziario di sfruttare la Blockchain, l'Intelligenza Artificiale e i servizi *cloud*, rendendo allo stesso tempo i mercati più sicuri, a beneficio dei consumatori; è stato creato anche un laboratorio Fintech e un Osservatorio, con *forum* dell'UE, oltre ad organizzare seminari per migliorare la condivisione delle informazioni e diffondere le *best practice* sulle *sandbox* normative.

Il 24 settembre 2020 la Commissione Europea ha adottato un pacchetto di provvedimenti sulla finanza digitale, che propone interventi legislativi sulle criptovalute e sulla resilienza digitale per lo sviluppo del settore finanziario. Le priorità individuate sono quattro, eliminare l'attuale frammentazione nel mercato unico digitale, adattare il quadro normativo dell'UE per facilitare la stessa innovazione, promuovere la diffusione di forme di finanziamento *data-based* e

¹³⁶ Cfr. G. Potenza, *La digitalizzazione dei servizi finanziari: gli scenari competitivi*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

affrontare le sfide e i rischi della trasformazione digitale, comprendendo naturalmente il rafforzamento “della resilienza operativa digitale del sistema finanziario”¹³⁷.

Le iniziative previste riguardano la creazione di un regolamento in tema di *Crypto-Asset* e un altro regolamento per le infrastrutture di mercato basate sulle DLT, oltre ad affrontare anche la *Digital Operational Resilience*.

Contemporaneamente alla *digital finance strategy*, nella stessa data la Commissione Europea ha presentato la nuova strategia per il mercato dei pagamenti digitali attraverso la scansione di *QR-code*, il *contactless*, l’Identità Digitale e la *Central Bank Digital Currency*.

In Italia, a seguito della consultazione del 2020, è entrato in vigore il 17 luglio 2021 il decreto attuativo della legge sulla “*sandbox Fintech*” che, attuando la delega contenuta nel Decreto Crescita n.34/2019, prevede la creazione di uno spazio tecnico normativo sperimentale e temporaneo per le imprese del settore finanziario, con una regolamentazione semplificata e una protezione più significativa per gli investitori.

Ne deriva, dunque, che la *sandbox*, seppure per un periodo limitato, consente agli operatori Fintech di valutare i prodotti e i servizi innovativi dal punto di vista tecnologico nel settore bancario, finanziario e assicurativo; il beneficio del regime semplificato sarà, naturalmente, transitorio, così come il confronto con le Autorità di Vigilanza.

Tale assetto normativo si inserisce nella cornice regolamentare che si è creata con l’entrata in vigore “della nuova definizione di default, delle linee guida EBA su *loan origination and monitoring*, del *calendar provisioning*”¹³⁸. Di tale cornice fa parte anche il *Npl Action Plan 2020*, approvato dalla Commissione Europea.

Le suddette normative hanno consentito l’affermazione di un nuovo paradigma nel rapporto fra banca e impresa e l’evoluzione del modello di *relationship banking*, superando i problemi di asimmetria informativa, solitamente ravvisati tra finanziatori e imprenditori.

In particolare la nuova regolamentazione denota, dunque, l’attenzione istituzionale al mondo del Fintech, al fine di promuovere un percorso di sviluppo virtuoso e sostenibile, assicurando opportunità di accesso ai servizi finanziari ad un pubblico molto vasto, sia di soggetti pubblici che privati.

¹³⁷ G. Potenza, *La digitalizzazione dei servizi finanziari: gli scenari competitivi*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell’innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

¹³⁸ G. Potenza, *La digitalizzazione dei servizi finanziari: gli scenari competitivi*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell’innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

2.3 Regtech

A livello internazionale non è ancora presente una definizione condivisa della Regtech, anche se comunemente indica “l’uso di nuove tecnologie per adempiere ai requisiti normativi e di conformità in modo più efficace ed efficiente”¹³⁹.

La Regtech, *Regulatory technology*, utilizza la tecnologia in relazione alla complessità che comporta il quadro normativo di riferimento, distinguendosi per le istituzioni finanziarie e i supervisori; in merito ai primi soggetti inerisce la digitalizzazione e l’automatizzazione “dei processi di *reporting* alle Autorità di Vigilanza, e di *compliance* alle disposizioni vigenti”¹⁴⁰, mentre per i secondi riguarda l’impiego della tecnologia per la gestione dati così da rendere più efficienti ed efficaci i controlli. La Regtech, infatti, si caratterizza per la facilità con cui si possono combinare ed analizzare i *data set* non integrati e/o strutturati e per la ripetitività nell’analizzare le suddette informazioni, derivando così valori utili.

La Regtech si può considerare un’evoluzione di quelle tendenze già emerse all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, anche se la vera e propria accelerazione è stata determinata dalla crisi finanziaria del 2008, quando si è registrato un incremento di obblighi a carico dei soggetti regolati, predominando una certa difformità tra le giurisdizioni, sia per gli obblighi di *reporting* che di *compliance*; gli approcci di vigilanza nazionali non solo denotavano significative differenze *in nuce*, ma anche nell’affrontare il contesto economico finanziario che stava cambiando definitivamente.

Il settore industriale, denotando l’esigenza di contenere i costi di *compliance*, ha incentivato l’automazione dei processi di controllo e la gestione del rischio, sia da parte degli *incumbents*, sia da parte delle start-ups, in grado di utilizzare la DLT, il *cloud computing*, il *cognitive computing* e le *application programming interfaces*; tutti questi strumenti consentono, infatti, di condividere, in modo inter operativo le informazioni che possono essere archiviate e gestite a fronte di processi di controllo automatizzati, in grado di verificare l’identità, la sicurezza e l’integrità, onde evitare il riciclaggio.

Dal 2010 al 2016 si registrano dunque, massicci investimenti da parte di *venture capitalists* in start-ups, con l’obiettivo di far fronte alle disposizioni di antiriciclaggio e alla *know-your-*

¹³⁹ M. Fontana, N. Melaccio, *La tecnologia a supporto dei soggetti vigilati*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell’innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

¹⁴⁰ N. Linciano, P. Soccorso, *Fintech e Regtech: approcci di regolamentazione e di supervisione*, in M.T. Paracampo (a cura di), *Fintech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2017

customer-rule dettate da *standard setters*, come ad esempio il comitato di Basilea¹⁴¹. A partire proprio dalla crisi si intensifica il dialogo tra supervisori e istituzioni internazionali e l'industria, per lo sviluppo di soluzioni ispirate al Regtech, che è ormai una componente dell'universo Fintech, per cui i gestori di fondi utilizzano i limiti normativi di concentrazione dei rischi e di leva finanziaria, mentre le banche ricorrono "a complessi *tools* informatici per calcolare i propri requisiti patrimoniali"¹⁴²; i regolatori, a loro volta, sfruttano la Regtech per il rilevamento di attività fraudolente come l'*insider-trading*¹⁴³. È bene precisare che l'utilizzo delle tecnologie più avanzate da parte delle Autorità di Vigilanza per la raccolta e analisi dei dati è preferibile definirlo *Suptech*, *Supervisory Technology*, l'uso da parte delle autorità finanziarie di strumenti avanzati di raccolta e analisi di dati, consentiti da tecnologie innovative¹⁴⁴, definizione della Banca d'Italia.

Estendendosi in maniera notevole l'interesse per la Regtech tra i soggetti vigilati e le Autorità di Vigilanza, l'Autorità Bancaria Europea, EBA, di recente, ha messo a punto un documento sull'uso delle soluzioni di Regtech da parte delle istituzioni finanziarie, sia per potenziare soluzioni comuni in ambito europeo, che per individuare ostacoli e rischi; in tale documento, l'EBA ha fornito un'ulteriore definizione di Regtech inerendola "a qualsiasi gamma di applicazioni tecnologiche innovative utilizzate a fini normativi, di conformità e di reportistica da parte di un ente regolamentato, con o senza assistenza da parte di fornitori *regtech* terzi"¹⁴⁵. Chiaramente le soluzioni Regtech sono applicabili in qualsiasi settore regolamentato, malgrado sia nata per il settore finanziario, in cui bisogna adempiere costantemente ai requisiti regolamentari, migliorando i processi interni; la sua efficienza ed efficacia consentono di far

¹⁴¹ Cfr. N. Linciano, P. Soccorso, *Fintech e Regtech: approcci di regolamentazione e di supervisione*, in M.T. Paracampo (a cura di), *Fintech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2017

¹⁴² M. Fontana, N. Melaccio, *La tecnologia a supporto dei soggetti vigilati*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

¹⁴³ Viene definita Insider Trading la compravendita di strumenti finanziari da parte di un insider, cioè di una persona che, in virtù della posizione che ricopre, è a conoscenza di informazioni privilegiate che vengono appunto utilizzate per ottenere un profitto. Le informazioni sono privilegiate se sono specifiche e di contenuto determinato, non sono a disposizione del pubblico, sono concernenti strumenti finanziari e sono idonee, se rese pubbliche, a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari cui si riferiscono.

L'Insider Trading consiste quindi nel porre in essere operazioni su strumenti finanziari sulla base di informazioni chiave prima che esse divengano di pubblico dominio. In Italia l'organo preposto al controllo delle transazioni sul mercato borsistico è la Consob. *La compravendita di strumenti finanziari da parte di un insider, che è a conoscenza di informazioni privilegiate*, FTA Online News, Milano, 04 aprile 2008,

<https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/insidertrading.htm>

¹⁴⁴ *RegTech e SupTech: cosa sono e perché sono importanti*, <https://per-legal.com/home/regtech-suptech/>

¹⁴⁵ "Regtech defined as any range of applications of technology-enabled innovation for regulatory, compliance and reporting requirements implemented by a regulated institution (with or without the assistance of RegTech providers)", *EBA Analysis of Regtech in the EU Financial Sector*, EBA/REP/2021/17, June 2021, p.5, cit.,

https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Reports/2021/1015484/EBA%20analysis%20of%20RegTech%20in%20the%20EU%20financial%20sector.pdf

fronte ai rischi legati alla sicurezza informatica, alla dipendenza e alla concentrazione da fornitori terzi, ma soprattutto all'incertezza giuridica.

Malgrado l'incertezza connaturata all'emergenza epidemiologica Covid-19, la tecnologia è ormai protagonista del panorama finanziario, in continua evoluzione, per cui le soluzioni tecnologiche dovranno integrarsi con le normative e le procedure interne dei soggetti vigilati. Ciò sarà possibile grazie all'introduzione dell'Intelligenza Artificiale, in grado di agevolare l'automazione di attività manuali, come ad esempio i budget.

Soprattutto i soggetti vigilati hanno l'obbligo di rivolgere tali processi automatizzati nel campo decisionale che dovrà essere sempre giustificabile, in particolare quando si ricorre a fornitori esterni, aspetto estremamente rischioso. Ora sono possibili, grazie alle tecnologie *core* come l'Intelligenza Artificiale e la DLT in combinazione con il *cloud computing*, la *digital regulatory compliance* e il *digital regulatory reporting*, tenendo conto che le istituzioni finanziarie devono poter contare su risorse umane capaci di adottare questi nuovi approcci.

Nel 2021, l'EBA ha condotto un'analisi per individuare le tecnologie più utilizzate dai soggetti vigilati ed è emersa una sostanziale preferenza per i *data transfer protocols*, il *cloud computing*, il *predictive analytics*, *machine learning* e infine le *semantic/graphic analysis*, mentre ha avuto meno impatto la realtà virtuale e l'informatica quantistica, come anche il riconoscimento vocale.

È pacifico, quindi, affermare che le soluzioni offerte dalla Regtech, preferite dai soggetti vigilati e dalle Autorità di Vigilanza, sono quelle che permettono di intervenire fattivamente nei settori dell'antiriciclaggio, per contrastare il finanziamento del terrorismo, per prevenire le frodi, per garantire una rendicontazione prudenziale e soprattutto la sicurezza informatica e la valutazione del merito creditizio dei clienti¹⁴⁶.

In tal senso si predilige *transaction monitoring*, che consente di individuare gli abusi di mercato e il *trading in financial markets* per il calcolo dei margini nella selezione delle controparti centrali e delle sedi di negoziazione, potendo valutare le esposizioni grazie alla DLT.

A seguito della pandemia, la Commissione Europea osserva come la digitalizzazione abbia assunto un ruolo radicalmente nuovo, essendo diventate le tecnologie digitali indispensabili, per cui nel documento *Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale*, ha previsto l'aumento di specialisti impiegati nel settore delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione, così da trasformare le imprese, con l'incremento del numero di *scale-up* innovative.

¹⁴⁶ M. Fontana, N. Melaccio, *La tecnologia a supporto dei soggetti vigilati*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

Malgrado i massicci investimenti in tale ambito, le istituzioni finanziarie europee, oltre all'*outsourcing*, preferiscono la modalità di collaborazione, con una *partnership* di accordi con società *Regtech* e *Tech-providers*, prediligendo i Paesi dello spazio economico europeo.

Gli istituti bancari più grandi hanno, pertanto, incrementato la propria esperienza e funzionalità dei sistemi ricorrendo a “ fornitori di sistemi *core-banking*, società di *software-as-a-service*, fornitori di servizi *cloud*, aziende *Big tech*, fornitori di dati, certificatori di conformità o altre istituzioni”¹⁴⁷.

Questo nuovo processo riguarda anche le Autorità di Vigilanza che devono essere in grado di monitorare il settore efficacemente, per individuare, affrontare e prevenire le possibili criticità. Con l'adozione di pratiche di vigilanza comune in tutta l'UE, si determinerebbe, quindi, un'armonizzazione dei requisiti legali e regolamentari, rendendo così le soluzioni *Regtech* “la chiave per un mercato finanziario sicuro e sostenibile, sia per partecipanti sia per i regolatori”¹⁴⁸.

È pacifico, però, che le Autorità Nazionali di Vigilanza rimangano neutrali, non favorendo la concorrenza, ma aggiornandosi con gli sviluppi del mercato, al fine di fornire indicazioni sia alle istituzioni finanziarie che ai fornitori di *Regtech*.

Ciò è indispensabile per evitare quei rischi che comunque la *Regtech* comporta, “rischi di non conformità, di concentrazione, di continuità operativa, di *governance* interna, di protezione e tutela della riservatezza dei dati della clientela e, di particolare rilevanza, il rischio di sicurezza informatica”¹⁴⁹. Gli attacchi informatici, d'altra parte, si diffondono con grande facilità e rapidità, per cui le Autorità di Vigilanza sono tenute a valutare che le soluzioni tecnologiche dei soggetti vigilati siano assolutamente affidabili ed efficaci.

Il quinto rapporto annuale su *Fintech*, *Regtech* e ruolo della *compliance* del 2021, ha evidenziato come “l'*accorporate governance* e i nuovi *skills* acquisiti dalle istituzioni finanziarie siano stati al passo con le nuove tecnologie”¹⁵⁰, ponendo in luce i benefici che possono derivare dal fenomeno *Regtech*, che acquisirà sempre maggiore importanza sul mercato finanziario.

¹⁴⁷ M. Fontana, N. Melaccio, *La tecnologia a supporto dei soggetti vigilati*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

¹⁴⁸ M. Fontana, N. Melaccio, *La tecnologia a supporto dei soggetti vigilati*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

¹⁴⁹ M. Fontana, N. Melaccio, *La tecnologia a supporto dei soggetti vigilati*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

¹⁵⁰ M. Fontana, N. Melaccio, *La tecnologia a supporto dei soggetti vigilati*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

2.4 Risk management, credit risk, antiriciclaggio e crimetech

Con l'espressione *risk management* si intende l'insieme di processi e delle metodologie statistiche e matematiche atte ad individuare e a trattare il rischio a tutela dei crediti commerciali.

Il *credit risk* è, infatti, la possibilità che un debitore non adempia agli impegni assunti, per cui la sua gestione è in grado di fornire un maggiore sicurezza finanziaria ai finanziatori. Il rischio di credito può almeno essere contenuto, se non eliminato, entro parametri accettabili per garantire la solidità dell'impresa, per questo è l'attività fondamentale e principale per il settore bancario, che presenta "unità indipendenti, alle quali è demandata la formulazione delle politiche di copertura e di assunzione consapevole dei rischi"¹⁵¹.

Per la gestione del rischio di credito, si sono rivelate fondamentali le società Fintech, fornendo l'automazione dei processi di valutazione del rischio, tramite soluzioni di Intelligenza Artificiale, colmando le tradizionali carenze come l'assenza di dati sufficienti, l'utilizzo di strumenti inadeguati e la carenza nella gestione. I dati non devono soltanto essere raccolti ma analizzati per possedere un quadro esaustivo in merito all'erogazione di prestiti e mutui.

Gli operatori nel settore bancario, finanziario e assicurativo, hanno ormai l'esigenza di analizzare scenari di business sempre più complessi, da cui è necessario dedurre informazioni approfondite ed affidabili, operazioni per cui le tecnologie disponibili offrono grandi vantaggi. I tradizionali sistemi verticali non sono idonei a fornire un quadro che contempli sia i rischi che i rendimenti, oltre agli impatti dovuti ai cambiamenti in merito alle strategie di allocazione del capitale; la valutazione secondo il metodo tradizionale non utilizza i Big Data, perché l'elemento umano "non è in grado di competere in termini di precisione e velocità con i metodi utilizzati dalle Fintech"¹⁵².

Poter accedere ai Big Data consente di accertare l'affidabilità creditizia di un soggetto, tenendo conto non soltanto dei fattori interni ad un'azienda, ma anche di quelli esterni, come appunto il contesto normativo e il mercato di operatività. La chiave per assumere corrette decisioni è quella fornita dalle Fintech che permettono di valutare il rischio di credito in merito alla qualità e alla rapidità, anche se i rischi connessi al credito non possono essere interamente eliminati, malgrado i Big Data consentano dati informatici caratterizzati da volume, velocità e varietà.

¹⁵¹ M. Mercadante, *Il risk management*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

¹⁵² M. Mercadante, *Il risk management*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

Grazie a questi strumenti non si accede soltanto a particolari informazioni, ma si analizzano, per cui è impossibile anche ampliare la propria clientela, riducendo i rischi. L'approccio tecnologico si fonda su cinque tappe fondamentali che determinano una solida sicurezza, la focalizzazione sulla conoscenza dinamica del cliente, lo studio dei comportamenti delle imprese, l'utilizzo corretto dei Big Data, l'attenzione al sistema delle relazioni e l'attenzione alle nuove minacce non finanziarie¹⁵³.

Da monitorare sono, inoltre, anche le relazioni di un'azienda che chiede un prestito, in quanto se i suoi fornitori vivono una difficoltà economica, lei stessa potrebbe non essere in grado di rispondere al mercato di riferimento; in virtù di ciò è auspicabile il ricorso agli *alternative data*, informazioni ricavate dal web o da fonti non tradizionali, come i social network, al fine di individuare elementi che migliorino le performance “nell'ambito del *credit scoring* e nella gestione del rischio di credito”¹⁵⁴. In riferimento ai consumatori, il ricorrere a questi modelli consente di prendere atto delle abitudini di comportamento e delle relazioni sociali, dati affidabili per stabilire il grado di solvibilità di un soggetto rispetto ai dati finanziari storici, individuando anche i segnali deboli che collegati ad altre informazioni possono risultare significativi. I rischi non sono legati esclusivamente al credito ma anche all'impiego del Regtech per contrastare la commissione dei reati, in particolare il crimetech e il riciclaggio.

Il primo strumento di tutela aziendale preventiva, in tale ambito, è stato introdotto nel 2001, d.lgs.231, *Modello Organizzativo e di Gestione del rischio*, MOG, il cui obiettivo consiste nel proteggere un'impresa dal rischio che soggetti apicali, o sottoposti al controllo di questi, commettano i reati previsti, anche se in sede processuale il MOG è sottoposto ad un giudizio *ex post*.

È pacifico che ogni società debba possedere un sistema di controllo, ODV, *Organismo di Vigilanza*, definito dalla giurisprudenza che ne ha delineato le caratteristiche “ di presidio effettivo e funzionante nella collegialità, nella periodicità dei controlli, nella tracciabilità degli stessi, etc.”¹⁵⁵.

Il Regtech consente il potenziamento e la garanzia di un migliore rendimento dei modelli comportamentali, essendo rispondente anche in ambito di penale preventivo.

¹⁵³ Cfr. M. Mercadante, *Il risk management*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

¹⁵⁴ M. Mercadante, *Il risk management*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

¹⁵⁵ Trib. Pen., Vicenza, 17 agosto 2021, n.348, ha decretato la condanna per l'istituto di credito e, in particolare con la declaratoria di inadeguatezza dei membri dell'Organismo di Vigilanza la cui inadeguatezza-in termine di funzionamento e composizione-rende inidoneo il MOG. In A. Rodontini, *Gli strumenti di prevenzione dei rischi per la sicurezza: il crimetech*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022, n.6

Le diverse sentenze che si sono susseguite in questi venti anni hanno prevalso l'individuazione della *mala gestio*, ovvero nell'inerzia dell'ODV nel fare osservare i precetti, per cui Confindustria, nel 2021, ha presentato delle Linee Guida sottolineando la necessità di svolgere “una effettiva attività di verifica e controllo nel rispetto dei requisiti di indipendenza, autonomia e continuità di azione”¹⁵⁶.

Con l'esigenza dettata dall'emergenza Covid di effettuare e certificare controlli da remoto, gli strumenti tecnologici hanno subito una forte accelerazione consentendo di certificare l'attività di monitoraggio e controllo con l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, di monitorare i meccanismi autorizzati e di verifica dei processi operativi, di condurre l'istruttoria della documentazione interna, di svolgere la mappatura del rischio con l'individuazione di aree e attività di rischio, di informatizzare i protocolli di *governance* stabiliti *ex ante* e infine di analizzare le informazioni pubbliche negative, volte a contribuire al consolidamento della *web reputation*¹⁵⁷.

L'impiego dell'Intelligenza Artificiale consente, d'altra parte, di facilitare il monitoraggio, l'analisi, la reportistica e la conservazione delle informazioni che possono essere fornite all'Autorità Giudiziaria. In questo modo l'ODV può svolgere un'effettiva attività di vigilanza al fine di prevenire la corruzione, potendo contare sulla tecnologia Blockchain e sui dati integrati in un unico *database*.

L'AI è in grado, d'altra parte, di intercettare le attività più esposte al rischio reato “elaborando protocolli standard, collazionando dati, assemblandoli, analizzandoli in maniera sequenziale e creando banche dati a cui attingere per creare nuovi automatismi, il più possibile ripetibili”¹⁵⁸. In particolare oggi è predominante il rischio di riciclaggio mediante le criptovalute, dal momento che le monete virtuali garantiscono agli utilizzatori l'anonimato, per cui non è possibile identificare il proprietario; il d.lgs. antiriciclaggio, 4 ottobre 2019, n.125, ha ricompreso tra i soggetti obbligati “il prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e il prestatore di servizi di portafoglio digitale”¹⁵⁹.

Esistono alcune tecniche per scoprire alcuni utenti nascosti dietro i Bitcoin, come BitIodine, applicazione elaborata da tre studiosi italiani, in grado di individuare gli indirizzi di *cluster* che potrebbero appartenere ad uno stesso utente o gruppo di utenti.

¹⁵⁶ A. Rodontini, *Gli strumenti di prevenzione dei rischi per la sicurezza: il crimetech*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

¹⁵⁷ Cfr. A. Rodontini, *Gli strumenti di prevenzione dei rischi per la sicurezza: il crimetech*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

¹⁵⁸ A. Rodontini, *Gli strumenti di prevenzione dei rischi per la sicurezza: il crimetech*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

¹⁵⁹ A. Rodontini, *Gli strumenti di prevenzione dei rischi per la sicurezza: il crimetech*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

Per quanto è possibile controllare chi abbia ceduto una determinata moneta, essendo le transazioni di moneta virtuale pubbliche, è necessario che le istituzioni finanziarie istituiscano un sistema di tracciabilità delle varie risorse confluito al suo interno, destinate all'acquisto di moneta virtuale.

Per la prevenzione penale, in ambito aziendale, sono state introdotte di recente il *whistleblowing* e le *internal investigations*, sistemi operativi dell'AI che, però, pongono diverse questioni in merito all'incompatibilità; il *whistleblowing* si riferisce, infatti, al diritto costituzionalmente garantito di conoscere le accuse a proprio carico e la fonte delle stesse, *ex art.111*, secondo e terzo comma, Cost., contrapposto alla garanzia di anonimato; lo stesso discorso vale per le investigazioni interne, che possono essere attuate senza il coinvolgimento dell'Autorità Giudiziaria, ma appoggiandosi alla normativa in materia di indagini difensive, *ex artt.391-bis ss, c.p.p.*

La direttiva UE, 2019/1937, art.9, comma quinto e sesto, in merito al *whistleblowing*, impone l'utilizzo di applicativi informatici per la raccolta e la gestione delle segnalazioni, per mettere ordine nella gestione di esse, novellando "l'organizzazione del servizio dedicato alla gestione dello strumento e l'implementazione della procedura destinata a disciplinare l'uso delle segnalazioni vengono appunto affidate al sistema informatico sia sotto il profilo organizzativo che addirittura, gestorio"¹⁶⁰.

Per quanto riguarda le investigazioni interne, il sistema informatico garantisce il rispetto della protezione del *work product* e quindi la conservazione dei dati, previa autorizzazione e identificazione, la certezza e l'ufficialità, oltre che la trasmissibilità e la tracciabilità, rispondendo così a tutte le esigenze che "sconsiglierebbero il ricorso a tale mezzo di indagine interna, molto prezioso in termini preventivi"¹⁶¹.

2.4.1 V direttiva antiriciclaggio e Decreto Fintech italiano

Con il termine antiriciclaggio si identifica un'operazione, illecita per gli ordinamenti nazionali, consistente nella riutilizzazione di denaro che deriva da attività illecite ai fini di attività illegali, determinando gravi distorsioni nell'economia legale e alterando le condizioni di concorrenza,

¹⁶⁰ A. Rodontini, *Gli strumenti di prevenzione dei rischi per la sicurezza: il crimetech*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

¹⁶¹ A. Rodontini, *Gli strumenti di prevenzione dei rischi per la sicurezza: il crimetech*, in A. Natale (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

per cui determina conseguenze negative per la stabilità e l'efficienza del sistema economico finanziario e per i meccanismi di allocazione delle risorse¹⁶².

L'aspetto difensivo è, pertanto, una dimensione importante dal punto di vista normativo, ma non esaurisce la funzione delle regole, che devono essere “uno strumento per indirizzare i comportamenti delle imprese verso soluzioni più sicure e sostenibili e proteggere gli operatori più responsabili dalla concorrenza sleale di quelli meno virtuosi”¹⁶³.

Finora gli approcci sono stati molteplici e differenziati, tenendo conto delle proprie tradizioni giuridiche e di mercato, ma si possono individuare tre macro categorie, il *wait-and-see*, che consiste nell'attendere la diffusione del fenomeno e valutare i rischi che comporta; logicamente non è un approccio passivo perché è contemplata la monitorizzazione e la rilevanza sistemica da parte delle istituzioni competenti. Il secondo approccio regolatore per il Fintech si basa sul principio *same business, same risks, same rules*, per cui un'attività innovativa che ha la stessa funzione economica e affronta gli stessi rischi di un'attività regolamentata, vede l'applicazione delle stesse regole di quest'ultima a prescindere dall'utilizzo della tecnologia¹⁶⁴. La terza soluzione, *new functionality, new rules*, parte dal presupposto che un prodotto innovativo o un servizio possa comportare rischi non contemplati dalla regolamentazione esistente; chiaramente questi tre approcci dovranno implementarsi a vicenda, non essendo l'uno sostitutivo dell'altro. Nel 2020 la Commissione Europea ha promosso un maggior numero di iniziative normative in materia di Fintech, che hanno dato vita a due piani di attività, la *digital finance strategy* e la *retail payments strategy*, partendo dall'assunto che il futuro della finanza è digitale, per cui è indispensabile regolamentare i mercati che operano in criptoattività e supportare la resilienza operativa digitale nel settore finanziario; nel primo caso, il MiCAR mira ad armonizzare a livello europeo l'emissione delle criptoattività, mentre la seconda proposta, DORA, si pone l'obiettivo di ridurre norme uniformi e trasversali in materia di sicurezza ICT per tutti gli operatori del settore finanziario¹⁶⁵.

Tali proposte sono state fatte nell'ambito della V Direttiva antiriciclaggio, 843/2018, recepita nell'ordinamento italiano con il d.lgs. n.125, 10 novembre 2019; la V Direttiva ha modificato il d.lgs. n.231/2007, poi modificato dal d.lgs. 90/2017, per il crescente allarme sociale scaturito dai numerosi attacchi terroristici.

¹⁶² Cfr. T. Bianchini, *L'impatto del Fintech sulla disciplina delle banche e il ruolo delle Autorità di Vigilanza*, 6 aprile 2022, <https://www.meliusform.it/l-impatto-del-fintech-sulla-disciplina-delle-banche-e-il-ruolo-delle-autorita-di-vigilanza.html>

¹⁶³ A. Perrazzelli, *Le iniziative regolamentari per il Fintech: a che punto siamo?*, 4 maggio 2021, <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2021/PERRAZZELLI-4-maggio-2021.pdf>

¹⁶⁴ Cfr. A. Perrazzelli, *Le iniziative regolamentari per il Fintech: a che punto siamo?*, 4 maggio 2021, <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2021/PERRAZZELLI-4-maggio-2021.pdf>

¹⁶⁵ Cfr. A. Perrazzelli, *Le iniziative regolamentari per il Fintech: a che punto siamo?*, 4 maggio 2021, <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2021/PERRAZZELLI-4-maggio-2021.pdf>

Tale Direttiva ha incluso i prestatori di servizio, la cui attività consiste nel fornire servizi di cambio tra valute virtuali e legali, e i prestatori di servizi di portafoglio digitale nell'applicazione della normativa, mentre prima era possibile trasferire denaro verso il sistema finanziario dell'UE e sulle reti delle valute virtuali “dissimulando i trasferimenti o beneficiando di un certo livello di anonimato su queste piattaforme”¹⁶⁶; i prestatori di servizi e di portafoglio sono, quindi, destinatari degli obblighi antiriciclaggio, prevedendo anche che la Financial Intelligence Unit, FIU, di ciascun Paese membro, possa accedere alle informazioni che consentono di associare gli indirizzi della valuta virtuale alla reale identità del proprietario, oltre a un'autodichiarazione degli utenti alle Autorità designate. Il recepimento in Italia della V Direttiva così novella in relazione ai soggetti attivi “la persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche *on line*, servizi di salvaguardia delle chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”¹⁶⁷.

Entrambe le tipologie di prestatori vengono fatte, dunque, rientrare tra i soggetti obbligati nella categoria di “«altri operatori non finanziari»”¹⁶⁸, la cui attività è sottoposta a verifica, con l'obbligo di iscrizione in una speciale sezione del registro dell'OAM.

La definizione della valuta virtuale della V Direttiva così recita “rappresentazione di valore digitale non emessa o garantita da una Banca Centrale o da un ente pubblico, non necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non in possesso dello status giuridico di valuta o moneta, ma accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio. Può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente”¹⁶⁹. Le monete virtuali rientrano, così, negli obblighi connessi al riciclaggio di denaro, con l'intento di monitorare il loro uso in maniera equilibrata e proporzionale, garantendo la trasparenza in materia di finanziamenti alternativi. In particolare la Direttiva ha chiarito che le valute virtuali non devono essere confuse

¹⁶⁶ C. D'Auria, F. Taverniti, *La V direttiva antiriciclaggio e FinTech: un nuovo regime giuridico per gli operatori del mercato delle valute virtuali*, 5 giugno, 2020,

<https://www.innexta.it/la-v-direttiva-antiriciclaggio-e-fintech-un-nuovo-regime-giuridico-per-gli-operatori-del-mercato-delle-valute-virtuali/>

¹⁶⁷ C. D'Auria, F. Taverniti, *La V direttiva antiriciclaggio e FinTech: un nuovo regime giuridico per gli operatori del mercato delle valute virtuali*, 5 giugno, 2020,

<https://www.innexta.it/la-v-direttiva-antiriciclaggio-e-fintech-un-nuovo-regime-giuridico-per-gli-operatori-del-mercato-delle-valute-virtuali/>

¹⁶⁸ C. D'Auria, F. Taverniti, *La V direttiva antiriciclaggio e FinTech: un nuovo regime giuridico per gli operatori del mercato delle valute virtuali*, 5 giugno, 2020,

<https://www.innexta.it/la-v-direttiva-antiriciclaggio-e-fintech-un-nuovo-regime-giuridico-per-gli-operatori-del-mercato-delle-valute-virtuali/>

¹⁶⁹ C. D'Auria, F. Taverniti, *La V direttiva antiriciclaggio e FinTech: un nuovo regime giuridico per gli operatori del mercato delle valute virtuali*, 5 giugno, 2020,

<https://www.innexta.it/la-v-direttiva-antiriciclaggio-e-fintech-un-nuovo-regime-giuridico-per-gli-operatori-del-mercato-delle-valute-virtuali/>

con le monete elettroniche, *ex art.2, p.2 Direttiva 2009/110/CE*, e con il concetto di fondi, *ex art.4, p.25 Direttiva 2015/2366/UE*, e infine con le valute di gioco.

Sulla base di tali disposizioni comunitarie è stata ridefinita la nozione di valuta virtuale, d.lgs. 231/2007, lettera qq) “rappresentazione digitale di valore non emessa né garantita da una Banca Centrale o da un’Autorità pubblica, non necessariamente collegata ad una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”¹⁷⁰.

L’ordinamento italiano, con il decreto legge 30 marzo 2023, n.25 (A.C. 1115), già approvato dal Senato ha dato “disposizioni urgenti in materia di emissione e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione Fintech”¹⁷¹; con tale provvedimento l’ordinamento nazionale si adegua, dunque, all’ordinamento UE 2022/858.

Il provvedimento italiano disciplina l’ambito applicativo delle norme sugli strumenti finanziari digitali, *ex artt.1-2*, stabilendo anche le disposizioni comuni per l’emissione e la circolazione degli strumenti finanziari eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale, *ex artt.3-17*. Si stabiliscono gli effetti della scritturazione, con relativa disciplina delle eccezioni opponibili da parte dell’emittente, le condizioni da cui discende la legittimazione al pagamento, le modalità di costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari digitali, gli adempimenti per i libri sociali, la disciplina che regoli che la scritturazione sul registro sia effettuata in favore di una banca o di un’impresa di investimento, agente a nome proprio o per conto di uno o più clienti, la pubblicazione delle informazioni sui titoli e gli obblighi del responsabile della DLT. È disciplinata, inoltre, la delibera di un mutamento volontario del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali, prevedendo anche che il soggetto legittimato denunci l’impossibilità di disporre di tali strumenti, e infine le modalità di controllo dei mezzi di accesso.

Chiaramente gli articoli contemplano le modalità di emissione, la richiesta di iscrizione, con relativo procedimento, la possibile cancellazione e sospensione dall’elenco dei responsabili dei registri, conferendo alla Consob, in intesa con la Banca d’Italia, l’identificazione dei responsabili, di cui sono novellati anche i requisiti di idoneità per l’amministrazione, la

¹⁷⁰ C. D’Auria, F. Taverniti, *La V direttiva antiriciclaggio e FinTech: un nuovo regime giuridico per gli operatori del mercato delle valute virtuali*, 5 giugno, 2020,

<https://www.innexta.it/la-v-direttiva-antiriciclaggio-e-fintech-un-nuovo-regime-giuridico-per-gli-operatori-del-mercato-delle-valute-virtuali/>

¹⁷¹ *Il decreto-legge n.25 del 2023-Fintech*, Politica economica e finanza pubblica, Studi-Finanze, Camera dei deputati, Documentazione parlamentare, Provvedimento, 4 maggio, 2023,

<https://temi.camera.it/leg19/provvedimento/il-decreto-legge-n-25-del-2023-fintech.html>

direzione e il controllo; requisiti richiesti anche per gli esponenti aziendali dei responsabili del registro; con l'introduzione dell'art. 26-bis, introdotto durante la disamina in Senato, sono ricompresi come altri operatori non finanziari i responsabili dei registri per la circolazione digitale¹⁷².

Spetta alla Consob e alla Banca d'Italia la vigilanza del rispetto degli obblighi e dei requisiti e alla prima anche il potere di dettare disposizioni dell'attuazione della disciplina. Di particolare rilievo è l'art. 33 che chiarisce "lo svolgimento nell'ambito della sperimentazione Fintech e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni"¹⁷³.

Il decreto Fintech ha agevolato, pertanto, l'accesso al credito per le imprese e gli investitori, evitando così che gli operatori del mercato italiano si trovassero in una situazione di svantaggio competitivo rispetto agli operatori degli altri Stati membri, garantendo un contesto più favorevole per lo sviluppo delle tecnologie emergenti.

Dal 3 novembre al 5 dicembre 2023 inizierà la seconda fase di sperimentazione in Italia, che prevede per gli operatori del settore la presentazione della richiesta di ammissione alla *sandbox* regolamentare "uno spazio protetto per testare progetti in ambito bancario, finanziario e assicurativo"¹⁷⁴. Gli intermediari vigilati e gli operatori del settore Fintech, partecipando alla *sandbox* prevista dal Ministero di Economia e delle Finanze, 30 aprile 2021 n.100, potranno sperimentare prodotti e servizi innovativi e beneficiare di un regime normativo semplificato transitorio, previo avviamento delle interlocuzioni informali con le Autorità di Vigilanza.

Fondamentale sarà il ruolo della Banca d'Italia nel supportare l'innovazione delle regole dal punto di vista strutturale e tecnologico, incrementando tavoli di confronto europei e internazionali e mantenendo un continuo dialogo con il mercato.

¹⁷² Cfr. *Il decreto-legge n.25 del 2023-Fintech*, Politica economica e finanza pubblica, Studi-Finanze, Camera dei deputati, Documentazione parlamentare, Provvedimento, 4 maggio, 2023,

<https://temi.camera.it/leg19/provvedimento/il-decreto-legge-n-25-del-2023-fintech.html> , 4 maggio, 2023

¹⁷³ Cfr. *Il decreto-legge n.25 del 2023-Fintech*, Politica economica e finanza pubblica, Studi-Finanze, Camera dei deputati, Documentazione parlamentare, Provvedimento, 4 maggio, 2023,

<https://temi.camera.it/leg19/provvedimento/il-decreto-legge-n-25-del-2023-fintech.html> , 4 maggio, 2023

¹⁷⁴ *Fintech: dal 3 novembre al 5 dicembre al via la seconda fase di sperimentazione*, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Roma, 27 luglio 2023,

[Fintech: dal 3 novembre al 5 dicembre al via la seconda fase di sperimentazione - Ministero dell'Economia e delle Finanze \(mef.gov.it\)](https://www.mef.gov.it)

CAPITOLO 3

ISYBANK: IL CASO INTESA SANPAOLO

3.1 Intesa Sanpaolo: il progetto Isybank

Intesa Sanpaolo ha chiuso il primo trimestre del 2023 con significativi utili, rispetto al 2022, per cui sulla base di una prospettiva di forte rialzo, ha formulato il Piano di Impresa 2022-2025, con l'obiettivo di 6,5 miliardi di euro di utile netto nel 2025, frutto dell'aumento dei tassi di interesse. Per il 2023, l'azienda, ha previsto un significativo aumento del risultato della gestione operativa, derivante dalla solida crescita dei ricavi "trainati dagli interessi netti (interessi netti nel 2023 attesi pari a oltre Euro 13 miliardi) e da un continuo focus sul *cost management*, e un forte calo delle rettifiche di valore nette su crediti, con una conseguente crescita dell'utile netto a circa Euro 7 miliardi"¹⁷⁵.

Ulteriore previsione contempla, dunque, una distribuzione di valore, in particolare "*payout ratio cash*" pari al 70% dell'utile netto consolidato per ciascun anno del Piano di Impresa.

Il 15 giugno 2023 Intesa Sanpaolo ha presentato il lancio della banca digitale Isybank, che potrà contare su 400 specialisti, con l'annuncio dato da Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo.

Questo progetto è la dimostrazione più tangibile che la banca ha riservato massicci investimenti per la tecnologia, determinando la trasformazione digitale che logicamente prosegue la *best practice* tecnologica perseguita da tempo. Grazie a tale progetto, fiore all'occhiello dell'Italia, la banca può ricoprire una posizione *leader* nel panorama europeo, sia per l'efficienza operativa che per l'innovazione a servizio della clientela.

Intesa Sanpaolo, primo gruppo italiano del credito, non può assolutamente "smontare la banca tradizionale"¹⁷⁶ e non può, allo stesso tempo fare a meno del business digitale, per cui tale soggetto storico ha necessariamente dovuto cambiare la cultura di fondo, provvedere alla formazione di molti dipendenti, il *re-skilling*, con l'obiettivo di raggiungere, con il nuovo modello di business, profitti sostanziosi.

¹⁷⁵ Intesa Sanpaolo: Utile 2023 a 7 Mld. Lancio di IsyBank entro l'Estate, 5 maggio, 2023,

<https://www.pltv.it/news-credito/banche-finanziarie/intesa-sanpaolo-utile-2023-a-7-mld-lancio-di-isybank-entro-lestate>

¹⁷⁶ L. Maci, Isybank: perché è nata e quali tecnologie userà la banca digitale di Intesa Sanpaolo, 6 luglio, 2023,

<https://www.economyup.it/fintech/isybank-debutto-nel-2024-perche-e-nata-e-quali-tecnologie-usera-la-banca-digitale-di-intesa-sanpaolo/>

La nascita di Isybank determinerà la riduzione di circa 1500 filiali e un modello “omnicanaled per circa 9 milioni di clienti, piccole e medie imprese e *retail* con esigenze finanziarie più sofisticate, per i quali sono previste circa 1800 filiali dedicate”¹⁷⁷.

I servizi bancari verranno inizialmente forniti ai 4 milioni di clienti individuati dal piano di impresa, con un investimento di 5 miliardi di euro, che prevede 650 milioni di euro nella nuova banca digitale e il coinvolgimento di circa 4000 persone, tra assunzione di profili specifici e riconversioni professionali.

Il Consiglio di Amministrazione, designato il 26 gennaio 2023, è presieduto da Mario Boselli, presidente di Isybank, e composto da Virginia Borla, Giampio Bracchi, Donatella Busso, Renato Cerioli, Andrea Chioatto, Achille Galdini, Paola Papanicolau e Antonio Valitutti; il nuovo spazio lavorativo, denominato Gioia 22, è situato a Porta Nuova ed è nato per accogliere 3000 persone di Intesa Sanpaolo che, oltre a lavorare in Isybank, operano nelle tre divisioni private Fideuram, Asset Management e Insurance.

Il Piano di Impresa si inserisce nel solco tecnologico iniziato nel 2014, quando sono stati ridisegnati il sito web del Gruppo e le app di *mobile banking*, al fine di garantire un’esperienza digitale innovativa e di eccellenza ai clienti; l’app Intesa Sanpaolo *mobile* è stata riconosciuta da Forrester Research come la migliore app di banking al mondo, sia per funzionalità che esperienza, contemplando riconversioni professionali e assunzioni di profili specifici, che inglobano anche i professionisti in ambito IT.

Con la creazione di Isybank, sarà registrata una riduzione del *cost-to-serve*, funzionale per rafforzare il vantaggio competitivo “nella gestione dei costi e di conseguire la leadership nel panorama europeo per efficienza operativa e innovazione a servizio della clientela”¹⁷⁸.

La tecnologia utilizzata è nativa in cloud, adattabile ad un contesto multivaluta e a clienti multinazionali, fornita da Thought Machine, società tecnologica di *core banking*, con sede nel Regno Unito e uffici a New York, Singapore e Sidney; tale partnership è avvenuta anche grazie all’investimento di 40 milioni di sterline con cui Intesa Sanpaolo è entrata nel capitale.

La nuova piattaforma si potrà avvalere di Vault, il motore *core banking* di Thought Machine che consente flessibilità nel servire clienti operativi, sia nei diversi paesi che per le diverse valute. Chiaramente il ruolo di Thought Machine sarà esteso anche ad altri segmenti della clientela in associazione al *mass market retail banking*, sia in Italia che all’estero, sostituendo

¹⁷⁷ L. Maci, *Isybank: perché è nata e quali tecnologie userà la banca digitale di Intesa Sanpaolo*, 6 luglio, 2023, <https://www.economyup.it/fintech/isybank-debutto-nel-2024-perche-e-nata-e-quali-tecnologie-usera-la-banca-digitale-di-intesa-sanpaolo/>

¹⁷⁸ L. Maci, *Isybank, il debutto: tutto sulla nuova banca digitale di Intesa Sanpaolo*, 15 giugno, 2023, <https://www.economyup.it/fintech/isybank-il-debutto-tutto-sulla-nuova-banca-digitale-di-intesa-sanpaolo/>

la tecnologia core basata su *mainframe*, con l'infrastruttura cloud, realizzata a Torino e a Milano in seguito all'accordo SkyRocket siglato da Intesa Sanpaolo con Tim e Google; tale accordo consente di rispondere agli alti standard di affidabilità, sicurezza e protezione dati, tutelando l'efficienza operativa e l'integrazione tra componente umana e digitale.

L'app Isybank è disponibile, dal pomeriggio del 15 giugno 2023, su iOS e Android, dove è possibile registrarsi con pochi passaggi per rendere il conto attivo in tempo reale, scegliendo il piano più adatto, isyLight, isySmart, isyPrime.

Dall'app è possibile, inoltre, gestire il conto e le carte e anche scegliere l'opzione "Parla con noi", consentendo quindi una comunicazione diretta con il gestore della filiale digitale.

Dall'app sarà possibile effettuare tutti i principali pagamenti e chiedere un anticipo dello stipendio e della pensione, fino a 15 giorni prima della data di accredito. Un semplice *click* consentirà di trasferire conto e utenze su Isybank da altra banca, mentre la carta digitale, disponibile in app, permetterà il pagamento online e in negozio, pur rimanendo disponibile una carta fisica.

Ogni cliente avrà anche la possibilità di configurare i limiti della propria carta di pagamento, impostando il Geocontrol, bloccandola o sospendendola, mentre con BANCOMATPay sarà possibile scambiare denaro con i contatti della rubrica e pagare nei negozi convenzionati, essendo previsto anche con Prelievo Cardless in tutti gli ATM abilitati delle banche italiane del gruppo intesa, senza usare la carta.

Obiettivo precipuo di impresa è quello di mantenere il modello di relazione omnicanale, contando sulle soluzioni tecnologiche e su un'importante rete fisica.

Il responsabile Business Governance Divisione Banca dei Territori, Massimo Proverbio, ha tenuto, altresì, a precisare la vera natura di Isybank e ha affermato: "non siamo solo una Fintech: le Fintech hanno un'offerta limitata. Non siamo una banca tradizionale: a loro manca la modernizzazione della tecnologia. Abbiamo creato una banca agile come una Fintech, con un'offerta maggiore delle Fintech. Possiamo essere la palestra digitale per l'Italia"¹⁷⁹.

L'amministratore delegato, Carlo Messina, ha ribadito, inoltre, che il digitale non è una minaccia per chi è in grado di gestirlo con intelligenza, in quanto consente numerose opportunità di lavoro, volte a costruire il futuro del sistema bancario mondiale, pur mantenendo "una forte componente di banca tradizionale, in particolare per l'assistenza alla clientela"¹⁸⁰.

¹⁷⁹ L. Maci, *Isybank, il debutto: tutto sulla nuova banca digitale di Intesa Sanpaolo*, 15 giugno, 2023, <https://www.economyup.it/fintech/isybank-il-debutto-tutto-sulla-nuova-banca-digitale-di-intesa-sanpaolo/>

¹⁸⁰ *Intesa lancia Isybank, la banca digitale del gruppo*, 16 giugno, 2023, <https://www.finews.ch/ticino/centro-finanziario-ticino/57847-intesa-sanpaolo-isybank-digitale-banca>

Isybank ha la solidità e l'offerta commerciale di una banca coniugate ai servizi semplici e veloci di una Fintech, segnando, quindi, il passaggio della banca da *incumbent* a *challenger*¹⁸¹.

3.2 Isybank: Mission e Vision

L'innovazione per il gruppo Intesa Sanpaolo è ormai un asset consolidato che si applica attraverso la presenza di strutture diversificate per compiti ed obiettivi, la Direzione Centrale Innovazione promuove iniziative innovative che consentono in modo scalabile di potenziare risultati economici e di posizionare il Gruppo a livello strategico, sia nazionale che internazionale. L'Intesa Sanpaolo Innovation Center è stato strutturato per rilevare anticipatamente nuovi trend e modelli di business, identificare ed estendere il portafoglio di start-up, supportando la transizione “dell'ecosistema produttivo verso l'economia circolare e *data driven*”¹⁸². Da ultimo il fondo di Neva SGR è preposto ad investire in strumenti finanziari per valorizzare le soluzioni tecnologiche volte alla trasformazione della finanza, il Fintech, ad estenderle a nuove aree e ad investire in società che presentino già un alto contenuto tecnologico, in crescita ed espansione.

La *mission* fondamentale consiste nel creare valore per gli azionisti in modo che l'innovazione sia orientata “all'efficientamento dei processi interni, allo sviluppo di nuovi modelli di business e alla trasformazione tecnologica e sperimentazioni”¹⁸³; tali tre macro direttrici si possono sintetizzare con le definizioni Operational Efficiency, Nuovi Modelli di Business e Tech for Innovation e consentono, in sinergia, di accelerare lo sviluppo dei progetti innovativi, selezionando le idee migliori e più efficienti.

Chiaramente questo radicale cambiamento comporta che si individuino linee di intervento coerenti con i pillar del Piano di Impresa, declinate in monitoraggio trend di innovazione, che si occupa delle ricerche di mercato, delle analisi e di *benchmarking*, il Know How tecnologico, il presidio ecosistema Fintech, al fine di individuare ambiti di applicazione e soluzioni, partnership e collaborazioni, con player, istituzioni, enti nazionali e internazionali, e infine analisi e sviluppo per l'implementazione della progettualità ad alto impatto.

¹⁸¹ Intesa Sanpaolo presenta Isybank, la nuova banca digitale del Gruppo, 15 giugno, 2023

https://group.intesaspaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-documenti/newsroom/isybank/it/2_ComSt_Intesa_Sanpaolo_presents_Isybank.pdf

¹⁸² Intesa Sanpaolo, *Banche, Fintech e strategie di innovazione*, Presentazione online Luiss, 27 febbraio 2023, https://learn.luiss.it/pluginfile.php/1512365/mod_resource/content/1/02_Banche%20e%20Fintech_ISP.pdf

¹⁸³ Intesa Sanpaolo, *Banche, Fintech e strategie di innovazione*, Presentazione online Luiss, 27 febbraio 2023, https://learn.luiss.it/pluginfile.php/1512365/mod_resource/content/1/02_Banche%20e%20Fintech_ISP.pdf

L'approccio *design driven*, diventato sistematico, consente di abbattere il costo di rischio e i costi strutturali, di far crescere le commissioni e raggiungere posizioni di vertice anche per la questione ambientale.

Il modello operativo, definito Stage & Gate, prevede la presenza di osservatori che attuino ricerche mirate e forniscano, quindi, macro-view dei trend esterni, start-up create per la ricerca e la conoscenza di altre start-up, progettazione e sperimentazione, anche in laboratorio, industrializzazione della soluzione e il post implementazione.

La Direzione Centrale, pertanto, si articola in osservatorio, presidio ecosistema Fintech e partnership, progettazione dell'innovazione, realizzazione della stessa e *service* e UX design.

La prima struttura ha il compito di presidiare il network e l'ecosistema dell'innovazione in campo Fintech, gestendo anche le partnership, la seconda si indirizza sulle sperimentazioni, anche in laboratorio, presidiando comunque il contesto esterno nell'ambito dell'open digital banking e platform economy. Al terzo segmento è conferito il ruolo di coordinare e monitorare i progetti, in maniera cross-funzionale, favorendo la messa in produzione e l'industrializzazione delle innovazioni con competenze verticali su Fintech, Insuretech, Regtech e AI.

Da ultimo Service e UX Design svolge la funzione di centro di eccellenza per il servizio e l'*user experience*, contribuendo alla diffusione nel Gruppo del *know-how* e progettando prodotti e servizi nell'ottica *user-centered*.

Il Gruppo ha anche creato un *network* globale per comprendere ed utilizzare l'ecosistema Fintech, in modo da partecipare ai lavori di ricerca su tematiche innovative, per individuare soluzioni ad alto tasso qualitativo, mantenendo sempre un dialogo con *regulator* ed entità esterne di settore, in modo da identificare le potenziali criticità.

Grazie al network, è plausibile il costante confronto con i *peers*, aderenti alle diverse iniziative, e indirizzare esigenze di *scouting* e *benchmarking*.

Tale capillare organizzazione ha consentito a Intesa Sanpaolo di individuare il giusto partner Fintech per l'affidabilità e la scalabilità della soluzione, facendo sì che le soluzioni siano *fully-compliant* con le normative del settore finanziario e sicure dal punto di vista cyber. Tale partnership ha, quindi, il compito di ridurre il *time to market* coniugando flessibilità e visione innovativa, sempre tenendo conto delle esigenze della clientela.

Il contesto economico e sociale è stato sicuramente il grimaldello primario per il lancio di Isybank, in modo da affrontare le nuove sfide e cambiamenti, rendendo prodotti e servizi più competitivi e diversificati; Intesa Sanpaolo ha, infatti, previsto la nuova *Digital Bank* per clienti retail con bisogni semplici e un modello omnicanale per i clienti privati, *affluent and exclusive*, con bisogni più complessi, *Small Business* e SMEs.

La prima tipologia è rivolta a 4 milioni di clienti e si declina attraverso l'app di base, la filiale digitale, *Mooney* e ATM evoluti, la seconda, invece, si baserà su filiali fisiche, app completa più internet banking, un'offerta *Overall Digital Experience Leader*, e una nuova filiera digitale, costituita da una filiale digitale, una filiale mobile e ATM evoluti, per andare incontro a 9 milioni di utenti.

Intesa Sanpaolo ha accolto, dunque, la sfida comune delle banche *incumbent* che consiste in una risposta significativa al nuovo scenario competitivo determinato dalle Fintech, per cui è stato imprescindibile rivedere la propria strategia contemplando l'offerta di servizi *fully digital* più efficaci e *user friendly* per soddisfare un target di clientela più digitale.

Le *incumbent* hanno iniziato a evolvere il proprio modello di business attuando una strategia di collaborazione in diversi settori Fintech strategici, oltre a favorire lo sviluppo *in house*; ciò comporta un'evoluzione dell'offerta con operazioni di investimenti in Fintech, in nuove tecnologie e *capital markets*, mentre in ambito *wealth* si avranno M&A, *Mergers and Acquisitions*, con l'acquisizione del *robo-advisor* Nutmeg da parte di JP. Morgan¹⁸⁴.

Il lancio della *Digital Bank* da parte delle diverse *incumbent* mira a contrastare la crescita dei competitor digitali e ad "aggregare nuovi segmenti di clientela"¹⁸⁵, dal momento che, sia in Europa che in USA, le Big Tech hanno denotato massicci interessi "ad aggredire l'intera catena del valore delle Banche"¹⁸⁶, non limitandosi più ad offrire solo prodotti finanziari. Pur non essendo ancora attive in ambiti quali *wealth management* e servizi a valore aggiunto per le imprese, è fondamentale tenere sotto controllo i cambiamenti del prossimo futuro e soprattutto lo scenario macroeconomico; Apple ha già lanciato, autonomamente il servizio di BNPL e ha annunciato una partnership con Goldman Sachs per offrire un conto di risparmio ad alto rendimento. Paypal ha, invece, dichiarato che adotterà, in tempi brevi, la nuova funzione *tap-to-pay* di Apple su iPhone, che offre la possibilità di aggiungere le carte di debito/credito come opzione di pagamento presso il Merchant. Nel mercato Asiatico le Big Tech sono già entrate nei mercati con un modello competitivo e hanno in progetto di essere presenti anche nei mercati USA ed europeo, proponendo prodotti e servizi sviluppati internamente.

Il lancio di Isybank risulta quindi un progetto ambizioso ma studiato nei minimi particolari per implementare la capacità competitiva del Gruppo con l'offerta Fintech, a tutela del *trust* e della solidità del gruppo, con l'obiettivo primario di creare un modello di business sostenibile.

¹⁸⁴ Intesa Sanpaolo, *Banche, Fintech e strategie di innovazione*, Presentazione online Luiss, 27 febbraio 2023, https://learn.luiss.it/pluginfile.php/1512365/mod_resource/content/1/02_Banche%20e%20Fintech_ISP.pdf

¹⁸⁵ Intesa Sanpaolo, *Banche, Fintech e strategie di innovazione*, Presentazione online Luiss, 27 febbraio 2023, https://learn.luiss.it/pluginfile.php/1512365/mod_resource/content/1/02_Banche%20e%20Fintech_ISP.pdf

¹⁸⁶ Intesa Sanpaolo, *Banche, Fintech e strategie di innovazione*, Presentazione online Luiss, 27 febbraio 2023, https://learn.luiss.it/pluginfile.php/1512365/mod_resource/content/1/02_Banche%20e%20Fintech_ISP.pdf

3.3 L'intervento dell'Antitrust. La risposta di Intesa Sanpaolo e Isybank

Nel novembre del 2023 il CEO Carlo Messina fa il punto della situazione in merito a Isybank, come piano di impresa che può vantare un sostegno a 2800 aziende, salvaguardando così numerosi posti di lavoro, oltre ad aver agevolato i clienti, con la sospensione o la rimodulazione di mutui e prestiti¹⁸⁷. Malgrado il grande successo di Isybank, il 28 novembre 2023, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha emesso un provvedimento cautelare n.PS12660, con cui è stato sospeso il trasferimento di 2,4 milioni di potenziali clienti alla banca digitale, così da consentire ai numerosi correntisti di attuare una scelta fra il mantenimento del precedente conto o transitare nella nuova piattaforma. L'Autorità, in attesa del giudizio di merito, ha imposto a Intesa Sanpaolo e a Isybank di prevedere un termine congruo per i clienti, così che possano esprimere la propria volontà, a seguito di un'adeguata informativa¹⁸⁸.

L'intervento dell'Antitrust si è reso necessario quando, nell'estate del 2023, alcuni clienti sono stati informati che il loro conto sarebbe stato trasferito ad Isybank, in quanto ritenuti prevalentemente digitali dall'Istituto; rientravano in questa categorizzazione soggetti inferiori ai 65 anni che nell'ultimo anno non avevano effettuato operazioni in filiale, disponevano di un patrimonio non superiore ai 100000 euro, e non possedevano strumenti finanziari o prodotti assicurativi. Nella sezione "avvisi" dell'app veniva altresì comunicato che i clienti, non riconoscendosi nella categoria suddetta, potevano bloccare il passaggio entro il 12 settembre 2023, esercitando diritto di recesso entro il 15 ottobre 2023.

La perplessità di un folto numero di clienti, che ha segnalato l'anomalia all'Autorità, è stata destata dal tipo di comunicazione che era presente nella sezione "archivio", senza essere stata posta in meritevole evidenza e senza che fosse combinata alcuna notifica o avviso; da precisare che tale comunicazione è stata inserita nell'app nel periodo estivo, confidando forse in una minore attenzione da parte degli utenti¹⁸⁹.

I clienti che si sono rivolti all'Antitrust hanno inoltre fatto notare che il cambiamento delle modalità di fruizione dei servizi bancari era alquanto incisivo, non essendoci più la possibilità di recarsi in una filiale fisica, rapportandosi esclusivamente con il *customer service* digitale;

¹⁸⁷ *Intesa Sanpaolo: utile netto a 9 mesi +85%, acconto dividendi raddoppiato*, Redazione Finanza, 3 novembre 2023, <https://www.ilsole24ore.com/art/intesa-utile-61-miliardi-rivisti-rialzo-target-2023-AFExLxUB>

¹⁸⁸ Cfr. A. De Lucia, *Isybank: l'Antitrust blocca il passaggio degli ex correntisti di Intesa Sanpaolo alla nuova banca digitale*, 12 gennaio 2024,

<https://www.altalex.com/documents/news/2024/01/12/isybank-antitrust-blocca-passaggio-ex-correntisti-intesa-sanpaolo-nuova-banca-digitale>

¹⁸⁹ Cfr. *Ibidem*

l'interfaccia sarebbe avvenuta solo tramite smartphone, attraverso il quale bisognava cambiare IBAN, andando anche incontro ad un aumento dei costi e ad una minore disposizione di servizi. In seguito al notevole clamore mediatico, l'azienda ha immediatamente rivisto la propria posizione, inviando una comunicazione ai clienti che sarebbero stati trasferiti nel marzo 2024, pur avendo essi la possibilità di interrompere il trasferimento, contattando la filiale digitale entro il 29 febbraio 2024.

L'Autorità è intervenuta e ha evidenziato come tale operazione non fosse semplicemente strutturale, come i due istituti ribadivano, ma anche una pratica commerciale scorretta, per violazione dell'art.18 d.lgs.206/2005 intendendosi tale "qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori". In effetti, si ravvisava anche la violazione dell'art.19 del suddetto decreto legislativo, che precisa che siano da considerare pratiche commerciali scorrette anche le azioni o le omissioni, oltre che le condotte poste in essere "prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto".

In virtù di ciò, l'Autorità competente poteva applicare il Codice del Consumo, in riferimento all'individuazione dei clienti prevalentemente digitali, alla previsione dell'adesione di tali clienti e alla comunicazione dell'operazione.

In particolare, riguardo l'individuazione dei clienti prevalentemente digitali, entra in gioco anche la normativa del Testo Unico Bancario per la cessione di rami d'azienda, il cui art.58 prevede che la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici siano "individuabili in blocco"¹⁹⁰; con tale espressione la Banca d'Italia intende "crediti, debiti e contratti che presentano un comune elemento distintivo"¹⁹¹, ravvisabili sia nella forma tecnica che nei settori economici di destinazione o nella tipologia della controparte. Qualora venga trasferita una pluralità di rapporti giuridici, attraverso un'unica operazione, è imprescindibile la verifica che valuti che tali rapporti siano idonei per essere individuati in blocco, condividendo un profilo comune, rispettando il principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto del contratto, ex art.1362 c.c.

È pacifico affermare che le modalità impiegate da Intesa Sanpaolo per l'individuazione di tale blocco non sono risultate idonee, perché la definizione di clienti prevalentemente digitali comprende una pluralità variegata che non può costituire un aggregato omogeneo. A ciò,

¹⁹⁰ Ibidem

¹⁹¹ Ibidem

l'Antitrust ha aggiunto l'arbitrarietà e la discrezionalità nella scelta di ulteriori criteri finalizzati alla riorganizzazione del Gruppo e a cedere i clienti meno redditizi.

È venuta meno quella diligenza professionale che ha condizionato gli stessi clienti nella scelta, limitandone anche la stessa capacità di attuarla in maniera consapevole.

In riferimento, invece, alla comunicazione del trasferimento, è entrato in gioco l'art.118 del TUB che prevede che, qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, si debba comunicare, sussistendo un giustificato motivo, con preavviso di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto e tale modifica deve essere ritenuta approvata, qualora il cliente non receda. In questo caso Intesa Sanpaolo e Isybank hanno introdotto delle clausole *ex novo*, in relazione alla modalità di fruizione del servizio bancario e alla rimozione di alcune tipologie di strumenti di pagamento. Tale condotta ha indotto, quindi, i consumatori ad assumere una decisione di natura commerciale che avrebbero anche potuto non assumere. Da ultimo, l'Autorità ha ribadito che l'informazione degli effetti di tale operazione non è avvenuta in maniera adeguata, non essendo precisato ai clienti che avrebbero potuto rifiutare il trasferimento, ma indicando solo la probabile discussione della propria posizione con la banca; non vi è stata, altresì, un'informativa adeguata in relazione alle modifiche che il trasferimento ad Isybank avrebbe comportato, venendo meno alcuni servizi prima disponibili, per cui si può parlare di “uno sviamento informativo”¹⁹², che ha indotto in errore l'utente.

L'AGCM ha, pertanto, ritenuto che il suddetto trasferimento ad Isybank sia avvenuto con modalità ingannevoli e aggressive, tali da applicare un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art.27, comma 3 del Codice del Consumo, l'Autorità ha imposto ai due Istituti che sia assegnato ai clienti già trasferiti, il 16 ottobre 2023, un congruo termine per poter esercitare la facoltà di mantenere il precedente conto, alle condizioni applicate prima del trasferimento, ivi compresa la restituzione dello stesso IBAN. In attesa del procedimento di merito, le due società devono astenersi dal trasferire ulteriori conti o rapporti bancari, compresi quelli previsti per il 18 marzo 2024, a meno che i clienti non abbiano espressamente fornito il proprio consenso, in base ad una informativa esaustiva. Entro dieci giorni dal ricevimento del provvedimento, Intesa Sanpaolo e Isybank hanno dovuto comunicare all'Autorità l'avvenuta esecuzione, con una relazione dettagliata in cui sono illustrate le misure adottate.

Isybank e Intesa Sanpaolo hanno consentito ai clienti trasferiti in Isybank il 16 ottobre 2023 di poter decidere di aprire un nuovo rapporto di conto presso l'Istituto, a condizioni pari o addirittura migliorative, prevedendo il consenso espresso per l'ulteriore trasferimento previsto

¹⁹² Ibidem

a marzo. In questo modo, Intesa Sanpaolo tenta di chiudere la contesa con l'Antitrust, cercando di agevolare i clienti scontenti e interessati dall'accaduto, rivedendo la propria politica aziendale¹⁹³.

Il CEO Carlo Messina ha, inoltre, puntualizzato sul fatto che l'Istituto si è attenuto pedissequamente e con scrupolosità alle leggi italiane, contando sulle autorizzazioni ricevute da parte della Banca d'Italia e della BCE; è pur vero, però, che se numerosi clienti hanno individuato in queste modalità una stortura, è giusto porsi in ascolto delle esigenze degli utenti¹⁹⁴.

Nell'intervento in merito alla decisione dell'Antitrust, Messina ha ribadito che l'obiettivo dei due Istituti rimane sempre quello dello sviluppo tecnologico, affinché si possa trarre beneficio dall'innovazione, soprattutto perché sia Isybank che isyTech sono oggi “un *benchmark* europeo”¹⁹⁵. Proprio per questo il CEO ha puntualizzato che sono state avviate attività in collaborazione con Assoutenti e Codacons.

Nel gennaio del 2024, Intesa Sanpaolo ha fornito una sintesi, visualizzabile nell'app, per delineare i vantaggi dedicati ai clienti che da marzo potranno migrare a Isybank e a coloro che sono stati trasferiti ad ottobre, senza il consenso informato.

Per i clienti della seconda fase, prevista per marzo, l'informativa sintetizza i vantaggi del passaggio, per il quale i titolari dei conti correnti dovranno fornire consenso esplicito. In tal modo i due Istituti hanno inaugurato un processo di ascolto e verifica delle diverse esigenze, accogliendo anche la richiesta da parte di molti clienti di una versione *home-banking*, così da accedere al conto dal web e non solo dall'app¹⁹⁶. In particolare i clienti potranno fare bonifici istantanei gratuitamente, potendo anche prelevare in tutte le banche, in Italia e nel mondo, sempre gratuitamente, usufruendo anche di numerose iniziative “di natura digitale concreta”¹⁹⁷. Da sottolineare che l'accesso al conto da web, che Intesa Sanpaolo ha concesso ai propri clienti, è una modalità non solita nel mondo delle *challenger banks*, che i due istituti hanno comunque voluto attuare per assicurare la propria clientela; di seguito arriveranno le carte di credito, i

¹⁹³ Cfr. L. Carrello *Isybank, Intesa Sanpaolo cambia linea: ora serve il consenso espresso. E ai clienti scontenti offre un conto agevolato*, 4 gennaio 2024,

<https://www.milanofinanza.it/news/intesa-sanpaolo-cambia-linea-su-isybank-ora-serve-il-consenso-espresso-e-ai-clienti-scontenti-offre-un-202401031626059005>

¹⁹⁴ Cfr. R. Savojarlo, *Intesa Sanpaolo, l'antitrust blocca il trasferimento dei clienti a Isybank senza consenso. Il ceo Messina: soddisferemo i clienti*, 1 dicembre 2023,

https://www.milanofinanza.it/news/antitrust-interrotto-il-trasferimento-dei-clienti-da-intesa-sanpaolo-a-isybank-senza-consenso-202311300948591494?refresh_cens

¹⁹⁵ *Ibidem*

¹⁹⁶ Cfr. *Isybank, da marzo la seconda migrazione: informativa e “consenso esplicito”*, 13 gennaio 2024,

https://www.repubblica.it/economia/finanza/2024/01/13/news/isybank_da_marzo_la_seconda_migrazione_informativa_e_consenso_esplicito-421870387/

¹⁹⁷ *Passaggio Intesa-Isybank a marzo con consenso esplicito*, 12 gennaio 2024,

<https://stream24.ilsole24ore.com/video/economia/passaggio-intesa-isybank-marzo-consenso-esplicito/AFjcNJKC>

prestiti e gli investimenti, così da alimentare una crescita costante, figlia di un ascolto continuo dei contocorrentisti.

Dopo l'intervento dell'Antitrust e le relative modifiche apportate, la comunicazione, allo stato attuale, si sviluppa in diversi ambiti, questa volta colonizzando anche Rai e televisione, per diffondere la conoscenza di una banca dalle infinite possibilità e di ultima generazione.

I clienti sono già 60 mila, quelli nuovi che si sono aggiunti ai 275 mila trasferiti da Intesa Sanpaolo, potendo tutti contare su un canone pari a zero. La presenza di una filiale digitale, con 3000 gestori, che in orari estesi assistono via telefono e via chat è destinata a diventare il punto di riferimento e la garanzia di una presenza concreta, che non fa rimpiangere le filiali fisiche della banca.

A breve, via pc e tablet, sarà possibile accedere a prestiti, mutui e cessione del quinto, oltre che a prodotti assicurativi e carte virtuali¹⁹⁸. Tali scelte di prodotti e di una nuova tipologia di comunicazione hanno fatto sì che il Fintech apparisse più umano, oltre che veloce, conveniente e sicuro, come d'altra parte è sempre risultato questo Gruppo bancario, primo in Italia.

Tra le novità di inizio anno si annovera isyReward, un gioco a premi a cui è possibile partecipare, nell'app Isybank, ogni mercoledì dalle 10 alle 22, accedendo a dei premi in base al livello associato al proprio piano economico; vi sono poi i piani di isySmart e isyPrime, che, insieme a isyReward, consentono di poter vincere premi tecnologici, biglietti per i concerti più esclusivi e la partecipazione ad eventi culturali e sportivi. Chi gioca almeno due volte nel periodo indicato nel regolamento può accedere al super premio¹⁹⁹.

Ultima nata è, inoltre, SpensieRata, una linea di credito con un tasso dedicato del 4,90% e TAEG 5,041%, una promozione valida fino al 16 febbraio 2024, attraverso cui è possibile pagare a rate le spese già effettuate o la liquidità richiesta; i clienti possono ricevere importi da 200 euro a 5000 euro, da restituire in massimo 48 rate mensili. Ogni volta che il cliente termina di pagare l'ultima rata di un prestito, il *platfond* si ricarica.

Potranno richiedere SpensieRata coloro che hanno un conto da più di 6 mesi in Intesa Sanpaolo o un conto in Isybank anche da meno di 6 mesi, accessibile dai 18 ai 69 anni²⁰⁰.

¹⁹⁸ Cfr. E. Scala, *Isybank: veloce, conveniente e sicura. Una fintech con il tocco umano*, 12 gennaio 2024, <https://www.quotidiano.net/economia/finanza/isybank-veloce-conveniente-e-sicura-una-fintech-con-il-tocco-umano-247a0eee>

¹⁹⁹ <https://www.isybank.com/it/>

²⁰⁰ <https://www.isybank.com/it/>

CONCLUSIONI

Il sistema finanziario ha origini lontanissime che si possono ricondurre alla civiltà Mesopotamica, anche se chiaramente gli strumenti finanziari e i banchieri hanno subito un'evoluzione presso le diverse civiltà, in base ai cambiamenti sociali e politici.

Il termine banca deriva dal *banco*, che nel Medioevo in Europa si occupa del cambio delle valute e della lettera di cambio per il nuovo ceto emergente, quello dei mercanti, anche se come istituzione è senza dubbio italiana.

La banca è, infatti, italiana di nascita e mantiene tale condizione di privilegio fino al XV secolo, ovvero fino a quando si affermano zone europee come i Paesi Bassi e la Germania.

Si torna a parlare di banca italiana nel 1861, dal momento in cui l'unificazione politica determina la necessità di un'altrettanta unificazione economica e finanziaria.

Nel secolo scorso, la banca ha vissuto diversi interventi legislativi, in particolare durante il ventennio fascista, nel secondo dopoguerra, quando le riforme strutturali sono fondamentali per rendere l'Italia competitiva nel mercato internazionale, e infine negli anni Ottanta e Novanta in vista di un cambiamento radicale, quale sarà la nascita dell'Unione Europea.

Da questo momento l'istituzione bancaria non si può più ricollegare solo allo Stato di appartenenza, ma ad un mondo economico e finanziario globalizzato, in cui gli intermediari devono affrontare rivoluzioni organizzative e strutturali, ma anche crisi dirompenti. Altra data spartiacque è proprio il 2007, anno in cui la crisi finanziaria, che poi diventerà economica, impone un approccio e una visione diversi, riportando il cliente ad avere quella funzione primaria che ha sempre ricoperto.

I mutamenti dettati dalle nuove esigenze del mercato sono stati, però, anche determinati dall'avvento e dalla diffusione della tecnologia che da un lato propone una *customer experience* più agevole e dinamica, ma dall'altro denota numerose criticità per il suo essere spesso incomprensibile e motivo di diffidenza.

Chiaramente alcune aziende hanno sposato l'approccio tecnologico *in toto* diventando delle Fintech, imperniate sulle criptovalute e su un sistema finanziario ed economico che ha tentato di scalzare il ruolo dell'istituzione bancaria.

Queste aziende Fintech sono state le prime ad utilizzare DLT, Blockchain e Smart Contract, strumenti digitali e informatici in cui è possibile inserire tutti i dati per creare nuovi modelli di business, consentendo uno scambio sicuro e in tempo reale per i soggetti delle transazioni. In particolare la Blockchain ha consentito, grazie ad un sistema a nodi, di individuare con

precisione i dati inseriti, divenendo così un registro trasparente e condivisibile, in cui è impossibile venir meno ai propri obblighi.

Grazie a DLT e Blockchain, è possibile realizzare uno Smart Contract, che ha coinvolto la giurisprudenza e la dottrina in merito alla sua definizione per individuare l'alveo a cui ricondurlo, contratto che vanta la peculiarità della certezza dell'esecuzione e degli obblighi contrattuali.

Tali strumenti digitali sono stati regolamentati, naturalmente, dall'Unione Europea a partire dal 2005, pur inserendo, con una certa frequenza e continuità, aggiornamenti e modifiche, in base all'evoluzione degli stessi sistemi.

È stato, però, il mondo del Fintech a impattare notevolmente sul sistema creditizio e bancario. Questo mondo, infatti, ha fatto la sua irruzione attraverso imprese e start-up, denotando una capillare eterogeneità, estremamente concorrenziale e competitiva.

Malgrado le attività tipiche del Fintech abbiano ambiti di applicazione molto limitati, logicamente le istituzioni del credito hanno dovuto prendere atto della loro portata rivoluzionaria e guardare al mondo della tecnologia senza perdere quel caposaldo imprescindibile, che è il rapporto diretto e l'interfaccia con il cliente.

L'applicazione della tecnologia nel mondo bancario ha determinato, così, una nuova definizione che è il TechFin, in quanto la tecnologia va a implementare le abituali operazioni bancarie.

Il TechFin è la tecnologia "a valle", un vero e proprio *driver* che aggiorna o adatta i processi tradizionali e che implica che le banche modifichino le caratteristiche delle attività e delle passività finanziarie, cambiando *in primis* le scadenze; la trasformazione delle scadenze, infatti, consente alle banche di poter offrire un portafoglio diversificato al proprio cliente, separando i prestiti concessi dal finanziamento, attività che non possono permettersi le proprietà di *venture capital* e di *private equity*.

L'introduzione dell'Intelligenza Artificiale e la presenza di piattaforme come Amazon, Apple e Google, in grado di fornire servizi di pagamento, ha implicato un nuovo modo di fare banca, investendo soprattutto nella tecnologia e nella formazione e resilienza degli operatori; l'introduzione tecnologica, infatti, deve prevedere nuove competenze e non è sempre fonte di disoccupazione, ma di una nuova operatività, sulla base dell'implemento di nuove competenze. Il problema che comporta l'utilizzo della tecnologia si annida nella gestione dei Big Data e nella tutela della privacy del cliente, cosa che comporta nuove responsabilità e raffinate conoscenze e abilità informatiche, oltre che economiche.

In virtù di ciò, la normativa dell'Unione Europea, e quindi dell'Italia, si è adattata a questa nuova realtà di business e con la V Direttiva e Decreto Fintech italiano del marzo 2023, si sono gettate le basi del RegTech, disciplinando la vigilanza e il rispetto degli obblighi per agevolare l'accesso al credito, con il coinvolgimento delle Autorità di Vigilanza, della Banca d'Italia e della CONSOB.

L'emissione e la circolazione dei nuovi strumenti finanziari in forma digitale sono così tutelati e riconducibili a particolari responsabilità.

In tale contesto normativo si inserisce il progetto di Intesa Sanpaolo, diventato una realtà il 15 giugno 2023, ovvero Isybank, supportato da una chiusura con utili significativi nel primo trimestre del 2023.

Tale progetto, logicamente, si inserisce nel solco della *best practice* tecnologica di Intesa, che non smonta la banca tradizionale, ma rivede la sua cultura di fondo, revisione già iniziata nel 2014.

La tecnologia, nativa in cloud, si adatta ad un contesto multi valuta e a clienti multinazionali, grazie alla collaborazione e il supporto di Thought Machine, che consente il motore *core banking* per fornire alti standard di affidabilità, sicurezza e protezione.

L'app, già disponibile dal 15 giugno 2023, prevede tre piani, isyLight, isySmart, isyPrime, che consentono di diversificare i prodotti in base alla tipologia della clientela, mantenendo e supportando l'opzione "Parla con noi", a tutela del rapporto umano.

Le linee di intervento hanno previsto ricerche di mercato, analisi e *benchmarking*, al fine di individuare partnership e collaborazioni di alto livello, creando un ecosistema Fintech che entra in perfetta sintonia con il concetto di banca.

Il lancio della *digital bank* mira, dunque, a contrastare la crescita dei competitor digitali, con uno studio dei minimi particolari, per implementare la propria capacità competitiva e aggredire nuovi segmenti di clientela.

Isybank comporterà la chiusura di numerose filiali, ma la resilienza degli operatori e degli intermediari, prevedendo anche numerose assunzioni per contemplare la presenza di profili innovativi.

L'economia sostenibile è finalmente giunta anche in Italia con Isybank, che ha ricollocato il cliente nella sua posizione di privilegio, dal momento che la conoscenza dei suoi dati, nella più totale e garantita sicurezza, consente di creare prodotti e servizi dettati dalle esigenze personali. Malgrado la stabilità e la garanzia appannaggio del primo Gruppo bancario italiano, l'iniziativa digitale e la relativa comunicazione del primo passaggio di un blocco di clienti hanno destato diverse perplessità, tanto che molti utenti dei conti correnti si sono rivolti all'Antitrust.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha rinvenuto una pratica commerciale scorretta, derivante dal fatto che i clienti trasferiti sono stati avvisati con una comunicazione nella sezione "archivio" dell'app, non posta in evidenza. Tale pratica ha consentito l'applicazione del Codice del Consumo, per l'omissione informativa e la mancata richiesta di consenso, ma soprattutto si è rilevato che le modalità di scelta dei clienti prevalentemente digitali non sono risultate idonee, in quanto l'individuazione in blocco contemplata all'art.58 TUB non poteva riguardare clienti dalle caratteristiche differenti, che non formavano di certo un gruppo.

L'Antitrust ha sottolineato, pertanto, la mancata diligenza professionale che ha condizionato i clienti di Intesa Sanpaolo, costretti ad una scelta che avrebbero anche potuto non fare, scelta che tra l'altro li privava anche di alcuni servizi legati al conto precedente.

L'adozione del provvedimento cautelare è stata determinata dal fatto che il trasferimento dei clienti ad Isybank è stato compiuto con modalità ingannevoli ed aggressive, tanto da dover intervenire per neutralizzare gli effetti; con l'applicazione dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, l'Autorità ha, quindi, imposto che i clienti già trasferiti potessero mantenere il conto precedente, alle stesse condizioni, vedendosi restituire anche l'IBAN, e che i due Istituti non attuassero la seconda trasmigrazione, prevista a marzo del 2024, se non dopo aver informato i clienti e ottenuto il loro consenso.

Tale provvedimento ha fatto sì che Intesa Sanpaolo e Isybank intervenissero rapidamente e concretamente, modificando la tipologia di comunicazione, che ora è presente anche in Rai e in televisione, oltre a contemplare un'informativa chiara ed esplicita nell'app dei diversi clienti.

La reazione di questo Gruppo bancario è stata degna di nota in quanto ha determinato un maggiore ascolto dei clienti e delle loro esigenze, così da creare nuove opportunità, come l'accesso al conto dal web, agevolazioni a mutuo e prestiti, carte digitali e SpensieRata, non esimendosi addirittura dal prevedere un gioco a premi. Queste innovazioni e il potenziamento di gestori online, in orari estesi, hanno reso il Fintech più umano e meno lontano dal cliente, riconfermando la solidità e la garanzia del Gruppo, che vanta comunque un grande successo nel mondo digitale, avendo acquisito 60 mila nuovi clienti, oltre a quelli già trasferiti.

L'intervento dell'Antitrust non ha, quindi, fermato Intesa Sanpaolo e Isybank, ma anzi ha posto le condizioni per un miglioramento del Fintech, che è la nuova sfida del presente.

BIBLIOGRAFIA

Amato G., *Due anni al Tesoro*, Il Mulino, Bologna, 1990

Banca e mercato, ricerca promossa dalla Banca Commerciale Italiana, coordinata da F. Cesarini, M. Grillo, M. Monti, M. Onado, Il Mulino, Bologna, 1988

Barucci P., *Il sistema finanziario italiano tra crisi economica e valutaria e nuove prospettive*, in *Bancaria*, n.7/8, 1993

Beccalli E., Eakins S.G., Mishkin F.S., *Istituzioni e Mercati finanziari*, Pearson, Milano, 2019

Blomquist Th. W., Le Goff J., Lopez R.S. et al. *L'alba della banca. Le origini del Sistema bancario tra Medioevo ed Età Moderna*, Dedalo, Bari, 1979

Bresolin F., *Le banche popolari nell'età repubblicana*, in *Le banche popolari nella storia d'Italia*, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia, 1999

Cardarelli S., Gigliobianco A., Sannucci V., Tuccimei E., *Ricerche per la storia della Banca d'Italia*, Collana Storica della Banca d'Italia, vol.1, Laterza, Roma-Bari, 1990

Cassese S., *La nuova costituzione economica*, Laterza, Roma-Bari, 1998

Ciocca P. (a cura di) *Il progresso economico dell'Italia. Permanenze, discontinuità, limiti*, Il Mulino, Bologna, 1994

Comana M., Modena M., Previtali D., *L'innovazione in banca. Banche regionali, modelli di business e strategie risolutive*, Bancaria Editrice, Roma, 2016

Cotula F. (a cura di) *La politica monetaria in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1989

Falcone G. (a cura di), Fimmanò F., *FinTech*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019

Gobbo F. (a cura di), Prodi R., *Per una ristrutturazione e riconversione dell'industria in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1980

Guarino G. (a cura di), Toniolo G., *La Banca d'Italia e il sistema bancario 1919-36*, Collana Storica della Banca d'Italia, Laterza, Roma-Bari, 1993

La Francesca S., *Storia del sistema bancario italiano*, Il Mulino, Bologna, 2004

Lombardo G., *L'istituto mobiliare italiano*, vol.1, *Modello istituzionale e indirizzi operativi 1931-1936*, Il Mulino, Bologna, 1998

Maugeri M., *Smart contract e disciplina dei contratti*, Il Mulino, Bologna, 2021

Natale A. (a cura di) *Fintech: i confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

Paracampo M.T., *Fintech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari*, Giappichelli Editore, Milano, 2017

Pecorari P., *La fabbrica dei soldi, istituti di emissione e questione bancaria in Italia (1861-1913)*, Pàtron, Bologna, 1994

Pecorari P., *Le banche popolari nella storia d'Italia*, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia, 1999

Pittaluga G., *La monetizzazione del regno d'Italia*, in P. Ciocca (a cura di) *Il progresso economico dell'Italia. Permanenze, discontinuità, limiti*, Il Mulino, Bologna, 1994

Strategie e politiche aziendali, Accademia Italiana di Economia Aziendale, Clueb, Bologna, 1989

SITOGRAFIA

Bajetta L., *La relazione banca-cliente ai tempi del 2.0*, MK, 6-2014, <https://www.bancariaeditrice.it/download/GetDownloadSfogliatore/2Cllr0dIJuMZvOkqIu2HbFrseMMvTweZrXOSIGfIMVsjxvYkIxeS>

Banche italiane: molte sfide davanti, ma sistema più solido di 15 anni fa, maggio 23, 2023, <https://www.bain.com/it/about-bain/media-center/press-releases/italy/2023/Banche-italiane-molte-sfide-davanti-ma-sistema-piu-solido-di-15-anni-fa/>

Bellei D., *L'evoluzione funzionale del sistema bancario nel contesto dello sviluppo economico*, https://rosa.uniroma1.it/rosa04/moneta_e_credito/article/view/13014

Bianchini T., *L'impatto del Fintech sulla disciplina delle banche e il ruolo delle Autorità di Vigilanza*, 6 aprile 2022, <https://www.meliusform.it/1-impatto-del-fintech-sulla-disciplina-delle-banche-e-il-ruolo-delle-autorita-di-vigilanza.html>

Carrello L., *Isybank, Intesa Sanpaolo cambia linea: ora serve il consenso espresso. E ai clienti scontenti offre un conto agevolato*, 4 gennaio 2024, <https://www.milanofinanza.it/news/intesa-sanpaolo-cambia-linea-su-isybank-ora-serve-il-consenso-espresso-e-ai-clienti-scontenti-offre-un-202401031626059005>

Cicioni G., *Analisi dei bilanci dei gruppi bancari*, KPMG, 2019, <https://kpmg.com/it/it/home/insights/2019/01/analisi-bilanci-gruppi-bancari.html>

D'Auria C., Taverniti F., *La V direttiva antiriciclaggio e FinTech: un nuovo regime giuridico per gli operatori del mercato delle valute virtuali*, 5 giugno, 2020, <https://www.innexta.it/la-v-direttiva-antiriciclaggio-e-fintech-un-nuovo-regime-giuridico-per-gli-operatori-del-mercato-delle-valute-virtuali/>

de Jong J.P.J., Vermeulen P.A.M., *Organizing Successful New Service Development: A Literature Review*, Scales-paper, n.200307, 6 giugno, 2003, <https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/157347/1/157347.pdf>

De Lucia A., *Isybank: l'Antitrust blocca il passaggio degli ex correntisti di Intesa Sanpaolo alla nuova banca digitale*, 12 gennaio 2024,

<https://www.altalex.com/documents/news/2024/01/12/isybank-antitrust-blocca-passaggio-ex-correntisti-intesa-sanpaolo-nuova-banca-digitale>

EBA Analysis of Regtech in the EU Financial Sector, EBA/REP/2021/17, June 2021, p.5, cit.,

EBA, *Analysis of Regtech in the EU Financial Sector*, EBA/REP/2021/17, June 2021, p.5, cit.,
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Reports/2021/1015484/EBA%20analysis%20of%20RegTech%20in%20the%20EU%20financial%20sector.pdf

Evoluzione e riforme del settore bancario italiano, luglio 2016,
https://www.mef.gov.it/focus/sistema_bancario/Evoluzione_e_riforme_del_settore_bancario_italiano.pdf

Fintech: dal 3 novembre al 5 dicembre al via la seconda fase di sperimentazione, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Roma, 27 luglio 2023, [Fintech: dal 3 novembre al 5 dicembre al via la seconda fase di sperimentazione - Ministero dell'Economia e delle Finanze \(mef.gov.it\)](https://www.mef.gov.it/focus/sistema_bancario/Fintech_dal_3_novembre_al_5_dicembre_al_via_la_seconda_fase_di_sperimentazione_-_Ministero_dell'Economia_e_delle_Finanze_(mef.gov.it))

Franceschi F., *La nascita della banca*, Storica, National Geographic, 21 Ottobre 2022,
https://www.storicang.it/a/nascita-della-banca_15030

Gatteschi V., Lamberti F., Demartini C., Pranteda C., Santamaria V., *Blockchain and Smart Contract for Insurance: Is the Technology Mature Enough?*, 20 Febbraio 2018, 10(2), 20,
<https://www.mdpi.com/1999-5903/10/2/20>

https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Reports/2021/1015484/EBA%20analysis%20of%20RegTech%20in%20the%20EU%20financial%20sector.pdf

<https://www.isybank.com/it/>

I fattori dello sviluppo economico: la finanza (parte prima: dal Medioevo al XVIII Secolo), Nuova Serie, n.7, Febbraio 2012,
https://www.senato.it/3182?newsletter_item=1447&newsletter_numero=136

Il decreto-legge n.25 del 2023-Fintech, Politica economica e finanza pubblica, Studi-Finanze, Camera dei deputati, Documentazione parlamentare, Provvedimento 4 maggio 2023, <https://temi.camera.it/leg19/provvedimento/il-decreto-legge-n-25-del-2023-fintech.html>

Intesa lancia Isybank, la banca digitale del gruppo, 16 giugno, 2023, <https://www.finews.ch/ticino/centro-finanziario-ticino/57847-intesa-sanpaolo-isybank-digitale-banca>

Intesa Sanpaolo presenta Isybank, la nuova banca digitale del Gruppo, 15 giugno, 2023 https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-documenti/newsroom/isybank/it/2_ComSt_Intesa_Sanpaolo_presenta_Isybank.pdf

Intesa Sanpaolo, Banche, Fintech e strategie di innovazione, Presentazione online Luiss, 27 febbraio 2023, https://learn.luiss.it/pluginfile.php/1512365/mod_resource/content/1/02_Banche%20e%20Fintech_ISP.pdf

Intesa Sanpaolo: Utile 2023 a 7 Mld. Lancio di IsyBank entro l'Estate, 5 maggio, 2023, <https://www.pltv.it/news-credito/banche-finanziarie/intesa-sanpaolo-utile-2023-a-7-mld-lancio-di-isybank-entro-lestate>

Intesa Sanpaolo: utile netto a 9 mesi +85%, acconto dividendi raddoppiato, Redazione Finanza, 3 novembre 2023, <https://www.ilsole24ore.com/art/intesa-utile-61-miliardi-rivistrialzo-target-2023-AFExLxUB>

Isybank, da marzo la seconda migrazione: informativa e “consenso esplicito”, 13 gennaio 2024, https://www.repubblica.it/economia/finanza/2024/01/13/news/isybank_da_marzo_la_seconda_migrazione_informativa_e_consenso_esplicito-421870387/

La compravendita di strumenti finanziari da parte di un insider, che è a conoscenza di informazioni privilegiate, FTA Online News, Milano, 04 Aprile 2008, <https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/insidertrading.htm>

La compravendita di strumenti finanziari da parte di un insider, che è a conoscenza di informazioni privilegiate, FTA Online News, Milano, 04 aprile 2008,

<https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/insidertrading.htm>

La relazione con il cliente nel settore bancario italiano: cosa è cambiato con la rivoluzione digitale, 2 maggio, 2022, <https://www.doxee.com/it/blog/customer-experience/relazione-cliente-nel-settore-bancario-italiano/>

Lerner J., *The new new financial thing: The origins of financial innovations*, 2006, <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.01.004>.

(<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X05001340>)

Maci L., *Isybank, il debutto: tutto sulla nuova banca digitale di Intesa Sanpaolo*, 15 giugno, 2023, <https://www.economyup.it/fintech/isybank-il-debutto-tutto-sulla-nuova-banca-digitale-di-intesa-sanpaolo/>

Maci L., *Isybank: perché è nata e quali tecnologie userà la banca digitale di Intesa Sanpaolo*, 6 luglio, 2023, <https://www.economyup.it/fintech/isybank-debutto-nel-2024-perche-e-nata-e-quali-tecnologie-usera-la-banca-digitale-di-intesa-sanpaolo/>

Milani C., *Il futuro della banca: tecnologia e rapporto col cliente*, in *Banche e finanza, Concorrenza e mercati*, 22 settembre, 2015, <https://lavoce.info/archives/37188/il-futuro-della-banca-tecnologia-e-rapporto-col-cliente/>

Montanaro E., Tonveronachi M., *I processi di concentrazione nella gestione delle crisi bancarie. Il caso italiano, 1992-2004*, Banca Impresa Società, Fascicolo 3, dicembre 2006, <file:///C:/Users/silvi/Downloads/1120-9453-11137-1.pdf>

Monti A., *Banking nel post-Covid: la banca è sempre più digitale*, 16 ottobre, 2020, <https://it.nttdata.com/insights/blog/banking-scenario>

Oliveira P., E. von Hippel, *Users as a service innovators: The case of banking services*, in *Research Policy* vol.40, 2011, <https://doi.org/10.1016/j.respol.2011.03.009>.
(<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733311000527>)

Passaggio Intesa-Isybank a marzo con consenso esplicito, 12 gennaio 2024, <https://stream24.ilsole24ore.com/video/economia/passaggio-intesa-isybank-marzo-consenso-esplicito/AFjcNJKC>

Perrazzelli A., *Le iniziative regolamentari per il Fintech: a che punto siamo?*, 4 maggio 2021, <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2021/PERRAZZELLI-4-maggio-2021.pdf>

RegTech e SupTech: cosa sono e perché sono importanti, <https://per-legal.com/home/regtech-suptech/>

Savojardo R., *Intesa Sanpaolo, l'antitrust blocca il trasferimento dei clienti a Isybank senza consenso. Il ceo Messina: soddisferemo i clienti*, 1 dicembre 2023, https://www.milanofinanza.it/news/antitrust-interrotto-il-trasferimento-dei-clienti-da-intesa-sanpaolo-a-isybank-senza-consenso-202311300948591494?refresh_cens

Scala E., *Isybank: veloce, conveniente e sicura. Una fintech con il tocco umano*, 12 gennaio 2024, <https://www.quotidiano.net/economia/finanza/isybank-veloce-conveniente-e-sicura-una-fintech-con-il-tocco-umano-247a0eee>

Siani G., *Il sistema bancario e finanziario tra crisi ricorrenti e modifiche strutturali*, Convegno ABI 'Supervision, Risks and Profitability, 2023', Milano, 6 giugno 2023, <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2023/SIANI-06.06.2023.pdf>

Teece D.J., *Business Models, Business Strategy and Innovation*, in *Long range planning*, vol.43, 2010, <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.003>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002463010900051X>)